



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legg Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216

e-mail: [segreteria.campania@lnd.it](mailto:segreteria.campania@lnd.it)

Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)



## Stagione Sportiva 2022/2023

# Comunicato Ufficiale n. 1 del 6 luglio 2022

<b>COSTI DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2022-2023 .....</b>	<b>6</b>
<b>COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. ....</b>	<b>6</b>
<b>COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. ....</b>	<b>7</b>
<b>COMUNICAZIONI DEL C.R. CAMPANIA .....</b>	<b>7</b>
COSTI ASSICURATIVI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 .....	7
TUTELA ASSICURATIVA TESSERATI E DIRIGENTI L.N.D. ....	7
DURATA DEL VINCOLO DEI CALCIATORI SVINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 32 BIS DELLE N.O.I.F. DELLA F.I.G.C. ....	8
<b>CRITERI DI AMMISSIONE AI CAMPIONATI DI CATEGORIA SUPERIORE DELLA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 .....</b>	<b>8</b>
PREMESSA .....	9
A) CRITERI DEI CAMPIONATI DI: ECCELLENZA – PROMOZIONE – PRIMA CATEGORIA E CRITERI SPECIALI DI AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA .....	10
B) CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PRESENTATE DA SOCIETÀ CHE, NEL QUADRIENNIO DI RIFERIMENTO, ABBIANO PROCEDUTO A FUSIONE, O A SCISSIONE .....	11
C) PRINCIPIO DELLA PRIORITÀ ASSOLUTA A FAVORE DELLE SOCIETÀ CHE EVENTUALMENTE RETROCEDERANNO "IN ECCEDEZZA" DAL CAMPIONATO 2021/2022 .....	12
D) CRITERI DI VALUTAZIONE E DI DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO TOTALE QUADRIENNALE .....	13
E) PUNTEGGI .....	13
E1) Posizione di classifica .....	13
E2) Disputa delle gare di play-off nel quadriennio .....	15
E3) Posizioni nella speciale graduatoria della Coppa Disciplina .....	15
E4) Attività giovanile .....	16
E5) Attività di Calcio Femminile .....	18
E6) Partecipazione ai Corsi per Dirigenti Sportivi .....	18
E7) Affiliazione ed attività sportiva .....	18
F) PENALITÀ .....	19
G) MOTIVI DI PRECLUSIONE QUADRIENNALE .....	19
ESONERO DALLE PRECLUSIONI QUADRIENNALI .....	21
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE .....	23
TERMINI TEMPORALI ED ECONOMICI DI PRESENTAZIONE DOMANDE .....	26
<b>ISCRIZIONI ON LINE DELLE SOCIETÀ AI CAMPIONATI 2022/2023 PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE .....</b>	<b>27</b>
<b>ATTIVITÀ ORGANIZZATA DAL COMITATO REGIONALE CAMPANIA PER L'ANNO SPORTIVO 2022/2023 .....</b>	<b>27</b>
PUBBLICAZIONE DEI COMUNICATI UFFICIALI DISTINTI PER ATTIVITÀ ED ORGANI .....	27
ATTIVITÀ REGIONALE DEL SETTORE GIOVANILE .....	27
<b>CAMPIONATO DI ECCELLENZA .....</b>	<b>28</b>
ARTICOLAZIONE .....	28
SOCIETÀ AVENTI DIRITTO .....	28
AGIBILITÀ DEI CAMPI SPORTIVI .....	28
ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI ED ORGANIZZATIVI .....	29
LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ .....	30
LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI ALLE GARE .....	30
AMMISSIONI DAL CAMPIONATO DI ECCELLENZA CAMPANO 2022/2023 AL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D 2023/2024 .....	31
GARE DI SPAREGGIO / PROMOZIONE PER L'AMMISSIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D 2023/2024 .....	31
CAMPIONATI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE: PLAY-OFF E PLAY-OUT 2022/2023 .....	31
Retrocessioni al campionato di Promozione 2023/2024 – gare di play out .....	31

<i>Retrocessioni aggiuntive 2023/2024</i> .....	31
ATTIVITÀ DI CALCIO FEMMINILE .....	32
ATTIVITÀ GIOVANILE DELLA LEGA .....	32
<b>CAMPIONATO DI PROMOZIONE</b> .....	<b>34</b>
SOCIETÀ AVENTI DIRITTO .....	34
AGIBILITÀ DEI CAMPI SPORTIVI .....	34
ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI ED ORGANIZZATIVI .....	34
LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ .....	35
LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI ALLE GARE .....	36
CAMPIONATI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE: PLAY-OFF E PLAY-OUT 2022/2023 .....	36
AMMISSIONI AL CAMPIONATO DI ECCELLENZA 2023/2024 .....	36
RETROCESSIONI AL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 2022/2023 .....	36
RETROCESSIONI AGGIUNTIVE .....	36
ATTIVITÀ DI CALCIO FEMMINILE .....	36
ATTIVITÀ GIOVANILE DELLA LEGA .....	37
<b>CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA</b> .....	<b>39</b>
ARTICOLAZIONE .....	39
SOCIETÀ AVENTI DIRITTO .....	39
ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI ED ORGANIZZATIVI .....	39
LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ .....	40
LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI ALLE GARE .....	40
AMMISSIONI AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2023/2024 .....	40
RETROCESSIONI AL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 2023/2024 .....	41
ATTIVITÀ DI CALCIO FEMMINILE .....	41
ATTIVITÀ GIOVANILE DELLA LEGA .....	41
<b>CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA</b> .....	<b>43</b>
ARTICOLAZIONE .....	43
SOCIETÀ AVENTI DIRITTO .....	43
ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI ED ORGANIZZATIVI .....	43
LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ .....	44
LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI ALLE GARE .....	44
AMMISSIONI AL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 2023/2024 .....	44
RETROCESSIONI AL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 2023/2024 .....	45
ATTIVITÀ DI CALCIO FEMMINILE .....	45
ATTIVITÀ GIOVANILE DELLA LEGA .....	45
<b>CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA</b> .....	<b>46</b>
ARTICOLAZIONE .....	46
SOCIETÀ AVENTI DIRITTO .....	46
ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI ED ORGANIZZATIVI .....	46
LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ .....	48
SQUADRE "RISERVE" – LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI ALLE GARE .....	48
AMMISSIONI AL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 2023/2024 .....	48
ATTIVITÀ DI CALCIO FEMMINILE .....	48
ATTIVITÀ GIOVANILE DELLA LEGA .....	49
<b>CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – "UNDER 19"</b> .....	<b>50</b>
ARTICOLAZIONE .....	50
ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI ED ORGANIZZATIVI .....	50
LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ .....	52
SQUADRE "RISERVE" – LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI ALLE GARE .....	52
AMMISSIONI AL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 2023/2024 .....	52
ATTIVITÀ DI CALCIO FEMMINILE .....	52
ATTIVITÀ GIOVANILE DELLA LEGA .....	53
<b>CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES "UNDER 19"</b> .....	<b>53</b>
<b>CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES "UNDER 19"</b> .....	<b>54</b>
ARTICOLAZIONE .....	54
ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI ED ORGANIZZATIVI .....	54
LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI .....	56
GIORNI ED ORARI DI DISPUTA DELLE GARE .....	56

<b>CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES “UNDER 18” .....</b>	<b>57</b>
ARTICOLAZIONE .....	57
LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL’ETÀ .....	58
LIMITE DI PARTECIPAZIONE DI CALCIATORI ALLE GARE .....	58
<b>COPPA ITALIA DILETTANTI.....</b>	<b>59</b>
ORARIO DELLE GARE IN NOTTURNA .....	60
<b>COPPA CAMPANIA DI PROMOZIONE.....</b>	<b>61</b>
<b>COPPA CAMPANIA PRIMA CATEGORIA, SECONDA CATEGORIA E REGIONALE JUNIORES UNDER 19 .....</b>	<b>61</b>
<b>ATTIVITÀ GIOVANILE PERIFERICA.....</b>	<b>61</b>
<b>ATTIVITÀ AMATORI.....</b>	<b>62</b>
ARTICOLAZIONE .....	62
REGOLAMENTO E TESSERAMENTO DEI CALCIATORI .....	62
ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI.....	62
LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL’ETÀ .....	63
<b>ATTIVITÀ RICREATIVA E PROPAGANDISTICA .....</b>	<b>63</b>
<b>ATTIVITÀ DELLE RAPPRESENTATIVE REGIONALI .....</b>	<b>63</b>
<b>NORME RELATIVE AI CAMPIONATI 2022/2023 .....</b>	<b>63</b>
QUOTA DEI BIGLIETTI RISERVATI ALLE SOCIETÀ OSPITATE .....	63
ESTRATTO CONTO 2021/2022 DELLE SOCIETÀ .....	64
RESTITUZIONE DEI SALDI ATTIVI.....	64
<b>ISCRIZIONI AI CAMPIONATI 2022/2023 .....</b>	<b>64</b>
PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE .....	64
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ONORABILITÀ (ART.22/BIS – N.O.I.F.).....	66
ISCRIZIONE AL REGISTRO C.O.N.I.....	66
FUSIONI DI SOCIETÀ, SCISSIONI, CAMBIO DI DENOMINAZIONE E DI SEDE SOCIALE, IMPIANTO SPORTIVO.....	66
<b>TERMINI PER LE DOMANDE DI AMMISSIONE ALLA CATEGORIA SUPERIORE O DI PARTECIPAZIONE ALLA CATEGORIA INFERIORE .....</b>	<b>66</b>
<b>INIZIO DEI CAMPIONATI E DELLA COPPA ITALIA.....</b>	<b>68</b>
<b>SERVIZIO PRONTO A.I.A. NEGLI ORARI DELLE GARE SERVIZIO DI PREVENZIONE DI ASSENZE E/O RITARDI ARBITRALI .....</b>	<b>68</b>
<b>TESSERAMENTO ON-LINE E SVINCOLO DEI CALCIATORI ON-LINE .....</b>	<b>68</b>
SVINCOLO ON-LINE .....	68
SVINCOLO PER ACCORDO (ART. 108 N.O.I.F.) .....	69
SVINCOLO PER DECADENZA DEL TESSERAMENTO - ART 32 BIS N.O.I.F. ....	70
RICHIESTE DI TESSERAMENTO - AGGIORNAMENTO POSIZIONE - TRASFERIMENTO .....	70
RICHIESTE DI TESSERAMENTO E DI AGGIORNAMENTO POSIZIONE PER I SOLI CALCIATORI CON LO STATUS DILETTANTISTICO:.....	70
RICHIESTE DI TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI.....	70
<b>ATTIVAZIONE PORTALE TESSERAMENTO F.I.G.C. ANCHE PER TESSERAMENTO ALLENATORI .....</b>	<b>77</b>
PREMIO DI TESSERAMENTO ANNUALE.....	77
PROCEDURE DI TESSERAMENTO .....	78
ACCORDI ECONOMICI, CRITERI DI TESSERAMENTO E DEROGHE .....	78
L’ATTIVITÀ DEGLI ALLENATORI PRESSO LE SOCIETÀ DELLA L.N.D.....	79
<b>CONCOMITANZE GARE SULLO STESSO CAMPO .....</b>	<b>80</b>
<b>GIURISDIZIONE TERRITORIALE DEI COMITATI .....</b>	<b>81</b>
<b>SOSTITUZIONE DELLE SOCIETÀ RINUNCIATARIE E NON AMMESSE AL CAMPIONATO DI COMPETENZA.....</b>	<b>81</b>
<b>INCASSI GARE EFFETTUATE A CURA DEGLI ORGANI FEDERALI .....</b>	<b>83</b>
<b>ADEMPIMENTI TECNICO – ORGANIZZATIVI OBBLIGATORI PER LE SOCIETÀ PARTECIPANTI AI CAMPIONATI .....</b>	<b>83</b>
<b>SGOMBERO DELLA NEVE .....</b>	<b>83</b>
<b>ASSISTENZA MEDICA .....</b>	<b>84</b>
<b>ATTIVITÀ UFFICIALE ED ORARIO DELLE GARE .....</b>	<b>85</b>

TIME-OUT NEI CAMPIONATI DILETTANTISTICI.....	85
VARIAZIONI CAMPI ED ORARI NULLITÀ DELLE RICHIESTE DI INVERSIONE DI CAMPO.....	86
DISPONIBILITÀ CAMPI DA GIOCO.....	87
USO CAMPI IN ERBA ARTIFICIALE.....	87
CAMPI SPORTIVI – AUTORIZZAZIONI PROVVISORIE .....	87
INTRODUZIONE DELLO STATUS DI CALCIATORE / CALCIATRICE DI CALCIO A 11 E DI GIOCATORE / GIOCATRICE DI CALCIO A 5 .....	88
CAMPIONATI 2022/2023 – CAMPI (E GARE) A PORTE CHIUSE .....	89
RECUPERO DELLE GARE PER LE GARE INTERROTTE SARÀ DISPOSTA LA PROSECUZIONE DEI SOLI MINUTI NON GIOCATI .....	89
ORDINE PUBBLICO .....	91
MESSAGGIO ANTI-VIOLENZA.....	91
SQUALIFICHE CAMPI DI GIOCO – GARE IN CAMPO NEUTRO .....	91
MAGLIE DA GIUOCO .....	91
MIGLIORE FORMAZIONE .....	92
PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO – ART. 66 N.O.I.F. ....	92
SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI E GIOCATORI DI RISERVA .....	95
TUTELA MEDICO-SPORTIVA – ART. 43 N.O.I.F. ....	95
IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI / CALCIATRICI .....	96
MANCATA PARTECIPAZIONE ALLE GARE ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO ALLA QUARTA RINUNCIA .....	96
ART. 55 – N.O.I.F.: MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE .....	98
FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE .....	98
CLASSIFICHE, SPAREGGI PER PROMOZIONI O RETROCESSIONI, PLAY-OFF E PLAY-OUT .....	98
CONTEMPORANEITÀ DELLE ULTIME DUE GIORNATE DI GARA .....	99
RIDUZIONE DEL TEMPO DI ATTESA (“TEMPO DI TOLLERANZA”) CAMPIONATI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE .....	100
RIDUZIONE DEL TEMPO DI ATTESA (“TEMPO DI TOLLERANZA”) CAMPIONATI “JUNIORES – UNDER 19” .....	100
ELENCO POST-GARA DEI CALCIATORI: SOSTITUITI-AMMONITI-ESPULSI .....	100
RICHIESTE DI RETTIFICA COMUNICATO UFFICIALE .....	101
UFFICIO CAMPI SPORTIVI .....	102
PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI .....	102
ESECUZIONE DELLE SANZIONI .....	103
RECLAMI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA .....	103
NUMERAZIONE DELLE MAGLIE.....	103
TABELLA VALUTATIVA .....	104
NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.....	105
ASSICURAZIONE TESSERATI.....	105
ONERI RELATIVI AL TESSERAMENTO DI DIRIGENTI E CALCIATORI .....	105
ACCONTO SPESE E ORGANIZZAZIONE – ATTIVITÀ REGIONALE .....	105
ASPETTI ECONOMICI, ONERI E TASSE VARIE STAGIONE SPORTIVA 2022/2023.....	106
AMMENDE .....	106
AMMENDE PER RINUNCIA .....	107
INDENNIZZI DI MANCATO INCASSO A SEGUITO DI RINUNCIA A GARA .....	108
RICHIESTE COMMISSARI DI CAMPO.....	108

<b>TUTELA DEGLI UFFICIALI DI GARA.....</b>	<b>108</b>
ART. 65 N.O.I.F. "ASSISTENZA AGLI UFFICIALI DI GARA" .....	108
CUSTODIA AUTOVETTURE DEGLI UFFICIALI DI GARA .....	108
DANNI AGLI SPOGLIATOI E/O IMPIANTO .....	109
<b>SPONSORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI MARCHI.....</b>	<b>109</b>
<b>SPESE ISTITUZIONALI – ORGANIZZATIVE AMMINISTRATIVE – GESTIONALI .....</b>	<b>109</b>
<b>NOMINA DEL SEGRETARIO, DEL VICE SEGRETARIO E DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DEL C.R. CAMPANIA – L.N.D. – F.I.G.C. ....</b>	<b>109</b>
<b>NOMINE DELEGAZIONI PROVINCIALI, DISTRETTUALI E ZONALI DELLA L.N.D. ....</b>	<b>110</b>
<b>POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA .....</b>	<b>110</b>
<b>CONVENZIONE L.N.D. – U.S.S.I.....</b>	<b>110</b>
<b>ATTIVITÀ SPORTIVA 2022/2023 .....</b>	<b>110</b>
<b>DECADENZA DALL’AFFILIAZIONE E DICHIARAZIONE D’INATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ .....</b>	<b>111</b>
<b>MANIFESTAZIONI NAZIONALI 2022/2023 ORGANIZZATE DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI .....</b>	<b>111</b>
OSSERVATORIO NAZIONALE SULLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE .....	111
RAPPORTI CON GLI ORGANI DI INFORMAZIONE PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA PER LA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023.....	111
ACQUISIZIONE DIRITTI AUDIO-VIDEO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 .....	111
TRASMISSIONE IN DIRETTA DELLE GARE DEI CAMPIONATI DILETTANTISTICI ATTRAVERSO I CANALI SOCIAL UFFICIALI DELLE SOCIETÀ ASSOCIATE ALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI .....	111
<b>DEROGA APPLICAZIONE ART. 34, REGOLAMENTO L.N.D. ....</b>	<b>111</b>
<b>PARTECIPAZIONI SOCIETARIE .....</b>	<b>112</b>
<b>ORARI DI CONTATTO CON GLI UFFICI DEL C.R. CAMPANIA .....</b>	<b>112</b>
<b>AMBULANZA NEI CAMPIONATI REGIONALI.....</b>	<b>112</b>
<b>DEROGA APPLICAZIONE ART. 40, COMMA 3 BIS – N.O.I.F. ....</b>	<b>113</b>

## COSTI DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2022-2023

Il Consiglio Direttivo C.R. Campania, in ottemperanza a quanto deliberato nella riunione del Consiglio Direttivo della L.N.D., tenutasi ad Assisi il 20 maggio scorso, ha determinato, che i diritti per l'iscrizione ai campionati della corrente stagione sportiva resteranno invariati.

Si ricorda, che sempre su delibera del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, anche per la corrente stagione sportiva (2022/2023) alle società di nuova affiliazione che si iscriveranno ai Campionati di Terza Categoria, di Calcio a Cinque Serie C2 e Serie D ed Eccellenza e Promozione Femminile, nonché alle società di puro settore che si assoceranno alla L.N.D., sarà riconosciuta la **totale esenzione del costo della tassa di iscrizione.**

Di seguito si riepilogano gli importi che le Società dovranno versare all'atto dell'iscrizione ai Campionati 2022/2023:

CAMPIONATO	IMPORTO STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 (°°)
ECCELLENZA	€ 4.500,00
ECCELLENZA FEMMINILE	€ 1.170,00
CALCIO A CINQUE – SERIE C1	€ 1.730,00
CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C1	€ 1.105,00
PROMOZIONE	€ 3.780,00
PRIMA CATEGORIA	€ 2.710,00
SECONDA CATEGORIA	€ 1.970,00
TERZA CATEGORIA	€ 1.150,00
TERZA CATEGORIA “RISERVE”	€ 760,00
JUNIORES REGIONALE – UNDER 19	€ 800,00
JUNIORES PROVINCIALE – UNDER 19	€ 710,00
TERZA CATEGORIA – UNDER 21	€ 1.150,00
TERZA CAT. – U. 21 “RISERVE”	€ 760,00
CALCIO A CINQUE – SERIE C2	€ 1.415,00
CALCIO A CINQUE – SERIE D	€ 1.185,00
CALCIO A CINQUE Under 19 “pure”	€ 850,00
CALCIO A CINQUE UNDER 21 – Maschile e Femminile	€ 460,00
CALCIO A CINQUE UNDER 19 Femminile “pure”	€ 850,00
ATTIVITÀ AMATORI	€ 1.650,00

(°°) all'importo va sommato il costo delle assicurazioni ai calciatori di € 27 x n. tesserati al 30.6.2022 e dei diritti di Segreteria federale e della LND.

## COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si pubblicano i seguenti **Comunicati Ufficiali** della F.I.G.C., peraltro già pubblicati in allegato al C.U. 166 del 31 maggio 2022 di questo C.R.

- n. 92 del 27 maggio 2022: C.U. n. 275/A della F.I.G.C. – termini e disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2022/2023, per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a Undici organizzati dai Comitati e dai Dipartimenti Interregionale e di Calcio Femminile della L.N.D.;
- n. 91 del 27 maggio 2022: C.U. n. 251/A della F.I.G.C. – termini e disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2022/2023, per le società Professionistiche di Serie A, Serie B e Serie C.

\* \* \* \* \*

## COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

La Lega Nazionale Dilettanti - in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 49, punto 1, lett. c), delle N.O.I.F. e all'art. 30, del Regolamento della L.N.D. - indice ed organizza, per la stagione sportiva 2022/2023, i Campionati, le competizioni agonistiche ed ogni altra attività ufficiale di competenza, secondo gli indirizzi generali ordinari fissati dalla Lega stessa. Considerati i termini previsti per la conclusione della Stagione Sportiva 2022/2023 al 30 Giugno 2023 e tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 49, N.O.I.F., si rende noto che al termine della Stagione Sportiva 2022/2023 si darà luogo alle eventuali gare di play-off e di play-out esclusivamente nell'ipotesi di conclusione dell'attività ordinariamente prevista. È fatta salva l'adozione di provvedimenti che – all'esito di eventuali indicazioni provenienti dalle Autorità sanitarie o, comunque, contenute in disposizioni legislative e relative al Covid-19 - si rendessero necessari successivamente alla pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale

**Resta, altresì, fermo quanto stabilito dalla norma transitoria all'art. 50 N.O.I.F., secondo il testo di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 317/A del 25 giugno 2021**

\* \* \* \* \*

## COMUNICAZIONI DEL C.R. CAMPANIA

### *COSTI ASSICURATIVI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023*

Anche per il 2022/2023, il premio assicurativo per ogni singolo calciatore (o calciatrice), inciderà, in misura rilevante, sul bilancio di ogni singola società. Gli oneri in argomento, infatti, in molti casi comportano l'aumento del corrispondente versamento per l'iscrizione ai Campionati di competenza. Il C.R. Campania, senza voler minimamente intervenire in un campo di autonoma determinazione delle società, ma esclusivamente a salvaguardia dei loro interessi economici, sottopone all'attenzione delle società medesime di valutare l'opportunità di svincolare i calciatori (o le calciatrici), eventualmente ritenuti in sovrannumero, sfruttando il primo periodo degli svincoli (**dal 1° al 14 luglio 2022 – ore 19.00**).

### *TUTELA ASSICURATIVA TESSERATI E DIRIGENTI L.N.D.*

***In ordine alla Tutela assicurativa di tesserati e dirigenti L.N.D. relativa alla corrente stagione sportiva 2022/2023, essa sarà oggetto di pubblicazione di un apposito Comunicato Ufficiale della LND, sul quale sono illustrate le modalità di denuncia e gestione dei sinistri.***

## *DURATA DEL VINCOLO DEI CALCIATORI SVINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 32 BIS DELLE N.O.I.F. DELLA F.I.G.C.*

Si ritiene opportuno ripubblicare quanto previsto dall'art. 32 bis delle N.O.I.F.:

1. I calciatori e le calciatrici che, entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagraficamente compiuto ovvero compiranno il 24° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza, con le modalità specificate al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di accordi economici pluriennali previsti al punto 7, del successivo articolo 94 ter e ai punti 2 e 8 dell'art. 94 quinquies.

2. Le istanze, da inviare, a pena di decadenza, nel periodo ricompreso tra il 15 Giugno ed il 15 Luglio, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle società di appartenenza con lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze inviate a mezzo lettera raccomandata o telegramma dovranno pervenire al Comitato o alla Divisione di appartenenza entro e non oltre il 30 luglio di ciascun anno. Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti direttamente interessate potranno proporre reclamo innanzi al Tribunale Federale – Sez. Tesseramenti, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento sul Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall'art. 30 del Codice di Giustizia Sportiva.

2 bis. A seguito dello svincolo per decadenza, il calciatore/calciatrice potrà essere tesserato/a per la sola durata di una stagione sportiva, al termine della quale sarà libero/a di diritto. In caso di sottoscrizione di accordi economici pluriennali, di cui ai successivi artt. 94 ter e 94 quinquies, la durata del tesseramento coinciderà con la durata dell'accordo economico.

3. Relativamente ai calciatori tesserati per società partecipanti al "Campionato Carnico", le istanze di cui al precedente punto 2 dovranno essere presentate entro e non oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla conclusione del medesimo Campionato.

### Norma transitoria.

La modifica al comma 1 entra in vigore:

- a) dal 1° luglio 2022 per i vincoli assunti ai sensi del nuovo comma 1 dell'art. 32 delle N.O.I.F.;
- b) dal 1° luglio 2023 per i vincoli assunti ai sensi del comma 1 dell'art. 32 delle N.O.I.F., vigente fino al 30 giugno 2022.

In tal caso le istanze di svincolo possono essere presentate dal 15 giugno 2023 al 15 luglio 2023

## CRITERI DI AMMISSIONE AI CAMPIONATI DI CATEGORIA SUPERIORE DELLA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

Le società che intendano presentare domanda di ammissione o riammissione alla categoria superiore **devono preventivamente comunicare la loro intenzione al C.R. Campania, a mezzo e-mail all'indirizzo [segreteria.campania@Ind.it](mailto:segreteria.campania@Ind.it)**, al fine di far attivare le procedure che consentiranno loro l'iscrizione dall'area riservata della propria pagina web. È consigliabile utilizzare il modello allegato al presente C.U.

## PREMESSA

Si riportano di seguito, **previo nulla-osta della Commissione di valutazione e ratifica dei citati "Criteri"**, i **Criteri** per l'ammissione alla Categoria superiore 2022/2023, salvo diverse, specifiche, determinazioni del Consiglio Direttivo del C.R. Campania, dovute a situazioni straordinarie.

I **Criteri** di ammissione / riammissione, nell'ambito del C.R. Campania, sono entrati in vigore nella stagione sportiva 1993/1994 e sono quindi stati rispettati, con coerente costanza, senza soluzione di continuità.

Ai fini della *certezza del diritto sportivo*, essi sono assolutamente conformi a quelli già in vigore per le precedenti ventotto stagioni sportive, fatti salvi gli aggiornamenti evolutivi, determinati o dalla volontà dei Delegati delle società in occasione delle Assemblee Regionali (esempi: l'estensione del beneficio dell'esonero dalle preclusioni quadriennali alle posizioni, oltre la prima, nella speciale graduatoria della *Coppa Disciplina*; i criteri e le modalità, di cui allo svolgimento in ordine al Campionato Regionale di Eccellenza, delle fasi dei *Play-off* e dei *Play-out*), oppure dalla necessità di corrispondere ad inderogabili esigenze, nel frattempo intervenute. In quest'ultima ipotesi, gli aggiornamenti dei **Criteri** sono stati doverosamente preannunciati (e lo saranno in futuro) con congruo ed adeguato anticipo: annuale, se sufficiente; quadriennale, se necessario; in taluni casi, più che quadriennale.

D'altro canto, la richiamata *certezza del diritto sportivo* individua la sua esplicazione concreta nella circostanza che le società di questo Comitato hanno certamente programmato la propria attività, di anno sportivo in anno sportivo, tenendo conto dei **Criteri** in argomento, peraltro ripetutamente pubblicati sul Comunicato Ufficiale di questo C.R.

Di conseguenza, il C.R. Campania – L.N.D. ha deliberato di confermare, nella sostanza e nelle linee generali, in ordine ai **Criteri** in parola: il **periodo temporale** (quadriennale) di riferimento; i **criteri di valutazione** (compresi quelli che concernono le società che abbiano proceduto a fusione, o a scissione, e non escluso il principio di priorità assoluta, a favore delle società eventualmente retrocesse *in eccedenza*); i **punteggi** (con ogni relativo *bonus*), *con aggiunta di bonus per la partecipazione ai play-off*: per le classifiche dell'attività agonistica; per la *Coppa Disciplina*; per l'attività giovanile; per la partecipazione ai *Corsi per Dirigenti Sportivi*; per gli anni d'ininterrotta affiliazione nell'ambito di una Lega della F.I.G.C., punteggio calcolato sulla base dei Campionati di partecipazione; le **penalità**; i **motivi di preclusione**; i **motivi di esonero dalle preclusioni**; le **modalità di presentazione** della domanda di ammissione / riammissione.

***N.B: Saranno esclusi i punteggi relativi alla stagione sportiva 2020/2021 (anche quelli di Coppa Disciplina).***

In via specifica, come già s'è fatto cenno, nel doveroso rispetto della volontà, chiaramente manifestata dai Delegati delle società del C.R. Campania – L.N.D., particolarmente in occasione dell'Assemblea Regionale Ordinaria del 27 novembre 1997, sono stati confermati gli aggiornamenti e le integrazioni già in vigore dalla stagione sportiva 1999/2000, con la valorizzazione delle posizioni, oltre la prima, nella speciale graduatoria della *Coppa Disciplina* nel quadriennio.

L'estensione del beneficio dell'esonero dalla preclusione (precedentemente circoscritto alle società prime classificate in *Coppa Disciplina*) è stato consentito anche dalla pubblicazione, nell'intero quadriennio di riferimento, delle relative graduatorie, non più limitate alle sole società prime classificate nelle graduatorie di *Coppa Disciplina* dei rispettivi Campionati.

**Al fine di evitare che la domanda di ammissione / riammissione (da inoltrare attraverso la procedura di dematerializzazione – firma elettronica) sia dichiarata nulla, si richiama l'attenzione su quanto stabilito al punto Modalità di presentazione della domanda di ammissione, in particolare ai nn. 2) e 4):**

- 2) disciplina i termini temporali e le modalità di recapito al C.R. Campania – L.N.D. (**da inoltrare attraverso la procedura di dematerializzazione – firma elettronica, sarà depositato a mano l’assegno circolare non trasferibile oppure presentare copia dell’avvento bonifico bancario**);
- 4) contestualmente alla domanda di ammissione, sarà trasmessa al C.R. Campania – L.N.D., con le modalità e nel rispetto dei termini temporali, iniziale e finale, di cui al precedente n. 2), la documentazione per l'iscrizione al Campionato, per il quale si propone la domanda medesima. In particolare, saranno trasmessi **esclusivamente attraverso la procedura di dematerializzazione – firma elettronica**: a) attestato di disponibilità di un campo di gioco, omologato per il Campionato al quale si chiede di partecipare e non al Campionato al quale si ha titolo di prendere parte; b) **versamento**, (*unico documento da depositare a mano nel caso di assegno circolare*), presso il C.R. Campania – L.N.D., contestualmente alla domanda di ammissione, da eseguire **a mezzo assegno circolare non trasferibile**, intestato: L.N.D. – C.R. Campania, **oppure a mezzo bonifico bancario con valuta di accredito sul C/C del C.R. Campania entro il termine di iscrizione del Campionato al quale si chiede di essere ammessi**.

In ordine alle domande di ammissione ai Campionati di Categoria superiore, sarà applicata una penalità di punti 10=(dieci) per la mancata partecipazione, con almeno un dirigente, da parte di ogni singola società istante, ai *Corsi per Dirigenti Sportivi*. Sarà invece attribuito un *bonus*, nella misura minima di tre punti, a favore delle società, che avranno partecipato con almeno tre dirigenti ai *Corsi* in argomento.

Sarà, altresì, attribuito un ulteriore punto, per ogni dirigente oltre l’indicato limite di tre (fino ad un massimo di cinque, per cinque o più dirigenti che abbiano partecipato ai *Corsi* in argomento).

Nella corrente stagione sportiva saranno indetti altri *Corsi per Dirigenti Sportivi*.

**Di seguito, si enunciano i Criteri di ammissione ai Campionati di Categoria superiore 2022/2023:**

**A) CRITERI DEI CAMPIONATI DI: ECCELLENZA – PROMOZIONE – PRIMA CATEGORIA E CRITERI SPECIALI DI AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA**

**PERIODO DI RIFERIMENTO:**

**STAGIONI SPORTIVE 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022**

I *Criteri*, di seguito pubblicati, sono in vigore per l’ammissione alla Categoria superiore, nella stagione sportiva 2022/2023, in relazione alle eventuali carenze nei singoli organici ed alla conseguenziale disponibilità di uno o più posti, vacanti nel rispettivo Campionato Regionale.

I Campionati Regionali interessati dai seguenti *Criteri* sono quelli di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria.

Le ammissioni al Campionato Regionale di Seconda Categoria, che è fondamentale Categoria di base, sono disciplinate da specifici e speciali *Criteri*, anche in deroga a quelli vigenti per i Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria. Nell’ambito dei *Criteri* speciali, stabiliti per l’ammissione / riammissione al Campionato Regionale di Seconda Categoria, si fa riferimento esclusivo (al fine del conseguimento di una congrua promozione dell’attività di base medesima, nell’ambito del C.R. Campania – L.N.D.), in ordine ad ogni singola società istante:

- 1) al comportamento disciplinare nel quadriennio 2018/2019 – 2021/2022;
- 2) agli anni di affiliazione e di ininterrotta attività sportiva.

**I modelli A/AMM (relativo alla domanda di ammissione ai Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria) e B/AMM (relativo alla domanda di ammissione al Campionato Regionale di Seconda Categoria) sono pubblicati in allegato al presente Comunicato Ufficiale n. 1 della corrente stagione sportiva (2022/2023) e dovranno essere inoltrati sempre attraverso la procedura di dematerializzazione.**

Le carenze in organico, in ordine al Campionato Regionale 2022/2023 di Eccellenza, e/o Promozione, e/o Prima Categoria, e/o Seconda Categoria, potranno verificarsi:

- 1) a seguito di eventuale esito – favorevole per le società campane – della stagione sportiva 2021/2022, in ordine al rapporto tra le società (per l'appunto, campane) retrocesse dal Campionato Nazionale di Serie D e quelle promosse a tale Campionato dall'Eccellenza campana;
- 2) a seguito di eventuale fusione, tra due o più società;
  - a seguito di eventuale rinuncia, di una o più società, al rispettivo Campionato di competenza (o di esclusione da esso).

### ***B) CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PRESENTATE DA SOCIETÀ CHE, NEL QUADRIENNIO DI RIFERIMENTO, ABBIANO PROCEDUTO A FUSIONE, O A SCISSIONE***

**In ordine alle società che, nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione, abbiano proceduto a fusione/i, ratificata/e dal Presidente della F.I.G.C. (non escluse quelle che saranno ratificate all'inizio dell'anno sportivo 2022/2023, in data antecedente la delibera, del C.R. Campania – L.N.D., relativa alle ammissioni / riammissioni ai Campionati di Categoria superiore 2022/2023), ai fini della validità della domanda di ammissione e del punteggio totale da determinare, si procederà come segue, nell'ordine:**

- a) sarà valutata la società dal titolo sportivo superiore all'atto della ratifica;
- b) in caso di fusione tra società aventi diritto allo stesso Campionato, sarà valutata, tra esse, esclusivamente quella col maggior punteggio complessivo all'atto della fusione. Per gli anni sportivi decorrenti dalla data di ratifica della fusione, il punteggio totale sarà computato mediante addizione dei punti conseguiti dalla società sorta dalla fusione.

**Eventuali preclusioni, anche a carico di una sola delle società fuse, comportano che a carico della società sorta dalla fusione gravino le preclusioni medesime. Per l'eventuale esonero dalle preclusioni, si farà riferimento, in ordine a qualsiasi ipotesi (anche nel caso di una o più preclusioni, a carico di ognuna delle società fuse):**

- 1) fino alla data di ratifica della fusione, esclusivamente alla/e società direttamente gravata/e da esse;
- 2) per gli anni sportivi decorrenti dalla data di ratifica della fusione, alla società sorta dalla fusione medesima.

In ordine alle società che, nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione, abbiano proceduto a scissione/i, ratificata/e dal Presidente della F.I.G.C., (non escluse quelle che saranno

ratificate all'inizio dell'anno sportivo 2022/2023, in data antecedente la delibera, del C.R. Campania – L.N.D., relativa alle ammissioni / riammissioni ai Campionati di Categoria superiore 2022/2023), ai fini della validità della domanda di ammissione e del punteggio totale da determinare, si procederà come segue, nell'ordine:

- A) ipotesi di scissione, che riguardi una delle società dei Campionati (Eccellenza; Promozione; Prima Categoria) dell'ambito di riferimento di questi *Criteri*, come società che conservi l'anzianità di affiliazione, **dalla quale si scinda** (come seconda società) un'altra entità sportiva (di *Calcio Femminile*, o di *Calcio a Cinque*): in tale ipotesi (come dall'art. 20, comma 5, N.O.I.F.), non si determinerà alcuna variazione, in relazione alla società medesima, per quel che concerne l'applicazione di questi *Criteri*, sia in ordine ai requisiti (ai fini della validità della domanda di ammissione), sia in ordine ai punteggi;
- B) ipotesi di scissione, che concerna una società, di uno dei Campionati (Eccellenza; Promozione; Prima Categoria) dell'ambito di riferimento di questi *Criteri*, **che si scinda** da un'altra entità sportiva (di *Calcio Femminile*, o di *Calcio a Cinque*), la quale ultima conservi l'anzianità di affiliazione: in tale ipotesi, la società (di Eccellenza; Promozione; Prima Categoria) scaturita dalla ratifica della scissione sarà considerata (nel rispetto dell'art. 20, comma 6, N.O.I.F.) di nuova affiliazione. Di conseguenza, essa rientrerà, con i relativi effetti negativi, nell'ambito di applicazione, di cui alla lettera G), n. 1), dei **Motivi di preclusione quadriennale**, di cui a questi *Criteri*.

In ordine alle preclusioni ed all'esonero da esse, valgono i criteri e le prescrizioni, di cui alle fusioni.

### ***C) PRINCIPIO DELLA PRIORITÀ ASSOLUTA A FAVORE DELLE SOCIETÀ CHE EVENTUALMENTE RETROCEDERANNO "IN ECCEDEXZA" DAL CAMPIONATO 2021/2022***

Il beneficio, di cui a questo paragrafo, è in vigore, a seguito delle retrocessioni in eccedenza, che si sarebbero potuti determinare al termine della stagione sportiva 2021/2022.

**È riservata priorità assoluta** (fino a copertura degli eventuali posti vacanti in organico, per qualsiasi motivo determinati), **ai fini della conservazione dei titoli sportivi di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria, alle società, che eventualmente sarebbero retrocesse in eccedenza**, al termine dell'anno sportivo 2021/2022, da uno dei Campionati medesimi.

Entro il limite della copertura degli eventuali posti vacanti in organico, le società beneficiarie sono esentate dall'obbligo di presentazione della domanda di riammissione.

Il beneficio dell'eventuale inserimento d'ufficio nell'organico del Campionato di Categoria superiore (rispetto a quello, al quale ogni singola società, destinataria del provvedimento, era retrocessa in eccedenza) non equivale a riammissione al Campionato di categoria superiore. Di conseguenza, fino alla validità del beneficio in argomento, le società che abbiano usufruito, nel quadriennio di riferimento, del beneficio del predetto inserimento d'ufficio, o che possano usufruirne in futuro, non saranno gravate da preclusione conseguente a precedente riammissione. A loro carico (in ragione della circostanza che la loro debba essere considerata una *non retrocessione*), non sarà neppure applicata la penalità, rispettivamente prevista per la retrocessione dal Campionato, al quale abbiano partecipato nella stagione sportiva immediatamente precedente.

## D) CRITERI DI VALUTAZIONE E DI DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO TOTALE QUADRIENNALE

- 1) Posizione di classifica: sommatoria quadriennale dei punteggi connessi alle posizioni conseguite in ogni singolo Campionato del quadriennio di riferimento della domanda di ammissione (con le precisazioni, di cui alla lettera E1, e compreso ogni singolo **bonus**, previsto da questi *Criteri*).
- 2) Posizione nella speciale graduatoria della *Coppa Disciplina*, in relazione ad ogni singola stagione sportiva del quadriennio di riferimento della domanda di ammissione, in ordine alla prima squadra ed (esclusivamente per i Campionati espressamente indicati negli appositi capoversi) all'eventuale "squadra riserve": con eventuale sommatoria quadriennale dei punteggi (nei limiti e con le eccezioni, di cui alla lettera E2, e compreso ogni singolo **bonus**, previsto da questi *Criteri*).
- 3) Attività giovanile, nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione: con eventuale sommatoria quadriennale dei punteggi (nei limiti e con le eccezioni, di cui alla lettera E3).
- 4) Partecipazione ai *Corsi per Dirigenti Sportivi*: con computo generale dei punteggi e delle penalità (nei limiti e con le eccezioni, di cui alla lettera E4, e compreso ogni singolo **bonus**, previsto da questi *Criteri*).
- 5) Durata dell'attività sportiva, ininterrotta, nell'ambito di una Lega Nazionale della F.I.G.C.: con punteggio da determinare nel rispetto di quanto stabilito alla lettera E5.
- 6) Penalità: con eventuale sommatoria quadriennale, nel rispetto di quanto stabilito alla lettera F).

## E) PUNTEGGI

### E1) POSIZIONE DI CLASSIFICA

Per ogni singola stagione sportiva nel quadriennio, riferita alla *prima squadra* (esclusivamente di *Calcio a Undici maschile*), nel rispettivo girone del Campionato, eventualmente superiore a quello di Eccellenza, ovvero in quello di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria e Terza Categoria (il punteggio viene riconosciuto anche nell'ipotesi di posizione *ex aequo* di due o più società, ad eccezione delle posizioni successivamente definite dalle fasi dei *Play-off* o dei *Play-out*, in ordine alle quali si farà riferimento alla classifica conseguenziale ai medesimi *Play-off* e *Play-out*):

- Prima classificata	punti 25
- Seconda classificata, dopo spareggio per il 1° posto	punti 22
- Seconda classificata, senza spareggio	punti 20
- Terza classificata	punti 18
- Quarta classificata	punti 15
- Quinta classificata	punti 12
- Sesta classificata	punti 10
- Settima classificata	punti 9
- Ottava classificata	punti 8
- Nona classificata	punti 7
- Decima classificata	punti 6
- Classificata dopo la decima	punti 0

In ordine alla **Coppa Italia Dilettanti**, sono attribuiti i seguenti punteggi, per ogni anno sportivo, nell'ambito del quadriennio di riferimento:

**punti cinque** a ciascuna delle due società eliminate al termine delle gare di semifinale della fase regionale;

**punti dieci** alla società perdente la gara di finale della fase regionale;

**punti quindici** alla società vincitrice della fase regionale.

In relazione alla fase nazionale, alle società di questo C.R. Campania saranno attribuiti ulteriori punti, cumulabili tra loro e cumulabili con i quindici della vittoria nella fase regionale, come segue:

**punti tre, in ragione di ogni qualificazione al turno successivo della fase nazionale**, compreso il primo turno;

**ulteriori punti quindici, in ragione della vittoria nella fase nazionale.**

In ordine alla **Coppa Campania di Promozione**, sono attribuiti i seguenti punteggi, per ogni anno sportivo, nell'ambito del quadriennio di riferimento:

**punti quindici** alla società perdente la gara di finale della fase regionale;

**punti trenta** alla società vincitrice della fase regionale.

Va sottolineato che in caso di rinuncia, alla gara di finale della Coppa Campania di Promozione, la società interessata perde l'eventuale diritto al punteggio così come innanzi indicato.

In ordine alla **Coppa Campania di Prima e Seconda Categoria**, sono attribuiti i seguenti punteggi, per ogni anno sportivo, nell'ambito del quadriennio di riferimento:

**punti tre** per la partecipazione alla manifestazione.

Saranno attribuiti ulteriori punti, come segue:

**punti tre** a ciascuna delle due società eliminate al termine delle gare di semifinale della manifestazione (Coppa Campania di Prima e/o Seconda Categoria);

**punti cinque** alla società perdente la gara di finale della manifestazione (Coppa Campania di Prima e/o Seconda Categoria);

**punti dieci** alla società vincitrice della manifestazione (Coppa Campania di Prima e/o Seconda Categoria).

Sarà, invece, gravata da **punti tre di penalità, nonché dalla mancata attribuzione di qualsiasi punteggio, relativo alla rispettiva posizione, eventualmente già acquisita, ogni società che abbia rinunciato anche ad una sola gara (o che sia stata sanzionata con la perdita della gara per inferiorità numerica, per qualsiasi motivo), in riferimento a qualsiasi turno della manifestazione** (Coppa Campania di Prima e/o Seconda Categoria).

Al punteggio da posizioni di classifica si aggiunge il seguente **"bonus" annuo**, corrispondente al Campionato al quale la società abbia partecipato in ciascuna delle quattro stagioni sportive di riferimento, anche nell'ipotesi di punteggio equivalente a zero in ordine alla posizione di classifica:

- Campionato superiore a quello di Eccellenza	<b>punti 16</b>
- Eccellenza	<b>punti 12</b>
- Promozione	<b>punti 8</b>
- Prima Categoria	<b>punti 4</b>

## E2) DISPUTA DELLE GARE DI PLAY-OFF NEL QUADRIENNIO

Al punteggio da posizioni di classifica si aggiunge il seguente "bonus" annuo, corrispondente al Campionato al quale la società abbia partecipato in ciascuna delle quattro stagioni sportive di riferimento a gare di play-off:

### SOCIETÀ ELIMINATE NEL PRIMO TURNO

- Eccellenza	punti 6
- Promozione	punti 3
- Prima Categoria	punti 1,80
- Seconda Categoria	punti 1,20
- Terza Categoria	punti 0,60

### SOCIETÀ ELIMINATE NEL SECONDO TURNO

- Eccellenza	punti 7
- Promozione	punti 3,50
- Prima Categoria	punti 2
- Seconda Categoria	punti 1,40
- Terza Categoria	punti 0,70

### SOCIETÀ ELIMINATE NELLE GARE DI SPAREGGIO PLAY-OFF

- Promozione	punti 5,50
- Prima Categoria	punti 4

## E3) POSIZIONI NELLA SPECIALE GRADUATORIA DELLA COPPA DISCIPLINA

Alla prima classificata (anche nell'ipotesi di posizione *ex aequo* di due o più società) nella **Coppa Disciplina**, riferita alla *prima squadra* ed all'eventuale "squadra riserve" (entrambe, esclusivamente di *Calcio a Undici* maschile), in Campionato eventualmente superiore a quello di Eccellenza, ovvero nei Campionati di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria, Terza Categoria, Terza Categoria Under 21, (dalla stagione sportiva 2018/2019 Under 19 ed Under 18 – Regionale e Provinciale – ), Regionale *Juniors* e di Attività Mista, Juniors – Under 17 vengono attribuiti, per ogni singola prima posizione nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione: **Punti 25**

L'attribuzione dei punteggi – relativi alle posizioni nella graduatoria della **Coppa Disciplina** – delle **società pure** di *Terza Categoria Under 21*, (dalla stagione sportiva 2018/2019 *Terza Categoria Under 19*), *Terza Categoria Under 18*, Attività Mista ed Under 17 è identica a quella delle società, che abbiano partecipato, ad uno degli indicati Campionati od Attività, con una propria "squadra riserve". I punteggi di **Coppa Disciplina** delle **società pure**, in ordine agli indicati Campionati od Attività, saranno valutati ed attribuiti esclusivamente a condizione che, per la società istante, l'attività, nell'ambito di una Lega della F.I.G.C., sia continuativa, nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione, senza alcuna interruzione, neppure relativa alla partecipazione esclusiva, anche per un solo anno sportivo, nell'ambito del *Settore per l'attività giovanile e scolastica*.

Alla prima classificata (anche nell'ipotesi di posizione *ex aequo* di due o più società) nella **Coppa Disciplina**, riferita alle **società pure** ed alle "squadre riserve" (*Juniors Under 19 Regionale / Provinciale e/o Attività Mista – Juniors Regionale / Provinciale e/o Attività Mista – Juniors 2000 / Under 17 – Terza Categoria – Terza Categoria Under 21*), vengono attribuiti, per ogni singola prima posizione nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione, in deroga a quanto stabilito al primo capoverso di questa lettera E3): **punti 15** (e non 25).

Alla prima classificata (anche nell'ipotesi di posizione *ex aequo* di due o più società) nella **Coppa Disciplina** del **Campionato Under 19 Provinciale e Juniors Provinciale** (sia per le **società pure**, sia per le "squadre

riserve”) vengono attribuiti, per ogni singola prima posizione nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione: **punti 5**

Alle società classificatesi, a seguire (anche nell’ipotesi di posizione *ex aequo* di due o più società), nella **Coppa Disciplina**, vengono attribuiti, per ogni singola stagione sportiva del quadriennio di riferimento della domanda di ammissione, punti corrispondenti a quelli della tabella relativa alla rispettiva posizione in Campionato (ossia, a titolo esemplificativo: venti punti alla seconda classificata nella graduatoria della **Coppa Disciplina** del rispettivo Campionato, diciotto alla terza classificata nella graduatoria medesima, e così via, con le sole eccezioni, relative al Campionato di Seconda Categoria, come indicate nel richiamo con l’asterisco \*), nei limiti di seguito specificati e con esclusione dei Campionati non espressamente elencati:

- fino alla terza classificata nella graduatoria della **Coppa Disciplina** del Campionato d’Eccellenza;
- fino alla quinta classificata nella graduatoria della **Coppa Disciplina** del Campionato di Promozione;
- fino all’ottava classificata nella graduatoria della **Coppa Disciplina** del Campionato di Prima Categoria;
- fino alla dodicesima classificata nella graduatoria della **Coppa Disciplina** del Campionato di Seconda Categoria \*;
- fino alla seconda classificata nella graduatoria della **Coppa Disciplina** del rispettivo Campionato Provinciale di Terza Categoria;
- fino alla **quinta classificata** nella graduatoria della **Coppa Disciplina** del Campionato Regionale *Juniors Under 19*, Regionale *Juniors* o di Attività Mista (per le “squadre riserve” e per le **società pure**) o del **Campionato Juniors / Under 18** \*\*.

\* *Alle società classificatesi nell’undicesima e nella dodicesima posizione saranno attribuiti, rispettivamente, punti 5=(cinque) e punti 4=(quattro);*

\*\* *Disposizione valida in ordine alle stagioni sportive, nelle quali sia stato – o sia, nel futuro – organizzato il Campionato Regionale Juniors e Juniors Under 19 Regionale (o quello Regionale di Attività Mista).*

**Il punteggio è stato e sarà attribuito fino alla quinta classificata, come segue: punti 15 alla prima classificata; punti 12 alla seconda; punti 10 alla terza; punti 9 alla quarta; punti 8 alla quinta.**

Sarà attribuito il seguente "**bonus**" in relazione ad ogni **stagione sportiva** per la quale la singola società abbia conseguito il punteggio, relativo alla **prima posizione in Coppa Disciplina** (sono assolutamente escluse, dall’attribuzione del "**bonus**", le società classificatesi nelle posizioni successive alla prima):

- <b>Campionato superiore a quello di Eccellenza</b>	<b>punti 16</b>
- <b>Eccellenza</b>	<b>punti 12</b>
- <b>Promozione</b>	<b>punti 8</b>
- <b>Prima Categoria</b>	<b>punti 4</b>
- <b>Seconda Categoria</b>	<b>punti 2</b>

#### *E4) ATTIVITÀ GIOVANILE*

(esclusivamente di *Calcio a Undici maschile*, comprese le società “pure” di Terza Categoria *Under 19*, Terza Categoria *Under 18*) nell’ambito della Lega Nazionale Dilettanti e/o del *Settore per l’attività giovanile e scolastica*, per ogni stagione sportiva, con esclusione dei Campionati o *Tornei*, in relazione ai quali la singola squadra sia stata esclusa dalla classifica finale, o abbia comunque totalizzato quattro rinunce a gare:

- per ogni squadra **Under 19 Regionale, Under 18 Regionale, Juniores Nazionale, Juniores Regionale, di Attività Mista, Under 17, Under 19 e Under 18 Provinciale, Juniores Provinciale**  
punti 4
- per ogni singola squadra **Allievi o Under 17 / Under 16 (Regionali o Provinciali, fascia sperimentale inclusa), o Giovanissimi o Under 15 (Regionali o Provinciali, fascia sperimentale inclusa)**  
punti 1
- per ogni singola squadra **Esordienti o Pulcini** punti 0,50

In relazione ad ogni singolo anno sportivo, ad ogni società **vincitrice, con la propria prima squadra di Terza Categoria Under 19, o con la propria "squadra riserve", del rispettivo girone del Campionato Juniores Regionale o di Attività Mista**, saranno attribuiti punti, come di seguito specificati:

- **punti sei** (anche eventualmente cumulabili, nell'ipotesi di due o più vittorie nei rispettivi gironi, nel quadriennio).

In relazione ad ogni singolo anno sportivo, ad ogni società **classificatasi fino al terzo posto (anche ex aequo)** nel rispettivo girone del Campionato *Juniores Regionale*, o di Attività Mista, **o Juniores Under 18** punti, come di seguito specificati:

- **punti tre** (anche eventualmente cumulabili, nell'ipotesi di due o più vittorie nei rispettivi gironi, nel quadriennio).

In relazione ad ogni singolo anno sportivo, ad ogni società **vincitrice, con la propria prima squadra di Terza Categoria Under 19, Terza Categoria Under 18 o Under 18**, del titolo regionale saranno attribuiti punti, come di seguito specificati:

- **punti quindici** (anche eventualmente cumulabili, nell'ipotesi di due o più titoli regionali, nel quadriennio).

Sono attribuiti, altresì, i seguenti, ulteriori punti:

- a) alla società **finalista, con la propria prima squadra di Terza Categoria Under 19, Terza Categoria Under 18 o Juniores Under 18** (anche eventualmente cumulabili, nell'ipotesi di due o più seconde posizioni nazionali, nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione): – **punti dodici**.
- b) alla società **vincitrice, con la propria squadra di Terza Categoria Under 19, Terza Categoria Under 19 o Under 18** (anche eventualmente cumulabili, nell'ipotesi di due o più seconde posizioni nazionali, nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione):- **punti venti**.

Sarà gravata da **punti tre di penalità, nonché dalla mancata attribuzione dei punti, relativi alla partecipazione annuale, ogni società che abbia rinunciato, con la propria prima squadra di Terza Categoria Under 19, Terza Categoria Under 18 o Juniores Under 18** (a livello Regionale, o Provinciale). Ai fini della penalizzazione in argomento, saranno computate anche le gare, in riferimento alle quali la prima squadra di **Terza Categoria Under 19 Terza Categoria Under 18 o Under 18**, o la "squadra riserve", sia stata sanzionata con la *gara persa per inferiorità numerica sopravvenuta nel corso della gara*.

Sarà gravata da **punti tre di penalità, nonché dalla mancata attribuzione dei punti, relativi alla partecipazione annuale, ogni società, di Eccellenza o di Promozione**, che, con la propria "squadra riserve", **abbia rinunciato alla partecipazione annuale al Campionato Juniores, o di Attività Mista o eventualmente autorizzata: Under 18** (a livello Regionale, o Provinciale), o *ne sia stata esclusa*, per aver superato il numero massimo consentito di rinunce a gare.

Nessuna penalità viene addebitata e nessun punteggio viene attribuito – fatti salvi esclusivamente quattro punti relativi alla tabella dei punteggi, di cui al primo capoverso di questa lettera E4) in ordine all'eventuale partecipazione al Campionato Nazionale *Juniores*, in ragione della circostanza che trattasi di

attività che esula da quella del C.R. Campania; è autorizzata in via straordinaria; contraddice l'esigenza di incentivazione e valorizzazione del Campionato Regionale *Juniors / Under 19* (o di Attività Mista) o **Juniors Under 18**. Non sono escluse, dalla mancata attribuzione di punteggio in ordine al Campionato Nazionale *Juniors*, neppure le eventuali, seguenti risultanze: la prima posizione nel rispettivo girone; la qualificazione alla fase finale; la qualificazione ai turni successivi nell'ambito della fase finale; la vittoria nella gara di finale nazionale.

In analogia a quanto disposto in ordine alla *Coppa Disciplina* e come già indicato in questo paragrafo, l'attribuzione dei punteggi – relativi alle posizioni di classifica, sia per i gironi iniziali, sia per le fasi successive, Regionale e/o Nazionale – delle **società pure** di *Terza Categoria Under 21*, di *Terza Categoria Under 19*, *Terza Categoria Under 18*, Attività Mista, **Juniors Under 18** è identica a quella delle società, che abbiano partecipato, ad uno degli indicati Campionati od Attività, con una propria "squadra riserve". Analogamente, è identica la penalità, in relazione all'eventuale rinuncia a più di una gara nel rispettivo girone di uno degli indicati Campionati. I punteggi di classifica delle **società pure**, in ordine agli indicati Campionati od Attività, saranno valutati ed attribuiti (in una con l'addebito delle eventuali, richiamate penalità) esclusivamente a condizione che, per la società istante, l'attività, nell'ambito di una Lega della F.I.G.C., sia continuativa, nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione, senza alcuna interruzione, neppure relativa alla partecipazione esclusiva, anche per un solo anno sportivo, nell'ambito del *Settore per l'attività giovanile e scolastica*.

#### *E5) ATTIVITÀ DI CALCIO FEMMINILE*

Eccellenza di *Calcio a Undici* femminile nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti, per ogni stagione sportiva, senza considerare i Campionati, in relazione ai quali la squadra sia stata esclusa dalla classifica finale, o abbia comunque totalizzato due rinunce a gara: **punti 5**

#### *E6) PARTECIPAZIONE AI CORSI PER DIRIGENTI SPORTIVI*

La partecipazione con almeno un dirigente ai Corsi per Dirigenti Sportivi, indetti da questo C.R., sia ad uno di quelli già conclusi, comporta la non applicazione della penalità di 10 punti, così come riportato alla lettera F) di questi *Criteri (Penalità)*.

La partecipazione con almeno tre dirigenti ai Corsi in argomento, non esclusi quelli che si terranno nella corrente stagione sportiva, prevede l'attribuzione di un "**bonus**" determinato come segue:

Partecipazione di <b>almeno tre dirigenti</b>	<b>punti 3</b>
Partecipazione di <b>almeno quattro dirigenti</b>	<b>punti 4</b>
Partecipazione di <b>almeno cinque dirigenti</b>	<b>punti 5</b>
Partecipazione di <b>sei, o più dirigenti</b>	<b>punti 5</b>

Per le penalità ed il *bonus*, saranno tenuti in considerazione tutti i *Corsi* tenuti in precedenza (ossia, tutti i *Corsi* a partire dalla stagione sportiva 1992/93 in poi e conclusi al 30 giugno 2022).

#### *E7) AFFILIAZIONE ED ATTIVITÀ SPORTIVA*

Esclusivamente di *Calcio a Undici maschile*, senza interruzione alcuna per la partecipazione esclusiva all'attività di *Calcio Femminile*, o di *Calcio a Cinque*, nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione. Per ogni stagione sportiva di affiliazione nell'ambito di una Lega della F.I.G.C., senza soluzione di continuità e con il **limite massimo degli ultimi anni 45 sportivi** (non saranno computati gli anni di eventuale affiliazione ed attività, anche riferite esclusivamente all'ambito del *Settore per l'attività giovanile e scolastica*, precedenti l'affiliazione ed attività sportiva nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti), vengono attribuiti punteggi per ogni anno sportivo, a seconda del Campionato di partecipazione, come segue:

- Eccellenza	<b>punti 5</b>	<b>(per ogni anno sportivo di partecipazione)</b>
- Promozione	<b>punti 2,5</b>	<b>(per ogni anno sportivo di partecipazione)</b>

- Prima Categoria                      punti 1,5 (per ogni anno sportivo di partecipazione)
- Seconda Categoria                    punti 1 (per ogni anno sportivo di partecipazione)
- Terza Categoria                        punti 0,5 (per ogni anno sportivo di partecipazione)

nel limite massimo degli ultimi 45=quarantacinque anni sportivi.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio da affiliazione, di cui a questa lettera E6), si individua come interruzione dell'attività sportiva nell'ambito di una Lega della F.I.G.C. anche l'eventuale attività, svolta in via esclusiva, per una o più stagioni sportive, nell'ambito del *Settore per l'attività giovanile e scolastica della F.I.G.C., o partecipazione ad attività diversa da quella di calcio a undici maschile.*

## F) PENALITÀ

**Penalità da retrocessione** – Da detrarre dal punteggio totale, conseguito in riferimento al quadriennio, in ragione di ogni eventuale **retrocessione** al Campionato inferiore nella singola stagione sportiva, ad eccezione delle retrocessioni *in eccedenza*, superate da *inserimento d'ufficio*, come specificato alla lettera C) di questi *Criteri*:

- da un Campionato superiore a quello di Eccellenza                      punti – 2
- dall'Eccellenza    punti – 4 (\*)
- dalla Promozione    punti – 8 (\*)
- dalla Prima Categoria    punti –12 (\*)
- dalla Seconda Categoria    punti –12 (\*)

(\*) *La penalità vige anche per le retrocessioni a seguito della fase dei Play-out.*

**Penalità relativa al campo di gioco** – Complessiva ed unica, per qualsiasi categoria, da detrarre dal punteggio totale, conseguito in riferimento al quadriennio, in ragione della non coincidenza, riferita all'anno sportivo 2021/2022, del **campo di gioco** con il Comune, nel quale la singola società risulti avere sede, con le seguenti eccezioni: *a) l'ipotesi che non esista, nel Comune della sede federale della società, un campo di gioco omologato per il Campionato al quale la società medesima abbia partecipato nell'anno sportivo 2021/2022; b) il caso di indisponibilità, del campo del Comune in argomento, documentata all'atto dell'iscrizione al Campionato di competenza 2021/2022, o comunque non oltre il 7 ottobre 2021); c) la circostanza che il Comune del campo di gioco e quello della sede sociale siano confinanti: punti – 20*

**Penalità relativa ai Corsi per Dirigenti Sportivi** – Da detrarre dal punteggio totale, conseguito in ordine al quadriennio di riferimento della domanda di ammissione, in ragione della **mancata partecipazione, con almeno un dirigente, ad uno dei Corsi per Dirigenti Sportivi**, già organizzati da questo C.R: **punti –10**

## G) MOTIVI DI PRECLUSIONE QUADRIENNALE

Sono in vigore i seguenti motivi di **preclusione quadriennale** all'ammissione, relativi, per ogni singola società istante:

- A) al numero di anni, inferiore a quattro compiuti, di affiliazione ed attività nell'ambito di una Lega, come dal n. 1 di questa lettera G) dei *Criteri*;
- B) alle motivazioni, espressamente specificate ai nn. da 2) a 11) di questa lettera G) dei *Criteri*, **in ordine al quadriennio di riferimento della rispettiva domanda di ammissione.**

Con specifica in dettaglio, i motivi di preclusione quadriennale sono quelli di seguito enunciati:

- C) *in ordine alla temporalità quadriennale del periodo di riferimento, come dalla lettera A) di questi Criteri:*
- 1) *affiliazione, nell'ambito di una Lega della F.I.G.C. e partecipazione ai relativi Campionati, successivi alla stagione sportiva 2018/2019, nel rispetto di quanto stabilito alla lettera E5) di questi Criteri;*
- D) *in ragione della gravità, sotto il profilo della violazione dei principi ispiratori dell'attività sportiva, dello/degli episodio/i di riferimento, i cui provvedimenti disciplinari, relativi ad una o più squadre della stessa società, siano stati pubblicati (entro il giorno della scadenza dei termini per la presentazione della domanda di ammissione) sui Comunicati Ufficiali del C.R. Campania – L.N.D., ovvero, esclusivamente in ordine all'attività della L.N.D., sui Comunicati Ufficiali delle Delegazioni Provinciali di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno:*
- 2) *uno o più illeciti sportivi, od una o più violazioni della normativa antidoping, sanzionati, in qualsiasi misura, anche attraverso un singolo tesserato;*
  - 3) *squalifica del campo di gioco (sono considerate tali anche le sanzioni di gare a porte chiuse deliberate dagli Organi di Giustizia Sportiva), complessivamente superiore a quattro giornate (anche mediante sommatoria tra due o più squadre della stessa società, svolgenti attività nell'ambito della L.N.D.);*
  - 4) *singola inibizione, per qualsiasi motivazione (inclusa quella in applicazione della normativa, di cui all'art. 11 bis C.G.S. – “Violazione della clausola compromissoria” – in ordine all'art. 27, comma 2, dello Statuto della F.I.G.C.), a carico di persona indicata, sul C.U. di pubblicazione, come dirigente, eccedente il limite temporale di anni uno; singola inibizione, a carico di tecnico, o di altra persona, non indicata sul C.U. di pubblicazione come dirigente (ad esempio, massaggiatore o “assistente di parte dell'arbitro”), eccedente il limite temporale di anni tre; singola squalifica, a carico di calciatore, eccedente il limite temporale di anni tre;*
- E) *in ragione dell'esigenza di assicurare parità di trattamento, in conformità a questi Criteri, ad ogni società / associazione sportiva dilettantistica del C.R. Campania – L.N.D.:*
- 5) *precedente ammissione, nell'ambito del C.R. Campania – L.N.D., riferita ai Campionati di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria (con espressa esclusione dell'ammissione al Campionato di Seconda Categoria). **In deroga ai principi generali in ordine all'esonero dalle preclusioni, la preclusione in argomento non può essere sanata, neppure da alcuna posizione in Coppa Disciplina, per il periodo temporale di due anni sportivi (ovvero, se la società istante sia stata ammessa al Campionato di categoria superiore nelle stagioni sportive 2020/2021 e/o 2021/2022);***
- F) *in ragione della gravità, sotto il profilo del nocumento alla regolarità dell'attività sportiva, dello/degli episodio/i di riferimento, che si siano verificati in una o più stagioni sportive del quadriennio di riferimento della domanda di ammissione:*
- 6) *rinuncia/e, riferita/e esclusivamente ai Campionati di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria, all'iscrizione al Campionato di competenza (ovvero – su decisione del competente organo della F.I.G.C., o su determinazione del C.R. Campania – mancata/e ammissione/i ad esso), ad eccezione della rinuncia all'iscrizione, o della mancata ammissione, al Campionato Regionale di Seconda Categoria (in conformità alle coerenti e costanti determinazioni in argomento, fin dal C.U. n. 11 del 19 agosto 1993, anche in analogia alla *non preclusione*, di cui all'ammissione al Campionato medesimo);*
  - 7) *rinuncia, nel corso di un singolo Campionato di competenza della prima squadra, ad un numero di gare superiore a due (preclusione tra l'altro superata dalla circostanza che una società viene esclusa dal Campionato alla seconda rinuncia);*
  - 8) *esclusione dalla classifica del singolo Campionato di competenza della prima squadra;*

- G) *in ragione della particolare negatività (aggravata – per alcuni di essi – dalla qualificazione di “attività giovanile della Lega Nazionale Dilettanti”, attribuita ai relativi Campionati) dello/degli episodio/i di riferimento:*
- 9) esclusione, per motivi disciplinari, dal Campionato della eventuale “squadra riserve” (Terza Categoria, Terza Categoria Under 19, Terza Categoria Under 18, Juniores Under 19/Juniores/Attività Mista, Juniores 2002 / Under 18;**
- H) *in ragione della gravità, sia della violazione dell’ordinamento sportivo, sia della lesione alla sua autonomia, che si configurano nello/negli episodi di riferimento:*
- 10) penalizzazione/i in classifica (disposta/e a seguito di violazioni successive alla data di pubblicazione di questo Comunicato Ufficiale), in applicazione della normativa, di cui all’art. 34 C.G.S. (“Violazione del vincolo di giustizia”), in relazione all’art. 30, comma 2, dello Statuto della F.I.G.C.;**
- I) **in ragione del grave nocimento che ne deriverebbe, sotto il profilo della regolarità dei Campionati:**
- 11) mancata presentazione, per qualsiasi motivo, nell’ambito di questo C.R. Campania – L.N.D.:**
- a) **ad una gara (anche ad una sola, delle due eventuali gare di andata e ritorno), di spareggio (sia in ordine ai Play-off e/o ai Play-out dei Campionati Regionali d’Eccellenza e/o di Promozione, sia di qualsiasi altra Categoria), sia che essa sia finalizzata alla conservazione del titolo sportivo d’appartenenza della relativa società, sia che essa sia finalizzata all’acquisizione del titolo sportivo della Categoria superiore;**
- b) **ad una gara (anche ad una sola, delle due eventuali gare di andata e ritorno) dei quarti di finale, di semifinale, o di finale della Fase Regionale della Coppa Italia Dilettanti, e/o delle Coppe, Regionali e/o Provinciali (di Promozione, di Prima, Seconda e Terza Categoria), organizzate nell’ambito di questo C.R.;**
- c) **ad una gara (anche ad una sola, delle due eventuali gare di andata e ritorno) della Fase Nazionale della Coppa Italia Dilettanti.**

### ***ESONERO DALLE PRECLUSIONI QUADRIENNALI***

Nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione, l’esonero dalle preclusioni quadriennali (sia quello da prima posizione, sia quello di cui alle posizioni successive), sarà valido ed efficace sia nell’ipotesi che la preclusione preceda la posizione, nella graduatoria della *Coppa Disciplina*, che comporta il beneficio dell’esonero, sia nell’ipotesi che la preclusione sia successiva, rispetto al conseguimento della posizione, nella graduatoria della *Coppa Disciplina* medesima, dalla quale consegue la neutralizzazione della preclusione quadriennale stessa.

**Sarà sempre e comunque esclusa, dal beneficio del relativo esonero, la preclusione quadriennale, di cui al n. 2 della lettera G): uno o più illeciti sportivi, sanzionati anche attraverso un singolo tesserato.**

**In relazione alla preclusione, di cui al n. 5 della lettera G), come già indicato nel suo testo, in deroga ai principi generali in ordine all’esonero dalle preclusioni, la preclusione in argomento non può essere sanata, neppure da alcuna posizione in Coppa Disciplina, per il periodo temporale di due anni sportivi (ovvero, se la società istante sia stata ammessa al Campionato di categoria superiore nelle stagioni sportive 2020/2021 e/o 2021/2022).**

Come già precisato nella *Premessa* di questi *Criteri*, il beneficio dell’esonero dalle preclusioni quadriennali (precedentemente circoscritto alle società prime classificate in *Coppa Disciplina*) è stato – nel doveroso

rispetto della volontà dei Delegati delle società, in occasione dell'Assemblea Regionale Ordinaria del 27 novembre 1997 – ampliato in conformità all'analogia estensione, relativa all'attribuzione del punteggio, come indicata alla lettera E3) di questi *Criteri*. Qui di seguito, l'estensione del beneficio (dell'esonero dalle preclusioni quadriennali, in ragione della posizione in *Coppa Disciplina*) viene riportata integralmente:

- fino alla terza classificata nella graduatoria della *Coppa Disciplina* del Campionato d'Eccellenza;
- fino alla quinta classificata nella graduatoria della *Coppa Disciplina* del Campionato di Promozione;
- fino all'ottava classificata nella graduatoria della *Coppa Disciplina* del Campionato di Prima Categoria;
- fino alla dodicesima classificata nella graduatoria della *Coppa Disciplina* del Campionato di Seconda Categoria;
- fino alla seconda classificata nella graduatoria della *Coppa Disciplina* del rispettivo Campionato Provinciale di Terza Categoria;
- fino alla **quinta classificata** nella graduatoria della *Coppa Disciplina* del Campionato Regionale *Juniors Under 19*, Regionale *Juniors*, o di Attività Mista, ***Juniors Under 18*** (esclusivamente per le "squadre riserve" di *Calcio a Undici* maschile) \*\*\*;
- fino alla **quinta classificata** nella graduatoria della *Coppa Disciplina* del Campionato Regionale *Juniors Under 19*, Regionale *Juniors*, o di Attività Mista, ***Juniors Under 18*** (esclusivamente per le **società pure** di *Calcio a Undici* maschile) \*\*\*.

\*\*\* Questa disposizione è valida in ordine alle stagioni sportive, nelle quali sia stato – oppure sia, nel futuro – organizzato il Campionato Regionale *Juniors Under 19*, Regionale *Juniors* (insieme con alternativa a – quello Regionale di Attività Mista).

Costituisce, *de iure*, motivo di esonero dalle preclusioni quadriennali, ogni provvedimento straordinario, eventualmente adottato dalla F.I.G.C. (in data antecedente la delibera, del C.R. Campania – L.N.D., relativa alle ammissioni / riammissioni ai Campionati di Categoria superiore 2022/2023), che – a favore di una, o più, tra le società che abbiano presentato la relativa domanda di ammissione – annulli uno, o più, tra i **Motivi di preclusione quadriennale**, prescritti alla lettera G) di questi *Criteri*, fatta salva l'eccezione, di cui al secondo capoverso di questa lettera H) dei *Criteri* medesimi.

**Fermo restando la deroga, di cui al n. 5 della lettera G)**, in ordine all'efficacia del beneficio dell'esonero dalle preclusioni quadriennali, di cui alla lettera G) di questi *Criteri*, contraddistinte dai nn. 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), vigono (sulla base della delibera del C.R. Campania – L.N.D., di cui al Comunicato Ufficiale n. 16 del 9 settembre 1993 del Comitato medesimo ed in doverosa applicazione dei criteri analogici) le seguenti disposizioni, in relazione al quadriennio di riferimento della domanda di ammissione:

- A) la *prima posizione* nella graduatoria della *Coppa Disciplina* – in uno degli anni sportivi del quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione ed in uno dei Campionati, di cui alla lettera E3 di questi *Criteri* – neutralizza una o più preclusioni quadriennali, verificatesi nel periodo di riferimento della domanda di ammissione;
- B) alla società beneficiaria dell'esonero, anche relativo ad una sola preclusione quadriennale, non sono attribuiti né il punteggio relativo alla prima posizione nella graduatoria della *Coppa Disciplina*, né il relativo *bonus*;
- C) nell'ipotesi che una singola società, gravata da **una sola preclusione**, nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione, abbia conseguito, nella graduatoria della *Coppa Disciplina* nel quadriennio medesimo, due o più prime posizioni, oppure due o più posizioni valide ai fini dell'estensione del beneficio dell'esonero dalle preclusioni quadriennali, vigono le seguenti disposizioni:

- D) la prima posizione (o comunque la posizione), con punteggio eventualmente più favorevole alla società istante, neutralizzerà la preclusione (senza attribuzione, in ordine alla *Coppa Disciplina* medesima, né del punteggio corrispondente alla cennata prima posizione nella relativa graduatoria, né di eventuale *bonus*);
- E) la prima posizione residua (o le altre, se ne residueranno due, o più), o comunque la/e posizione/i residua/e, con punteggio eventualmente meno favorevole alla società istante – senza attribuzione, in ordine alla *Coppa Disciplina* medesima, dell'eventuale (o degli eventuali) *bonus* – sarà/saranno computata/e ai fini del punteggio per l'ammissione;
- F) nell'ipotesi che una singola società, gravata da **due o più preclusioni**, nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione, abbia conseguito, nella graduatoria della *Coppa Disciplina*, nel quadriennio medesimo, due o più prime posizioni nella graduatoria della *Coppa Disciplina*, oppure due o più posizioni valide ai fini dell'estensione del beneficio dell'esonero dalle preclusioni quadriennali, ad evitare – ad esempio – che una singola società, sempre sulla base degli stessi meriti sportivi, possa usufruire del beneficio dell'ammissione per più anni consecutivi, superando la preclusione da precedente ammissione proprio in ragione delle ripetute posizioni in *Coppa Disciplina*, vigono le seguenti disposizioni:
- G) le prime posizioni (anche in numero di due, o di più di due) nella graduatoria della *Coppa Disciplina*, nel quadriennio, indipendentemente dal loro numero, varranno esclusivamente a neutralizzare le preclusioni stesse, indipendentemente dal loro numero, senza attribuzione, in ordine alla *Coppa Disciplina* medesima, né del punteggio corrispondente alle rispettive posizioni nella relativa graduatoria, né di eventuale *bonus*;
- H) ad ognuna delle altre posizioni nella graduatoria della *Coppa Disciplina*, nel quadriennio – nei limiti indicati in ordine all'estensione del beneficio dell'esonero dalle preclusioni quadriennali – corrisponde l'esonero da una singola preclusione quadriennale, senza attribuzione, in ordine alla *Coppa Disciplina* medesima, né del punteggio corrispondente alle rispettive posizioni nella relativa graduatoria, né di eventuale *bonus*.

### ***MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE***

Le domande saranno considerate valide se presentate con decorrenza dal primo giorno utile per le iscrizioni al Campionato di riferimento. Le domande presentate in data antecedente al primo giorno d'iscrizione al Campionato di riferimento saranno nulle e dovranno essere ripresentate nel periodo temporale prescritto.

- 1) Ai fini della necessaria esattezza del versamento, le società istanti avranno cura di informarsi preventivamente, presso l'Ufficio Amministrativo del Comitato (o potranno verificarlo nella loro "area riservata" della procedura *on-line*), dell'importo risultante, alla chiusura dell'anno sportivo 2021/2022, quale saldo attivo o passivo (rispettivamente da detrarre, o da aggiungere al versamento dell'importo relativo all'iscrizione).
- 2) I termini temporali da rispettare, a pena di nullità, per la presentazione della domanda di ammissione, sono pubblicati sul presente Comunicato Ufficiale n. 1 dell'anno sportivo 2022/2023.
- 3) Le **modalità di presentazione**, come enunciate in questo paragrafo dovranno essere rispettate a pena di nullità della relativa domanda di ammissione.
- 4) *La domanda di ammissione dovrà essere redatta, timbrata e sottoscritta sull'apposito modello (pubblicato in allegato al presente Comunicato Ufficiale n. 1, del C.R. Campania – L.N.D., relativo alla stagione sportiva 2022/2023), da ogni singola società interessata, previa sua integrale compilazione, nel rispetto di tutte le modalità, enunciate.*

- 5) dovrà essere recapitata al C.R. Campania – L.N.D., **esclusivamente attraverso la procedura di dematerializzazione – firma elettronica**, con decorrenza dal primo giorno utile d’iscrizione al Campionato di riferimento **ed entro il termine fissato**, quale scadenza per le domande di ammissione, sul presente Comunicato Ufficiale n. 1, del C.R. Campania – L.N.D., relativo alla stagione sportiva 2022/2023. Saranno nulle le domande, che precederanno il primo giorno d’iscrizione al Campionato di riferimento, o che non perverranno al C.R. Campania entro il termine, di cui al richiamato C.U. n. 1, con le modalità innanzi indicate;
- 6) eventuali proroghe all’iscrizione al singolo Campionato, che saranno eventualmente concesse alle società aventi diritto, non comporteranno la proroga automatica della presentazione della domanda di ammissione, la quale proroga dovrà, eventualmente, essere appositamente deliberata ed espressamente pubblicata sul Comunicato Ufficiale;
- 7) contestualmente alla domanda di ammissione, sarà trasmessa al C.R. Campania – L.N.D., con le modalità e nel rispetto dei termini temporali, iniziale e finale, di cui al precedente n. 2), la documentazione per l’iscrizione al Campionato, per il quale si propone la domanda medesima. In particolare, saranno trasmessi **esclusivamente attraverso la procedura di dematerializzazione – firma elettronica**:
- a) attestato di disponibilità di un campo di gioco, omologato per il Campionato al quale si chiede di partecipare e non al Campionato al quale si ha titolo di prendere parte;
- b) **versamento da eseguire a mezzo assegno circolare non trasferibile**, intestato: L.N.D. – C.R. Campania (**unico documento da depositare a mano**, presso il C.R. Campania – L.N.D., contestualmente alla domanda di ammissione,), **oppure a mezzo bonifico bancario con valuta accreditata entro i termini di scadenza ordinatori dell’iscrizione al Campionato al quale si chiede di essere ammessi.**

Dal Sito Internet del C.R. Campania ([campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)), nella sezione *Comunicati Ufficiali*, possono essere consultati i Comunicati Ufficiali delle stagioni sportive del quadriennio di riferimento, al fine di reperire tutte le informazioni utili per la redazione puntuale della domanda di ammissione.

La società che indichi, nella domanda di ammissione, dati non corrispondenti al vero, sarà deferita al Tribunale Federale Territoriale;

Alle società **non ammesse**, al Campionato di Categoria superiore 2022/2023, sarà immediatamente restituita, **previa richiesta** scritta, la differenza d’iscrizione.

Alle società **non ammesse**, al Campionato di Categoria superiore 2022/2023, non è consentita, neppure per causa di forza maggiore, la rinuncia al Campionato di competenza, se la relativa comunicazione pervenga al C.R. Campania in data successiva a quella del deposito della domanda di ammissione. L’eventuale rinuncia alla partecipazione al Campionato di competenza comporterà l’incameramento, al capitolo **“Ammende per rinuncia”** dell’importo totale, di cui alla domanda di ammissione, incluso l’eventuale saldo attivo, utilizzato ad integrazione.

Alle società **ammesse** al Campionato di Categoria superiore 2022/2023 non sono consentite, neppure per causa di forza maggiore, né la rinuncia al Campionato, al quale esse siano state ammesse, né la rinuncia al Campionato, al quale avrebbero avuto titolo a partecipare, in ragione dell’esito sportivo della stagione sportiva 2021/2022, se la relativa comunicazione pervenga al C.R. Campania in data successiva a quella del deposito della domanda di ammissione: una delle due eventuali rinunce, di cui a questo capoverso, comporterà l’incameramento, al capitolo **“Ammende per rinuncia”**, dell’importo totale, di cui alla domanda di ammissione, incluso l’eventuale saldo attivo, utilizzato ad integrazione.

Le società che presenteranno la domanda di ammissione alla categoria del Campionato Regionale di Promozione specificheranno, con dichiarazione vincolante, da allegare alla domanda medesima: a) la propria partecipazione (che peraltro è prescritta come obbligatoria), nell’ipotesi di esito positivo della

domanda, alla Coppa Campania di Promozione 2022/2023; b) se intendano o meno, nell'ipotesi di esito negativo della domanda, partecipare al Campionato *Juniores Under 19* 2022/2023.

L'obbligatorietà di partecipazione al Campionato Regionale *Juniores Under 19* 2022/2023 vige a pieno titolo anche per le società ammesse, per il medesimo anno sportivo, ai Campionati di Eccellenza o Promozione, con le relative conseguenze: **in caso di mancata partecipazione, o di ritiro, addebito automatico, senza il preventivo procedimento disciplinare, di una sanzione pecuniaria, fissata in euro 4.000,00 ed euro 3.000,00.**

## TERMINI TEMPORALI ED ECONOMICI DI PRESENTAZIONE DOMANDE

### SI RIPORTANO DI SEGUITO I TERMINI TEMPORALI ED ECONOMICI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER SINGOLA CATEGORIA:

<b>CAMPIONATO</b>	<b>TERMINE ISCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>ECCELLENZA</b> <i>IMPORTO PROMOZIONE: € 3.780,00 + DIFFERENZA: € 720,00</i>	<b>GIOVEDÌ 21 LUGLIO 2022</b>	€ 4.500,00 + (€ 27,00 x n. calciatori al 30.6.22)
<b>PROMOZIONE</b> <i>IMPORTO PRIMA CATEGORIA: € 2.710,00 + DIFFERENZA: € 1.070,00</i>	<b>GIOVEDÌ 28 LUGLIO 2022</b>	€ 3.780,00 + (€ 27,00 x n. calciatori al 30.6.22)
<b>PRIMA CATEGORIA</b> <i>IMPORTO SECONDA CATEGORIA: € 1.970,00 + DIFFERENZA: € 740,00</i>	<b>GIOVEDÌ 1° SETTEMBRE 2022</b>	€ 2.710,00 + (€ 27,00 x n. calciatori al 30.6.22)
<b>SECONDA CATEGORIA</b> <i>IMPORTO TERZA CATEGORIA: € 1.150,00 + DIFFERENZA: € 820,00</i>	<b>GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE 2022</b>	€ 1.970,00 + (€ 27,00 x n. calciatori al 30.6.22)
<b>CALCIO A CINQUE – SERIE C1</b> <i>IMPORTO CALCIO A 5 SERIE C2: € 1.415,00 + DIFFERENZA: € 315,00</i>	<b>GIOVEDÌ 28 LUGLIO 2022</b>	€ 1.730,00 + (€ 27,00 x n. calciatori al 30.6.22)
<b>CALCIO A CINQUE – SERIE C2</b> <i>IMPORTO CALCIO A 5 SERIE D: € 1.185,00 + DIFFERENZA: € 230,00</i>	<b>MARTEDÌ 30 AGOSTO 2022</b>	€ 1.415,00 + (€ 27,00 x n. calciatori al 30.6.22)

# ISCRIZIONI ON LINE DELLE SOCIETÀ AI CAMPIONATI 2022/2023

## PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE

Le modalità operative rilevabili dalle GUIDE ALLE ISCRIZIONI ON-LINE ed ALLA PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE sono reperibili nell'area riservata alle società sul sito della L.N.D., e pubblicate sul Sito Internet del C.R. Campania.

## ATTIVITÀ ORGANIZZATA DAL COMITATO REGIONALE CAMPANIA PER L'ANNO SPORTIVO 2022/2023

### *PUBBLICAZIONE DEI COMUNICATI UFFICIALI DISTINTI PER ATTIVITÀ ED ORGANI*

Come per la passata stagione sportiva, le informazioni relative all'attività regionale 2022/2023, saranno pubblicate sui Comunicati Ufficiali del Comitato Regionale Campania distinti per attività (sia L.N.D., sia S.G.S.), ovvero Calcio a Undici, Calcio Femminile, Calcio a Cinque, Settore Giovanile, Attività Amatoriale e con riferimento alla Giustizia Sportiva suddivisi per organismi (GST-CSAT-TFT).

### *ATTIVITÀ REGIONALE DEL SETTORE GIOVANILE*

Le informazioni relative all'attività regionale 2022/2023 del Settore Giovanile, continueranno ad essere pubblicate su appositi Comunicati Ufficiali del Comitato Regionale Campania di Attività Giovanile.

## CAMPIONATO DI ECCELLENZA

Campionato Regionale di Eccellenza 2022/2023: **inizio 3 / 4 settembre 2022**  
(Le date di inizio Campionato sono orientative e soggette a variazioni, a seguito di provvedimenti del Governo o delle Istituzioni Nazionali);  
scadenza ammissioni/riammissioni categoria superiore: **giovedì 21 luglio 2022**  
scadenza iscrizioni: **giovedì 28 luglio 2022.**

### *ARTICOLAZIONE*

Come deliberato dal Consiglio Direttivo, sulla base della deroga concessa dalla F.I.G.C., previa autorizzazione della L.N.D., **il Campionato Regionale di Eccellenza sarà strutturato sulla base di due gironi da 18 squadre**, la cui composizione sarà stabilita dal medesimo Consiglio Direttivo di questo Comitato; nell'ipotesi che tutte le 34 squadre aventi diritto risultino iscritte, saranno effettuate **due sole ammissioni** nel citato Campionato; **le ammissioni saranno consentite fino ad un organico dal numero massimo di 36 squadre.**

### *SOCIETÀ AVENTI DIRITTO*

- **L'organico delle società aventi diritto a partecipare al Campionato di Eccellenza** per la stagione sportiva 2022/2023 è **pubblicato in allegato al presente Comunicato Ufficiale** e costituisce parte integrante dello stesso:
- 1 retrocessa dal Campionato Interregionale di Serie D;
- 27 con titolo sportivo di permanenza in Eccellenza: Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta all'esito del Campionato di Eccellenza della passata stagione sportiva 2021/2022 di cui al presente Comunicato Ufficiale;
- 6 società promosse dal Campionato di Promozione 2021/2022.

Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

### *AGIBILITÀ DEI CAMPI SPORTIVI*

*Allo scopo di assicurare uno svolgimento regolare delle gare dei Campionati organizzati nell'ambito di questo C.R., è stato disposto che per le iscrizioni ai Campionati di Eccellenza e Promozione, relative alla stagione sportiva 2022/2023, sarà obbligatorio presentare la disponibilità di un campo sportivo che abbia ottenuto, oltre che l'omologazione rilasciata da questo C.R., il parere della Commissione di Vigilanza, provinciale o comunale (D.P.R. 311/2001), per il successivo rilascio della licenza ex art. 80 T.U.L.P.S., nonché l'attestato di completa idoneità, sia dal punto di vista normativo sulla sicurezza sia sull'agibilità, del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo.*

*Nell'ipotesi di mancanza di certificato di agibilità dello stadio, le gare saranno disposte a porte chiuse (in assenza di pubblico).*

*Negli appositi paragrafi del presente Comunicato Ufficiale sono pubblicate le modalità da seguire in ordine allo svolgimento dell'attività agonistica della corrente stagione sportiva in relazione all'agibilità dei campi sportivi ed alle problematiche connesse all'Ordine Pubblico, non esclusa la disponibilità di posti del settore riservato ai sostenitori della società da ospitare.*

## *ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI ED ORGANIZZATIVI*

Le società sono tenute a perfezionare (**attraverso la procedura di dematerializzazione – firma elettronica**) l'iscrizione al Campionato di Eccellenza entro i termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., qui di seguito riportate.

### **Non saranno accettate le iscrizioni di società che:**

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti come previsto dagli artt. 31 e 34 del Regolamento della L.N.D.
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe e Divisioni, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Premi divenute definitive entro il 31 maggio 2022 di ciascuna stagione sportiva e per le decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 maggio 2022 le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 24 della L.N.D. del 18 maggio 2022);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla L.N.D. a titolo di tasse ed oneri finanziari, così come segue:

<b>Tassa iscrizione Eccellenza</b>	<b>€ 2.500,00</b>
<b>Assicurazione Dirigenti</b>	<b>€ 130,00</b>
<b>Spese organizzative (Eccellenza)</b>	<b>€ 1.570,00</b>
<b>Costi assicurativi (Eccellenza)</b>	<b>€ 27,00 x numero calciatori al 30.6.22 (*)</b>
<b>Tassa di associazione</b>	<b>€ 300,00</b>

**(\*) all'importo disposto di € 27,00, relativo ai calciatori, si aggiungerà quello degli addebiti della Segreteria Federale e della L.N.D.**

Il versamento della predetta somma dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario (IBAN: IT48Q0200803447000400242945) o assegno circolare non trasferibile intestato: L.N.D. – COMITATO REGIONALE CAMPANIA.

1. **LE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI ECCELLENZA 2022/2023**, formalizzate con la procedura on-line ed attraverso la procedura di dematerializzazione – firma elettronica, a pena di decadenza, corredate da tutta la documentazione prescritta, **incluso il relativo versamento, dovranno essere presentate entro le ore 18.00 di GIOVEDÌ 21 LUGLIO 2022 (termine ordinario)**. Le società, che non avranno formalizzato la domanda di iscrizione al campionato di eccellenza, utilizzando sempre la procedura di dematerializzazione, entro gli indicati orario e data, non potranno essere ammesse al campionato medesimo.
2. Il C.R. Campania procederà alla verifica delle domande di iscrizione e della relativa documentazione, alle società, che non avranno adempiuto, entro il termine di cui al precedente n. 1, a tutte le prescrizioni, il C.R. Campania comunicherà, ai recapiti ufficiali delle società medesime, le prescrizioni non adempite, che dovranno essere eseguite, senza alcuna possibilità di ulteriore rinvio e con tutte le

eventuali conseguenze, previste dalla vigente normativa in ordine alla mancata iscrizione al campionato di competenza, **entro le ore 18.00 di GIOVEDÌ 28 LUGLIO 2022 (termine perentorio)**.

Le società richiedenti l'ammissione o riammissione al Campionato Nazionale di Serie D 2022/2023 trasmetteranno in copia al C.R. Campania, entro il termine del **21 LUGLIO 2022**, la documentazione completa (versamento compreso), rimessa al Comitato Interregionale, nonché dichiarazione impegnativa (comunicata per conoscenza al Comitato Interregionale) di iscrizione ai Campionati di Eccellenza e Regionale Under 19 2022/2023 e di autorizzazione al prelievo della quota d'iscrizione dal versamento effettuato al Dipartimento Interregionale.

### ***LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ***

Alle gare del Campionato di Eccellenza e alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2022/2023 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, il Consiglio Direttivo di Lega ha stabilito che nelle singole gare dell'attività ufficiale 2022/2023, le Società partecipanti al Campionato di Eccellenza hanno l'obbligo di impiegare – sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno due calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di età:

- 1 nato dall'1.1.2003 in poi
- 1 nato dall'1.1.2004 in poi

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

Previa approvazione del Consiglio di Presidenza della L.N.D. e fatta salva l'applicazione minima della norma stessa, i Comitati potranno comunque prevedere disposizioni aggiuntive a quelle previste dalla direttiva suindicata, sempre che non venga superato il contingente complessivo di tre calciatori. Il Consiglio di Presidenza della L.N.D. è, altresì, competente a deliberare in ordine alla concessione di eventuali deroghe richieste dai Comitati per innalzare da tre a quattro il contingente complessivo dei calciatori da impiegare obbligatoriamente. L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate e approvate dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

### ***LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI ALLE GARE***

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

## *AMMISSIONI DAL CAMPIONATO DI ECCELLENZA CAMPANO 2022/2023 AL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D 2023/2024*

Acquisiranno il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie D della stagione sportiva 2023/2024 numero DUE società del Campionato di Eccellenza Regionale 2022/2023, ovvero le due società vincitrici dei due gironi del Campionato di Eccellenza Regionale 2022/2023 e le società vincitrici degli spareggi – promozione (nel numero massimo di sette) tra le seconde classificate di ogni singolo girone del Campionato di Eccellenza e la società (campana) vincitrice della fase nazionale di Coppa Italia Dilettanti 2022/2023.

### *GARE DI SPAREGGIO / PROMOZIONE PER L'AMMISSIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D 2023/2024*

Al termine della stagione sportiva 2022/2023, le 28 squadre – suddivise in 14 gironi – seconde classificate dei rispettivi gironi del Campionato di Eccellenza, che i Comitati dovranno comunicare alla L.N.D. entro il termine del 15 Maggio 2023, dovranno disputare le gare spareggio-promozione, organizzate dalla L.N.D., per l'accesso ai sette posti validi per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti Serie D 2023/2024. Termini, modalità e norme di svolgimento delle predette gare di spareggio-promozione saranno resi noti con successivo Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti.

Per quanto attiene alla Regione Trentino-Alto Adige, il Comitato Provinciale Autonomo di Trento (competente all'organizzazione del Campionato di Eccellenza per la stagione sportiva 2022/2023) dovrà comunicare alla Lega Nazionale Dilettanti, entro il medesimo termine del 15 Maggio 2023, il nominativo della squadra seconda classificata nel Campionato di Eccellenza, la quale disputerà le gare spareggio promozione fra le seconde di Eccellenza, organizzate dalla L.N.D., per l'accesso ai sette posti validi per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D della Stagione Sportiva 2023/2024.

### *CAMPIONATI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE: PLAY-OFF E PLAY-OUT 2022/2023*

In analogia alle precedenti stagioni sportive, anche per corrente la stagione sportiva 2022/2023 saranno istituite, ancora in via sperimentale, le fasi di *play-off* e *play-out* nei gironi del Campionato Regionale d'Eccellenza e nei gironi del Campionato di Promozione.

#### *RETROCESSIONI AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2023/2024 – GARE DI PLAY OUT*

Come deliberato dal Consiglio Direttivo del C.R. Campania anche per la corrente stagione sportiva 2022/2023, le retrocessioni dai due gironi del Campionato Regionale d'Eccellenza, saranno almeno OTTO. Il Regolamento sarà pubblicato successivamente e comunque prima dell'inizio del Campionato.

#### *RETROCESSIONI AGGIUNTIVE 2023/2024*

Con Comunicato Ufficiale che sarà pubblicato successivamente alla ufficializzazione dei gironi del Campionato Nazionale di Serie D., sarà reso noto il meccanismo delle eventuali **retrocessioni aggiuntive**. In ogni caso, è riservata priorità assoluta (fino a copertura degli eventuali posti vacanti in organico, per la conservazione del titolo di Eccellenza, entro tale limite senza obbligo di presentazione della domanda di riammissione), alle società eventualmente retrocesse "in eccedenza" (o aggiuntive), nell'ordine di classifica.

## ATTIVITÀ DI CALCIO FEMMINILE

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a Undici Femminile organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, nella Stagione Sportiva 2022/2023, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Undici Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile sul territorio. Detta gratuità si applica anche alle Società di Calcio a Undici maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2022/2023, intendano partecipare con una propria squadra a Campionati di Calcio a Undici Femminile. Tale gratuità si applica, inoltre, alle Società che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2022/2023, intendano partecipare con una propria squadra esclusivamente a Campionati di Calcio a Undici Femminile.

## ATTIVITÀ GIOVANILE DELLA LEGA

In conformità alle disposizioni regolamentari, di cui all'art. 58, comma 1, delle N.O.I.F., alle società di Eccellenza è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Regionale Juniores Under 19.

Alle Società di Eccellenza che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale o Provinciale "Juniores – Under 19" o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata la somma di € 4.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato. La partecipazione al Campionato giovanile "Under 18" indetto dalla L.N.D. **costituisce attenuante nell'addebito sopra previsto**, nella misura di € 1.000,00.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. La partecipazione all'attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi di Calcio a 11 (Under 15), compresa la "fascia B", ovvero la partecipazione a Campionati Regionali femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, oppure ad attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) Calcio a Cinque, **costituisce attenuante nell'addebito previsto**, nella misura di € 1.000,00 per ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente dalle squadre iscritte, fatta salva la non cumulabilità delle attività di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque riferite alle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15).

Ai detti Campionati possono prendere parte **i calciatori nati dal 1° gennaio 2004 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età.**

Al Campionato Regionale Under 19 2022/2023 è **consentito impiegare fino ad un massimo di tre calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 2003 in poi.**

Alle Società di "3ª Categoria - Under 19" partecipanti al Campionato Regionale "Juniores – Under 19", è consentito impiegare fino a un massimo di **tre** calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 2002 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati.

Al Campionato Provinciale Juniores Under 19 2021/2022 è **consentito impiegare fino ad un massimo di QUATTRO** calciatori "fuori quota" nati dal 1° gennaio 2003 in poi.

È consentito alle Società Juniores “pure” regionali di impiegare in gara fino a un massimo di **tre** calciatori “fuori-quota”, nati dal 1° gennaio 2003 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali, ai quali è data facoltà di fissare il numero massimo di tesseramenti consentiti per i calciatori “fuoriquota”.

Alle Società di “3ª Categoria – Under 19” partecipanti al Campionato Provinciale “Juniores – Under 19”, è consentito impiegare fino a un massimo di quattro calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 2003, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati.

È consentito alle Società Juniores “pure” provinciali di impiegare in gara fino a un massimo di quattro calciatori “fuori quota” nati dal 1° gennaio 2003 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali.

I calciatori tesserati federalmente per società della L.N.D., che al 31 dicembre non abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, possono ottenere lo svincolo di autorità se la società di appartenenza non partecipa alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (ex art. 110, comma 4, N.O.I.F.).

## CAMPIONATO DI PROMOZIONE

Campionato Regionale Promozione 2022/2023: **inizio 10 / 11 settembre 2022**  
(Le date di inizio Campionato sono orientative e soggette a variazioni, a seguito di provvedimenti del Governo o delle Istituzioni Nazionali)  
scadenza ammissioni/riammissioni categoria superiore: **giovedì 28 luglio 2022**  
scadenza iscrizioni: **giovedì 4 agosto 2022.**

### *SOCIETÀ AVENTI DIRITTO*

L'organico delle società aventi diritto a partecipare al Campionato di Promozione per la stagione sportiva 2022/2023 è pubblicato in allegato al presente Comunicato Ufficiale e costituisce parte integrante dello stesso ed è composto **da 64 squadre.**

### *AGIBILITÀ DEI CAMPI SPORTIVI*

*Allo scopo di assicurare uno svolgimento regolare delle gare dei Campionati organizzati nell'ambito di questo C.R., è stato disposto che per le iscrizioni ai Campionati di Eccellenza e Promozione, relative alla stagione sportiva 2022/2023, sarà obbligatorio presentare la disponibilità di un campo sportivo che abbia ottenuto, oltre che l'omologazione rilasciata da questo C.R., il parere della Commissione di Vigilanza, provinciale o comunale (D.P.R. 311/2001), per il successivo rilascio della licenza ex art. 80 T.U.L.P.S., nonché l'attestato di completa idoneità, sia dal punto di vista normativo sulla sicurezza sia sull'agibilità, del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo.*

*Nell'ipotesi di mancanza di certificato di agibilità dello stadio, le gare saranno disposte a porte chiuse (in assenza di pubblico).*

*Negli appositi paragrafi del presente Comunicato Ufficiale sono pubblicate le modalità da seguire in ordine allo svolgimento dell'attività agonistica della corrente stagione sportiva in relazione all'agibilità dei campi sportivi ed alle problematiche connesse all'Ordine Pubblico, non esclusa la disponibilità di posti del settore riservato ai sostenitori della società da ospitare.*

### *ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI ED ORGANIZZATIVI*

Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Promozione entro i termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., qui di seguito riportate.

#### **Non saranno accettate le iscrizioni di società che:**

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti come previsto dagli artt. 31 e 34 del Regolamento della L.N.D.
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe e Divisioni, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Premi divenute definitive entro il 31 maggio 2022 di ciascuna stagione sportiva e per le decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la

L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 maggio 2022 le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 24 della L.N.D. del 18 maggio 2022).

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla L.N.D. a titolo di tasse ed oneri finanziari, così come segue:

<b>Tassa iscrizione Promozione</b>	<b>€ 1.900,00</b>
<b>Assicurazione Dirigenti</b>	<b>€ 130,00</b>
<b>Spese organizzative (Promozione)</b>	<b>€ 1.450,00</b>
<b>Costi assicurativi (Promozione)</b>	<b>€ 27,00 x numero calciatori al 30.6.22 (*)</b>
<b>Tassa di associazione</b>	<b>€ 300,00</b>

**(\*) all'importo disposto di € 27,00, relativo ai calciatori, si aggiungerà quello degli addebiti della Segreteria Federale e della L.N.D.**

Il versamento della predetta somma dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario (IBAN: IT48Q0200803447000400242945) o assegno circolare non trasferibile intestato: L.N.D. – COMITATO REGIONALE CAMPANIA.

1. **LE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2022/2023**, formalizzate con la procedura on-line ed attraverso la procedura di dematerializzazione – firma elettronica, a pena di decadenza, corredate da tutta la documentazione prescritta, **incluso il relativo versamento, dovranno essere presentate entro le ore 18.00 di GIOVEDÌ 28 LUGLIO 2022 (termine ordinario)**. Le società, che non avranno formalizzato la domanda di iscrizione al campionato di Promozione, utilizzando sempre la procedura di dematerializzazione, entro gli orari e data indicati, non potranno essere ammesse al campionato medesimo.

2. Il C.R. Campania procederà alla verifica delle domande di iscrizione e della relativa documentazione, alle società, che non avranno adempiuto, entro il termine di cui al precedente n. 1, a tutte le prescrizioni, il C.R. Campania comunicherà, ai recapiti ufficiali delle società medesime, le prescrizioni non adempiute, che dovranno essere eseguite, senza alcuna possibilità di ulteriore rinvio e con tutte le eventuali conseguenze, previste dalla vigente normativa in ordine alla mancata iscrizione al campionato di competenza, **entro le ore 18.00 di GIOVEDÌ 4 AGOSTO 2022 (termine perentorio)**.

### **LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ**

Alle gare del Campionato di Promozione, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2022/2023 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. Premesso quanto sopra, il Consiglio Direttivo di Lega ha stabilito che nelle singole gare dell'attività ufficiale 2022/2023, le Società partecipanti al Campionato di Promozione hanno l'obbligo di impiegare – sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno due calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di età:

- 1 nato dall'1.1.2003 in poi
- 1 nato dall'1.1.2004 in poi

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

Previa approvazione del Consiglio di Presidenza della L.N.D. e fatta salva l'applicazione minima della norma stessa, i Comitati potranno comunque prevedere disposizioni aggiuntive a quelle previste dalla direttiva suindicata, sempre che non venga superato il contingente complessivo di tre calciatori. Il Consiglio di Presidenza della L.N.D. è, altresì, competente a deliberare in ordine alla concessione di eventuali deroghe richieste dai Comitati per innalzare da tre a quattro il contingente complessivo dei calciatori da impiegare obbligatoriamente.

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate e approvate dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

### *LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI ALLE GARE*

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

### *CAMPIONATI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE: PLAY-OFF E PLAY-OUT 2022/2023*

In analogia alle precedenti stagioni sportive, anche per la corrente stagione sportiva 2022/2023 saranno istituite, ancora in via sperimentale, le fasi di *play-off* e *play-out* nei due gironi del Campionato Regionale d'Ecceellenza e nei gironi del Campionato di Promozione.

La relativa normativa sarà pubblicata sul Comunicato Ufficiale di questo C.R., su apposito comunicato.

### *AMMISSIONI AL CAMPIONATO DI ECCELLENZA 2023/2024*

Acquisiranno il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Ecceellenza Regionale della stagione sportiva 2023/2024 le società che si classificheranno al primo posto dei rispettivi gironi del Campionato di Promozione 2022/2023. In ogni caso le società che acquisiranno il titolo sportivo per l'ammissione al Campionato di Promozione 2022/2023 saranno **SEI**. Il Regolamento sarà pubblicato successivamente e comunque prima dell'inizio del Campionato.

### *RETROCESSIONI AL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 2022/2023*

Dal Campionato Regionale di Promozione 2022/2023 retrocederanno al Campionato di Prima Categoria 2023/2024 **SEDICI** società. Il Regolamento sarà pubblicato successivamente e comunque prima dell'inizio del Campionato.

### *RETROCESSIONI AGGIUNTIVE*

Con Comunicato Ufficiale sarà reso noto il meccanismo delle eventuali **retrocessioni aggiuntive** che andranno ad aggiungersi alle sedici già stabilite. *In ogni caso, è riservata priorità assoluta alle società eventualmente retrocesse "in eccedenza" (o aggiuntive), nell'ordine di graduatoria dei play-out*

### *ATTIVITÀ DI CALCIO FEMMINILE*

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschili possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o

Provinciali di Calcio a 11 Femminile organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, nella Stagione Sportiva 2022/2023, verrà riconosciuta la **gratuità dei diritti di iscrizione** al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a 11 Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile sul territorio. Detta gratuità si applica anche alle Società di Calcio a 11 maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2022/2023, intendano partecipare con una propria squadra a Campionati di Calcio a 11 Femminile. Tale gratuità si applica, inoltre, alle Società che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2022/2023, intendano partecipare con una propria squadra esclusivamente a Campionati di Calcio a 11 Femminile.

### **ATTIVITÀ GIOVANILE DELLA LEGA**

In conformità alle disposizioni regolamentari, di cui all' art. 58, comma 1, delle N.O.I.F., Alle Società di Promozione è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniores – Under 19".

**Le società dei Campionati Regionali, non escluso quello di Promozione, non possono essere iscritte al Campionato Nazionale Juniores Under 19 2022/2023.**

Alle società di Promozione che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale o Provinciale "Juniores – Under 19" o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata la somma di € 3.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato. La partecipazione al Campionato giovanile "Under 18" indetto dalla L.N.D. costituisce attenuante nell'addebito sopra previsto, nella misura di € 1.000,00.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indette dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. La partecipazione all'attività Allievi (Under17) e Giovanissimi (Under15) di Calcio a 11 (compresa la "fascia B"), ovvero la partecipazione a Campionati Regionali femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico, oppure ad attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) Calcio a Cinque, **costituisce attenuante nell'addebito previsto**, nella misura di € 1.000,00 per ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente dalle squadre iscritte, fatta salva la non cumulabilità delle attività di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque riferite alle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under15).

Ai detti Campionati possono prendere parte **i calciatori nati dal 1° gennaio 2004 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età.**

Al Campionato Regionale Under 19 2022/2023 è **consentito impiegare fino ad un massimo di TRE calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 2003 in poi.**

Alle Società di "3ª Categoria - Under 19" partecipanti al Campionato Regionale "Juniores – Under 19", è consentito impiegare fino a un massimo di **tre** calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 2003 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati.

Al Campionato Provinciale Juniores Under 19 2022/2023 è **consentito impiegare fino ad un massimo di QUATTRO calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 2003 in poi.**

Alle Società di "3ª Categoria - Under 19" partecipanti al Campionato Provinciale "Juniores – Under 19", è consentito impiegare fino a un massimo di **quattro** calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 2003, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati.

I calciatori tesserati federalmente per società della L.N.D., che al 31 dicembre non abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, possono ottenere lo svincolo di autorità se la società di appartenenza non partecipa alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (ex art. 110, comma 4, N.O.I.F.).

# CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

Campionato Regionale Prima Categoria 2022/2023: **inizio 24 / 25 settembre 2022**

(Le date di inizio Campionato sono orientative e soggette a variazioni, a seguito di provvedimenti del Governo o delle Istituzioni Nazionali)

scadenza domande ammissione / riammissione: **giovedì 1 settembre 2022**

scadenza iscrizioni: **giovedì 8 settembre 2022.**

## *ARTICOLAZIONE*

Salvo diversa determinazione dovuta all'organico, il Campionato di Prima Categoria sarà strutturato sulla base di un massimo di otto gironi di sedici squadre ciascuno, la cui composizione sarà stabilita dal Consiglio Direttivo di questo Comitato.

## *SOCIETÀ AVENTI DIRITTO*

L'**organico delle società aventi diritto a partecipare al Campionato di Prima Categoria** per la stagione sportiva 2022/2023 è **pubblicato in allegato al presente Comunicato Ufficiale** e costituisce parte integrante dello stesso (con provenienza dai Campionati 2021/2022 le Società di 1<sup>a</sup> Categoria che hanno mantenuto tale diritto all'esito della classifica dei Campionati relativi alla stagione sportiva 2021/2022).

## *ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI ED ORGANIZZATIVI*

Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Prima Categoria entro i termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., qui di seguito riportate.

### **Non saranno accettate le iscrizioni di società che:**

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti come previsto dagli artt. 31 e 34 del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe e Divisioni, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Premi divenute definitive entro il 31 maggio 2022 di ciascuna stagione sportiva e per le decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 maggio 2022 le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 24 della L.N.D. del 18 maggio 2022).
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla L.N.D. a titolo di tasse ed oneri finanziari, così come segue:

<b>Tassa iscrizione Prima Categoria</b>	<b>€ 1.400,00</b>
<b>Assicurazione Dirigenti</b>	<b>€ 130,00</b>
<b>Spese organizzative (Prima Categoria)</b>	<b>€ 880,00</b>

Costi assicurativi (Prima Categoria)

€ 27,00 x numero calciatori al 30.6.22 (°)

Tassa di associazione

€ 300,00

(°) all'importo disposto di € 27,00, relativo ai calciatori, si aggiungerà quello degli addebiti della Segreteria Federale e della L.N.D.

Il versamento della predetta somma dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario (IBAN: IT48Q0200803447000400242945) o assegno circolare non trasferibile intestato: L.N.D. – COMITATO REGIONALE CAMPANIA.

1. **LE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 2022/2023**, formalizzate con la procedura on-line ed attraverso la procedura di dematerializzazione – firma elettronica, a pena di decadenza, corredate da tutta la documentazione prescritta, incluso il relativo versamento, entro le ore 18.00 di **GIOVEDÌ 1 SETTEMBRE 2022 (termine ordinatorio)**. Le società, che non avranno formalizzato la domanda di iscrizione al Campionato di Prima Categoria, utilizzando sempre la procedura di dematerializzazione, entro gli indicati orario e data, non potranno essere ammesse al campionato medesimo.
2. Il C.R. Campania procederà alla verifica delle domande di iscrizione e della relativa documentazione, alle società, che non avranno adempiuto, entro il termine ordinatorio di cui al precedente n. 1, a tutte le prescrizioni, il C.R. Campania comunicherà, ai recapiti ufficiali delle società medesime, le prescrizioni non adempite, che dovranno essere eseguite, senza alcuna possibilità di ulteriore rinvio e con tutte le eventuali conseguenze, previste dalla vigente normativa in ordine alla mancata iscrizione al campionato di competenza **entro le ore 18.00 di GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE 2022 (termine perentorio)**.

### *LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ*

Alle gare del Campionato di Prima Categoria ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla L.N.D., possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2022/2023 **senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima** e che, comunque, abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dagli artt. 31, 32, 33 e 34, N.O.I.F.

**L'inosservanza delle predette disposizioni, relative all'impiego dei calciatori "giovani", comporterà, previo reclamo di parte, l'applicazione della sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva.**

### *LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI ALLE GARE*

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

### *AMMISSIONI AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2023/2024*

*Acquisiranno il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Promozione Regionale della stagione sportiva 2023/2024 le società che si classificheranno al PRIMO POSTO dei rispettivi gironi del Campionato di Prima Categoria 2022/2022. Nell'ipotesi che i gironi siano sei, acquisiranno altresì, il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Promozione Regionale della stagione sportiva 2023/2024 anche le società (DUE società), vincitrici le gare di spareggio-promozione a seguito di gare di*

*play-off come dalla normativa che sarà pubblicata sul Comunicato Ufficiale di questo C.R., entro la prima giornata di gare del Campionato di Prima Categoria 2022/2023.*

*Pertanto, come innanzi citato, nell'ipotesi di sei gironi di Prima Categoria 2022/2023, in totale saranno **OTTO** le squadre che saranno **promosse nel Campionato di Promozione 2023/2024** (le vincitrici dei sei gironi e le due società vincitrici delle gare di play-off).*

## **RETROCESSIONI AL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 2023/2024**

*Le retrocessioni dal Campionato Regionale di Prima Categoria 2023/2024 sono determinate in numero di DUE, per ognuno dei gironi: l'ultima classificata in modo diretto e UNA determinata a mezzo play-out. Il Regolamento sarà pubblicato successivamente e comunque prima dell'inizio del Campionato.*

## **ATTIVITÀ DI CALCIO FEMMINILE**

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2022/2023, verrà riconosciuta la **gratuità dei diritti di iscrizione** al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a 11 Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile sul territorio. Detta gratuità si applica anche alle Società di Calcio a 11 maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2022/2023, intendano partecipare con una propria squadra a Campionati di Calcio a 11 Femminile. Tale gratuità si applica, inoltre, alle Società che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2022/2023, intendano partecipare con una propria squadra esclusivamente a Campionati di Calcio a 11 Femminile.

## **ATTIVITÀ GIOVANILE DELLA LEGA**

In conformità alle disposizioni regolamentari di cui all'art. 32 del Regolamento della L.N.D., le Società di 1ª Categoria a partecipare con una propria squadra ai Campionati Giovanili "Under 18" Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15), indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, oppure, in alternativa, al Campionato "Juniors Under 19".

Alle **società di Prima Categoria che non rispettino l'eventuale obbligo di partecipazione ai Campionati di Settore come innanzi citati, anche se conseguente ad esclusione dai Campionati suddetti dopo il loro inizio, verrà addebitato un importo variabile fino ad un massimo di € 1.500,00** quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

**L'eventuale richiesta di dispensa dalla partecipazione all'attività giovanile deve essere presentata al C.R. Campania, a pena di nullità, come segue: con documento esclusivamente riservato a tale richiesta (e non nel testo di altro documento); con adeguata motivazione; entro il termine stabilito per le iscrizioni, anche per le società che chiedano l'ammissione o la riammissione al Campionato di Prima Categoria** (art. 36, comma 4 del Regolamento della L.N.D.: "La Lega può dispensare, per giustificati motivi, le società dalla partecipazione obbligatoria ai Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, secondo le disposizioni emanate dalla Lega stessa").

**La mancata concessione della dispensa comporterà l'addebito, a carico della società, di un importo variabile fino ad un massimo di € 1.500,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.**

**L'eventuale concessione della dispensa sarà comunicata entro il 7 ottobre 2022.** Le società, che presenteranno istanza di dispensa e che non avranno ricevuto, entro il 7 ottobre p.v., la relativa comunicazione di concessione, dovranno considerarsi *non dispensate* dall'obbligo in argomento.

Le società di Prima Categoria possono, altresì, partecipare con altre proprie squadre anche alle altre attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni previste dal Regolamento del Settore medesimo.

**La partecipazione a tali attività può costituire attenuante nella determinazione della sanzione da infliggere per violazione degli obblighi innanzi citati.**

I calciatori tesserati federalmente per società della L.N.D., che al 31 dicembre non abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, possono ottenere lo svincolo di autorità se la società di appartenenza non partecipa alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (ex art. 110, comma 4, N.O.I.F.).

## CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

Campionato Regionale Seconda Categoria 2022/2023: **inizio 1 / 2 ottobre 2022**  
(Le date di inizio Campionato sono orientative e soggette a variazioni, a seguito di provvedimenti del Governo o delle Istituzioni Nazionali)  
scadenza domande ammissione / riammissione: **giovedì 8 settembre 2022**  
scadenza iscrizioni: **giovedì 15 settembre 2022.**

### *ARTICOLAZIONE*

Il Campionato di Seconda Categoria è strutturato sulla base di più gironi articolati su un di numero di squadre (da tredici/quattordici a quindici/sedici), che sarà successivamente stabilito da questo Comitato, che provvederà, altresì, alla composizione di ogni singolo girone, fino ad un massimo di 256 squadre.

### *SOCIETÀ AVENTI DIRITTO*

**L'organico delle società aventi diritto a partecipare al Campionato di Seconda Categoria** per la stagione sportiva 2022/2023 è **pubblicato in allegato al presente Comunicato Ufficiale** e costituisce parte integrante dello stesso (con provenienza dai Campionati 2021/2022: e quindi le Società di 2<sup>a</sup> Categoria che hanno mantenuto tale diritto all'esito delle classifiche dei Campionati relativi alla stagione sportiva 2021/2022).

### *ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI ED ORGANIZZATIVI*

Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Seconda Categoria entro i termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., qui di seguito riportate.

#### **Non saranno accettate le iscrizioni di società che:**

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti come previsto dagli artt. 31 e 34 del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe e Divisioni, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Premi divenute definitive entro il 31 maggio 2022 di ciascuna stagione sportiva e per le decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 maggio 2022 le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 24 della L.N.D. del 18 maggio 2022).
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla L.N.D. a titolo di tasse ed oneri finanziari, così come segue:

<b>Tassa iscrizione Seconda Categoria</b>	<b>€ 950,00</b>
<b>Assicurazione Dirigenti</b>	<b>€ 90,00</b>
<b>Spese organizzative (Seconda Categoria)</b>	<b>€ 630,00</b>

Costi assicurativi (Seconda Categoria)	€ 27,00 x numero calciatori al 30.6.22 (°)
Tassa di associazione	€ 300,00

(°) all'importo disposto di € 27,00, relativo ai calciatori, si aggiungerà quello degli addebiti della Segreteria Federale e della L.N.D.

Il versamento della predetta somma dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario (IBAN: IT48Q0200803447000400242945) o assegno circolare non trasferibile intestato: L.N.D. – COMITATO REGIONALE CAMPANIA.

1. **LE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 2022/2023**, formalizzate con la procedura on-line ed attraverso la procedura di dematerializzazione – firma elettronica, a pena di decadenza, corredate da tutta la documentazione prescritta, incluso il relativo versamento, entro le ore 18.00 di **GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE 2022 (termine ordinatorio)**. Le società, che non avranno formalizzato la domanda di iscrizione al Campionato di Seconda Categoria, utilizzando sempre la procedura di dematerializzazione, entro gli indicati orario e data, non potranno essere ammesse al campionato medesimo.
2. Il C.R. Campania procederà alla verifica delle domande di iscrizione e della relativa documentazione, alle società, che non avranno adempiuto, entro il termine ordinatorio di cui al precedente n. 1, a tutte le prescrizioni, il C.R. Campania comunicherà, ai recapiti ufficiali delle società medesime, le prescrizioni non adempiute, che dovranno essere eseguite, senza alcuna possibilità di ulteriore rinvio e con tutte le eventuali conseguenze, previste dalla vigente normativa in ordine alla mancata iscrizione al campionato di competenza **entro le ore 18.00 di GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE 2022 (termine perentorio)**.

### *LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ*

Alle gare del Campionato di Seconda Categoria ed alle altre gare dell'attività ufficiale organizzata dalla L.N.D., possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2022/2023 **senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima** e che, comunque, abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dagli art. 31, 32, 33 e 34, N.O.I.F.

**L'inosservanza delle predette disposizioni, relative all'impiego dei calciatori "giovani", comporterà, previo reclamo di parte, l'applicazione della sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva.**

### *LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI ALLE GARE*

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

### *AMMISSIONI AL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 2023/2024*

*Acquisiranno il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Prima Categoria Regionale della stagione sportiva 2023/2024 le società che si classificheranno al PRIMO POSTO dei rispettivi gironi del Campionato di Seconda Categoria 2022/2023. Acquisiranno, altresì, il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Prima Categoria della stagione sportiva 2022/2023 anche le società vincitrici le gare di play-off di ogni girone come dalla normativa che sarà pubblicata sul Comunicato Ufficiale di questo C.R., entro la prima giornata di gare del Campionato di Seconda Categoria 2022/2023.*

## *RETROCESSIONI AL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 2023/2024*

In conformità alle disposizioni regolamentari di cui all'art. 27, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti (C.U. n. 1 della Lega Nazionale Dilettanti – stagione sportiva 2022/2023) ha stabilito che le società che al termine della stagione sportiva 2022/2023 si classificheranno **all'ultimo posto** in ciascun girone del Campionato di Seconda Categoria, nell'ambito del C.R. Campania medesimo, retrocederanno al Campionato di Terza Categoria 2023/2024.

Le retrocessioni aggiuntive sussisteranno esclusivamente nell'ipotesi che l'organico del Campionato di Seconda Categoria 2022/2023 sia composto da 256 società e/o che le retrocessioni aggiuntive comportino, per l'anno sportivo 2023/2024, un'eccedenza rispetto all'organico di 256 unità.

### *ATTIVITÀ DI CALCIO FEMMINILE*

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, nella Stagione Sportiva 2022/2023, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a 11 Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile sul territorio. Detta gratuità si applica anche alle Società di Calcio a 11 maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2022/2023, intendano partecipare con una propria squadra a Campionati di Calcio a 11 Femminile. Tale gratuità si applica, inoltre, alle Società che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2022/2023, intendano partecipare con una propria squadra esclusivamente a Campionati di Calcio a 11 Femminile.

### *ATTIVITÀ GIOVANILE DELLA LEGA*

Le Società di 2ª Categoria possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniores-Under 19", nonché ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

**Le società di Seconda Categoria non hanno l'obbligo di partecipazione all'attività giovanile.** Esse possono, comunque, previa domanda di ammissione approvata dal C.R. Campania, partecipare con una propria squadra al Campionato Regionale Juniores Under 19; in alternativa, previa domanda di ammissione approvata dal Comitato Provinciale di appartenenza territoriale, partecipare con una propria squadra al Campionato Provinciale Juniores. Possono, altresì, partecipare con altre proprie squadre ai Campionati o Tornei organizzati dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza – per la partecipazione a quest'ultima attività – delle disposizioni previste dal Regolamento dello stesso Settore Giovanile e Scolastico.

I calciatori tesserati federalmente per Società della L.N.D., che al 31 dicembre non abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, possono ottenere e lo svincolo di autorità se la società di appartenenza non partecipa alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (ex art. 110, comma 4, N.O.I.F.).

# CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

Campionato Provinciale Terza Categoria 2022/2023: **inizio 29 / 30 ottobre 2022**

(Le date di inizio Campionato sono orientative e soggette a variazioni, a seguito di provvedimenti del Governo o delle Istituzioni Nazionali)

## *ARTICOLAZIONE*

Il Campionato di Terza Categoria è organizzato dal Comitato Regionale, con delega alle **Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali**, sulla base di uno o più gironi, composti da un minimo di dieci ad un massimo di sedici squadre per ciascun girone.

## *SOCIETÀ AVENTI DIRITTO*

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria 2022/2023:

- le Società di 3a Categoria che hanno mantenuto tale diritto all'esito delle classifiche dei Campionati relativi alla stagione sportiva 2021/2022;
- con diritto di classifica, a livello sperimentale per la Stagione Sportiva 2022/2023, le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria superiore. A tali Società, in caso di piazzamento al primo posto nel proprio girone del Campionato di Terza Categoria, è in ogni caso precluso ogni diritto sportivo per partecipare a Fasi Finali della stagione sportiva 2022/2023 in appendice al Campionato di Terza Categoria, nonché ogni diritto sportivo per partecipare ai Campionati Regionali o qualsiasi altra categoria per la stagione sportiva 2023/2024. Tale diritto verrà trasferito alla squadra immediatamente successiva in classifica purché in possesso dei requisiti previsti;
- le società di nuova affiliazione (ossia, di affiliazione 2022/2023).

Resta salva l'applicazione dell'art.52,comma10, delle N.O.I.F.

## *ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI ED ORGANIZZATIVI*

Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria entro i termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., qui di seguito riportate.

### **Non saranno accettate le iscrizioni di società che:**

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti come previsto dagli artt. 31 e 34 del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe e Divisioni, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Premi divenute definitive entro il 31 maggio 2022 di ciascuna stagione sportiva e per le decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 maggio 2022 le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 24 della L.N.D. del 18 maggio 2022).

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla L.N.D. a titolo di tasse ed oneri finanziari, così come segue:

<b>Tassa iscrizione Terza Categoria</b>	<b>€ 660,00</b>
<b>Assicurazione Dirigenti</b>	<b>€ 90,00</b>
<b>Spese organizzative (Terza Categoria)</b>	<b>€ 100,00</b>
<b>Costi assicurativi (Terza Categoria)</b>	<b>€ 27,00 x numero calciatori al 30.6.22 (°)</b>
<b>Tassa di associazione</b>	<b>€ 300,00</b>

#### **ISCRIZIONI SQUADRE "RISERVE" (FUORI CLASSIFICA)**

<b>Tassa iscrizione Terza Categoria riserve</b>	<b>€ 660,00</b>
<b>Spese organizzative (Terza Categoria)</b>	<b>€ 100,00</b>
<b>Costi assicurativi (Terza Categoria riserve)</b>	<b>€ 27,00 x numero calciatori al 30.6.22 (°)</b>

Alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva **2022/2023** e parteciperanno con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria **2022/2023** sarà riconosciuta la **gratuità dei diritti di iscrizione** a detto Campionato. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta:

- alle Società che nella Stagione Sportiva 2022/2023 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2022/2023 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria;
- alle Società già affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2022/2023 per partecipare ad attività Juniores "pura", qualora nella Stagione Sportiva 2022/2023 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria;
- alle Società già affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2022/2023 per partecipare al Campionato di Terza Categoria, qualora nella Stagione Sportiva 2022/2023 detto Campionato non abbia avuto inizio ovvero sia stato interrotto e a condizione che nella Stagione Sportiva 2022/2023 le Società interessate si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria.

**(°) all'importo disposto di € 27,00, relativo ai calciatori, si aggiungerà quello degli addebiti della Segreteria Federale e della L.N.D.**

*Per le società nuove affiliate 2022/2023, per il solo anno di nuova affiliazione, va aggiunta la relativa tassa di € 65,00, mentre l'acconto da versare per i **costi assicurativi è di € 750,00.***

Il versamento della predetta somma dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario (IBAN: IT48Q0200803447000400242945) o assegno circolare non trasferibile intestato: L.N.D. – COMITATO REGIONALE CAMPANIA.

**PER LE SQUADRE "RISERVE" L'IMPORTO DOVRÀ ESSERE INTEGRALMENTE VERSATO ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE.**

**LE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 2022/2023**, formalizzate con la procedura on-line ed attraverso la procedura di dematerializzazione – firma elettronica, a pena di decadenza, corredate da tutta la documentazione prescritta, incluso il relativo versamento, entro le ore 18.00 di **GIOVEDÌ 6 OTTOBRE 2022**. Le società, che non avranno formalizzato la domanda di iscrizione al Campionato di Terza Categoria, utilizzando sempre la procedura di dematerializzazione, entro gli indicati orario e data, non potranno essere ammesse al campionato medesimo.

*Le eventuali **squadre "riserve"** potranno essere inserite in numero non eccedente una sola unità in ogni singolo girone, nel rispetto del criterio geografico (fatta salva eventuale necessità di collocazione anche di più squadre). Le squadre "riserve" eccedenti l'indicato limite, sempre nel rispetto del criterio geografico,*

saranno inserite in un girone di società territorialmente vicine, a giudizio insindacabile della Delegazione Provinciale. È facoltà della Delegazione Provinciale di appartenenza disporre l'inserimento delle squadre "riserve" in un girone unico, ad esse riservato, a condizione che esso sia composto da un numero di squadre non inferiore a dodici. Le eventuali squadre "riserve" del Campionato Provinciale di Terza Categoria, in conformità alla disposizione della L.N.D. per i contributi ordinari (come dall'apposito paragrafo di questo C.U.), non sono beneficiarie di alcun contributo, o incentivazione.

### **LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ**

Alle gare del Campionato di Terza Categoria ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla L.N.D., possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2022/2023, **senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima** e che, comunque, abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dagli artt. 31, 32, 33 e 34, N.O.I.F.

**L'inosservanza delle predette disposizioni, relative all'impiego dei calciatori "giovani", comporterà, previo reclamo di parte, l'applicazione della sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva.**

### **SQUADRE "RISERVE" – LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI ALLE GARE**

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

### **AMMISSIONI AL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 2023/2024**

**Acquisiranno il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Seconda Categoria Regionale della stagione sportiva 2023/2024** le società che si classificheranno al **primo posto dei rispettivi gironi del Campionato di Terza Categoria 2022/2023** e le **vincitrici delle gare di play-off** così come organizzate dalle rispettive Delegazioni Provinciali.

### **ATTIVITÀ DI CALCIO FEMMINILE**

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, nella Stagione Sportiva 2022/2023, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a 11 Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile sul territorio. Detta gratuità si applica anche alle Società di Calcio a 11 maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2022/2023, intendano partecipare con una propria squadra a Campionati di Calcio a 11 Femminile. Tale gratuità si applica, inoltre, alle Società che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2022/2023, intendano partecipare con una propria squadra esclusivamente a Campionati di Calcio a 11 Femminile.

## *ATTIVITÀ GIOVANILE DELLA LEGA*

Le società di Terza Categoria non hanno l'obbligo di partecipazione all'attività giovanile. Esse possono, comunque, previa domanda di ammissione approvata dal C.R. Campania, partecipare con una propria squadra al Campionato Regionale Juniores Under 19; in alternativa, previa domanda di ammissione approvata dalla Delegazione Provinciale di appartenenza territoriale, partecipare con una propria squadra al Campionato Provinciale Juniores Under 19. Possono, altresì, partecipare con altre proprie squadre ai Campionati o Tornei organizzati dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza – per la partecipazione a quest'ultima attività – delle disposizioni previste dal Regolamento dello stesso Settore Giovanile e Scolastico.

I calciatori tesserati federalmente per società della L.N.D., che al 31 dicembre non abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, possono ottenere lo svincolo di autorità se la società di appartenenza non partecipa alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (ex art. 110, comma 4, N.O.I.F.).

# CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – “UNDER 19”

Campionato Provinciale Terza Categoria “Under 19” 2022/2023:

**inizio 29/30 ottobre 2022**

(Le date di inizio Campionato sono orientative e soggette a variazioni, a seguito di provvedimenti del Governo o delle Istituzioni Nazionali)

## *ARTICOLAZIONE*

Il Campionato di Terza Categoria – Under 19 è organizzato dal Comitato Regionale, con eventuale delega alle **Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali**, sulla base di uno o più gironi, composti da un minimo di dieci ad un massimo di sedici squadre ciascuno.

Hanno diritto all'iscrizione:

- le Società facenti parte degli organici di 3ª Categoria all'esito delle classifiche della passata stagione sportiva **2021/2022**;
- con diritto di classifica, a livello sperimentale per la stagione sportiva 2022/2023, le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria superiore. A tali Società, in caso di piazzamento al primo posto nel proprio girone del Campionato di Terza Categoria Under 19, è in ogni caso precluso ogni diritto sportivo per partecipare a fasi finali della stagione sportiva 2022/2023 in appendice al Campionato di “3ª Categoria – Under 19”, nonché ogni diritto sportivo per partecipare ai Campionati Regionali o qualsiasi altra categoria per la stagione sportiva 2022/2023. Tale diritto verrà trasferito alla squadra immediatamente successiva in classifica purché in possesso dei requisiti previsti.;
- le società di nuova affiliazione (ossia, di affiliazione 2022/2023).

## *ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI ED ORGANIZZATIVI*

Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria – Under 19 entro i termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., qui di seguito riportate.

### **Non saranno accettate le iscrizioni di società che:**

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti come previsto dagli artt. 31 e 34 del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe e Divisioni, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Premi divenute definitive entro il 31 maggio 2022 di ciascuna stagione sportiva e per le decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 maggio 2022 le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 24 della L.N.D. del 18 maggio 2022).
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla L.N.D. a titolo di tasse ed oneri finanziari, così come segue:

Tassa iscrizione Terza Categoria Under 19	€ 610,00
Assicurazione Dirigenti	€ 90,00
Spese organizzative (Terza Categoria Under 19)	€ 100,00
Costi assicurativi (Terza Categoria Under 19)	€ 27,00 x numero calciatori al 30.6.22 (°)
Tassa di associazione	€ 300,00

#### **ISCRIZIONI SQUADRE "RISERVE" (FUORI CLASSIFICA)**

Tassa iscrizione Terza Categoria Under 19 riserve	€ 610,00
Spese organizzative (Terza Categoria Under 19)	€ 100,00
Costi assicurativi (Terza Categoria Under 19 riserve)	€ 27,00 x numero calciatori al 30.6.22 (°)

Alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva **2022/2023** e parteciperanno con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria U. 19 **2022/2023** sarà riconosciuta la **gratuità dei diritti di iscrizione** a detto Campionato. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta:

- alle Società che nella Stagione Sportiva 2022/2023 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2022/2023 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria U. 19;
- alle Società già affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2022/2023 per partecipare ad attività Juniores "pura", qualora nella Stagione Sportiva 2022/2023 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria U. 19;
- alle Società già affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2022/2023 per partecipare al Campionato di Terza Categoria U. 19, qualora nella Stagione Sportiva 2022/2023 detto Campionato non abbia avuto inizio ovvero sia stato interrotto e a condizione che nella Stagione Sportiva 2022/2023 le Società interessate si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria U. 19.

(°) all'importo disposto di € 27,00, relativo ai calciatori, si aggiungerà quello degli addebiti della Segreteria Federale e della L.N.D.

(\*\*) Per le società nuove affiliate 2022/2023, per il solo anno di nuova affiliazione, va aggiunta la relativa tassa di € 65,00, mentre l'acconto da versare per i **costi assicurativi è di € 750,00.**

Il versamento della predetta somma dovrà essere effettuato mediante assegno circolare non trasferibile intestato: L.N.D. – COMITATO REGIONALE CAMPANIA.

**PER LE SQUADRE "RISERVE" L'IMPORTO DOVRÀ ESSERE INTEGRALMENTE VERSATO ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE.**

1. **LE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA UNDER 19 2022/2023**, formalizzate con la procedura on-line ed attraverso la procedura di dematerializzazione – firma elettronica, a pena di decadenza, corredate da tutta la documentazione prescritta, incluso il relativo versamento, entro le ore 18.00 di **GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 2022 (termine ordinario)**. Le società, che non avranno formalizzato la domanda di iscrizione al Campionato di Terza Categoria Under 19, utilizzando sempre la procedura di dematerializzazione, entro gli indicati orario e data, non potranno essere ammesse al campionato medesimo.
2. Il C.R. Campania procederà alla verifica delle domande di iscrizione e della relativa documentazione, alle società, che non avranno adempiuto, entro il termine ordinario di cui al precedente n. 1, a tutte le prescrizioni, il C.R. Campania comunicherà, ai recapiti ufficiali delle società medesime, le prescrizioni non adempite, che dovranno essere eseguite, senza alcuna possibilità di ulteriore rinvio e con tutte le eventuali conseguenze, previste dalla vigente normativa in ordine alla mancata iscrizione al campionato di competenza **entro le ore 18.00 di GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 2022 (termine perentorio)**.

## LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Alle gare del Campionato di Terza Categoria – Under 19 possono partecipare tutti i calciatori che, al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, **non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, ovvero siano NATI DAL 1° GENNAIO 2004 IN POI** e che comunque abbiano compiuto il quindicesimo anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dagli artt. 31, 32, 33 e 34, N.O.I.F.

**L'inosservanza delle predette disposizioni, relative all'impiego dei calciatori "giovani", comporterà, previo reclamo di parte, l'applicazione della sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva.**

Alle Società di "3ª Categoria - Under 19" partecipanti al Campionato Regionale "Juniors – Under 19", è consentito impiegare fino a un massimo di **tre** calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 2003 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati.

Nel caso in cui la società vincente il rispettivo Campionato di Terza Categoria – Under 19 non prenda parte al Campionato di competenza per la stagione sportiva 2022/2023 i calciatori per la stessa tesserati, salvo casi eccezionali, sono svincolati d'autorità, come dall'art. 110 N.O.I.F.

I calciatori tesserati federalmente per società della L.N.D., che al 31 dicembre non abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, possono ottenere lo svincolo di autorità se la società di appartenenza non partecipa alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (ex art. 110, comma 4, N.O.I.F.).

## SQUADRE "RISERVE" – LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI ALLE GARE

In deroga a quanto previsto dall'art.34, comma 1, N.O.I.F., le società partecipanti con più squadre a Campionati diversi (fra i quali, anche al Campionato di Terza Categoria – Under 18) possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore (ad esempio, nelle gare delle squadre "riserve" di Terza Categoria – Under 19), i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate da ognuno di essi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

## AMMISSIONI AL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 2023/2024

Alle società vincitrici il rispettivo girone del Campionato di Terza Categoria – Under 19, che potrà essere organizzato sia in ambito Regionale, sia in ambito Provinciale, **è riservato il diritto alla promozione al Campionato di Seconda Categoria 2023/2024**, purché non partecipino con la loro prima squadra al Campionato di Terza Categoria, o a Campionato di Categoria superiore, o a Campionato Regionale Under 19 o Provinciale Under 19 e di Terza Categoria – Under 19.

Al C.R. Campania è, peraltro, riservata, previa valutazione delle relative domande, la facoltà di ammettere al Campionato Regionale di Seconda Categoria 2023/2024 le società di Terza Categoria – Under 19, non vincitrici del rispettivo girone, nonché quelle che abbiano partecipato con la prima squadra al Campionato Regionale Under 19 o Provinciale Under 19 2022/2023.

## ATTIVITÀ DI CALCIO FEMMINILE

*Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschili possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva*

*2022/2023, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a 11 Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile sul territorio. Detta gratuità si applica anche alle Società di Calcio a 11 maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2022/2023, intendano partecipare con una propria squadra a Campionati di Calcio a 11 Femminile. Tale gratuità si applica, inoltre, alle Società che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2022/2023, intendano partecipare con una propria squadra esclusivamente a Campionati di Calcio a 11 Femminile.*

## **ATTIVITÀ GIOVANILE DELLA LEGA**

Le società di Terza Categoria – Under 19 non hanno l'obbligo di partecipazione all'attività giovanile. Esse possono, comunque, previa domanda di ammissione approvata dal C.R. Campania, partecipare con una propria squadra al Campionato Regionale Juniores Under 19; in alternativa, previa domanda di ammissione approvata dalla Delegazione Provinciale di appartenenza territoriale, partecipare con una propria squadra al Campionato Provinciale Juniores Under 19. Possono, altresì, partecipare con altre proprie squadre ai Campionati o Tornei organizzati dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza – per la partecipazione a quest'ultima attività – delle disposizioni previste dal Regolamento dello stesso Settore Giovanile e Scolastico.

I calciatori tesserati federalmente per Società della L.N.D., che al 31 dicembre non abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, possono ottenere lo svincolo di autorità se la società di appartenenza non partecipa alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (ex art. 110, comma 4, N.O.I.F.)

## **CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES “UNDER 19”**

Al Campionato Nazionale Juniores Under 19 (organizzato dal Comitato Interregionale della L.N.D. sulla base di più gironi), oltre alle società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D 2022/2023, possono partecipare – previo parere della Lega di competenza – squadre di società partecipanti ai Campionati Professionistici di Serie A, B, C1 e C2, che ne facciano richiesta. **Le squadre di società aderenti al Comitato Interregionale, fermo restando l'obbligo predetto, non possono prendere parte al Campionato Nazionale “Juniores – Trofeo Dante Berretti” organizzato dalla Lega Pro.**

**Al Campionato Nazionale Juniores Under 19 non possono essere iscritte squadre di società partecipanti ai Campionati Regionali, fatto salvo quanto previsto per le Regioni Sicilia e Sardegna.**

# CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES "UNDER 19"

Campionato Regionale Under 19 2022/2023: **inizio 1 / 2 / 3 ottobre 2022**

(Le date di inizio Campionato sono orientative e soggette a variazioni, a seguito di provvedimenti del Governo o delle Istituzioni Nazionali)

## *ARTICOLAZIONE*

Il Campionato Regionale Juniores Under 19 è organizzato da questo Comitato Regionale, in più gironi, composti da un minimo di dieci ad un massimo di sedici squadre ciascuno (il C.R. Campania dovrà comunicare alla LND la società vincitrice entro il **2 maggio 2023**). Al Campionato Regionale Juniores Under 19 sono iscritte di ufficio le squadre di società che partecipano al Campionato di Eccellenza ed al Campionato di Promozione della stagione sportiva 2022/2023.

Tuttavia, fermo restando l'obbligo di partecipazione al Campionato Regionale Juniores Under 19, alle squadre di società di Eccellenza e Promozione è riservata la facoltà di poter richiedere – in alternativa a quella al Campionato Regionale Juniores – la partecipazione al Campionato Provinciale Juniores, previo parere favorevole del C.R. Campania.

Previa delibera del Comitato Regionale competente possono essere inoltre iscritte, a domanda, le società partecipanti al Comitato Nazionale Dilettanti aventi sede nelle isole.

**Inoltre, a completamento dell'organico, il Comitato Regionale iscriverà al Campionato Regionale Juniores Under 19 – previa domanda di ammissione – anche le società che con la loro prima squadra partecipano al Campionato di Prima Categoria (che prevede l'obbligo di partecipazione all'attività giovanile della L.N.D., ovvero, in alternativa, al Campionato Allievi o Giovanissimi nell'ambito del Settore Giovanile e Scolastico della L.N.D.), nonché – previa domanda di ammissione, approvata a seguito della valutazione dei requisiti – le società che con la loro prima squadra partecipano al Campionato di Seconda Categoria, Terza Categoria, Terza Categoria – Under 21 e Terza Categoria – Under 19.**

**Alle società di Eccellenza e Promozione che non parteciperanno al Campionato obbligatorio "Juniores – Under 19" (Regionale o Provinciale), verrà addebitata, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato, la somma di seguito indicata:**

- importo di € 4.000,00 (per le società di Eccellenza);
- importo di € 3.000,00 (per le società di Promozione).

## *ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI ED ORGANIZZATIVI*

Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Regionale Juniores Under 19 entro i termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., qui di seguito riportate.

### **Non saranno accettate le iscrizioni di società che:**

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti come previsto dagli artt. 31 e 34 del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre

Leghe e Divisioni, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Premi divenute definitive entro il 31 maggio 2022 di ciascuna stagione sportiva e per le decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 maggio 2022 le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 24 della L.N.D. del 18 maggio 2022).

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla L.N.D. a titolo di tasse ed oneri finanziari, così come segue:

#### **Under 19 regionale "riserve"**

<b>Tassa iscrizione Under 19</b>	<b>€ 800,00</b>
<b>Spese organizzative (Under 19)</b>	<b>€ 100,00</b>
<b>Costi assicurativi (Under 19)</b>	<b>€ 27,00 x numero calciatori al 30.6.22 (°)</b>

#### **Under 19 regionale "pure"**

<b>Tassa iscrizione Under 19</b>	<b>€ 800,00</b>
<b>Assicurazione Dirigenti</b>	<b>€ 90,00</b>
<b>Spese organizzative (Under 19)</b>	<b>€ 100,00</b>
<b>Costi assicurativi (Under 19)</b>	<b>€ 27,00 x numero calciatori al 30.6.22 (°)</b>
<b>Tassa di associazione</b>	<b>€ 300,00</b>

(°) all'importo disposto di € 27,00, relativo ai calciatori, si aggiungerà quello degli addebiti della Segreteria Federale e della L.N.D.

(\*\*) Per le società nuove affiliate 2022/2023, per il solo anno di nuova affiliazione, va aggiunta la relativa tassa di € 65,00, mentre l'acconto da versare per i **costi assicurativi è di € 750,00.**

Il versamento della predetta somma dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario (IBAN: IT48Q0200803447000400242945) o assegno circolare non trasferibile intestato: L.N.D. – COMITATO REGIONALE CAMPANIA.

- 1. LE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES UNDER 19 2022/2023**, (riferite anche ad eventuali "squadre riserve"), formalizzate con la procedura on-line ed attraverso la procedura di dematerializzazione – firma elettronica, a pena di decadenza, corredate da tutta la documentazione prescritta, incluso il relativo versamento, entro le ore 18.00 di **GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE 2022 (termine ordinatorio)**. Le società, che non avranno formalizzato la domanda di iscrizione al Campionato Regionale Juniores Under 19, utilizzando sempre la procedura di dematerializzazione, entro gli indicati orario e data, non potranno essere ammesse al campionato medesimo.
2. Il C.R. Campania procederà alla verifica delle domande di iscrizione e della relativa documentazione, alle società, che non avranno adempiuto, entro il termine ordinario di cui al precedente n. 1, a tutte le prescrizioni, il C.R. Campania comunicherà, ai recapiti ufficiali delle società medesime, le prescrizioni non adempite, che dovranno essere eseguite, senza alcuna possibilità di ulteriore rinvio e con tutte le eventuali conseguenze, previste dalla vigente normativa in ordine alla mancata iscrizione al campionato di competenza **entro le ore 18.00 di GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE 2022 (termine perentorio)**.

**Le domande delle società non aventi diritto (ossia di quelle non aventi titolo a partecipare ai Campionati di Eccellenza e Promozione) non saranno prese in considerazione se non corredate dal versamento, come sopra indicato.**

## LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI

Possono partecipare al Campionato Regionale Juniores Under 19 i calciatori **NATI DAL 1° GENNAIO 2004 IN POI** e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età (senza obbligo di preventiva autorizzazione del C.R. Campania – così come previsto dagli artt. 31, 32, 33 e 34, N.O.I.F., mediante pubblicazione sul Comunicato Ufficiale – per i calciatori “giovani”).

**L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita, previo reclamo di parte, con la sanzione sportiva della perdita della gara prevista dall’art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva.**

**Al Campionato Regionale Juniores Under 19 2022/2023 è consentito impiegare fino ad un massimo di TRE calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 2003 in poi.**

Alle Società di “3ª Categoria - Under 19” partecipanti al Campionato Regionale “Juniores – Under 19”, è consentito impiegare fino a un massimo di **tre** calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 2003 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati.

**L’inosservanza della predetta disposizione, sarà punita, previo reclamo di parte, con la sanzione sportiva della perdita della gara prevista dall’art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva.**

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, N.O.I.F., le società partecipanti con più squadre a Campionati diversi (fra i quali, anche al Regionale Juniores Under 19) possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore (ad esempio, nelle gare delle squadre “riserve” del Regionale Juniores Under 19), i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate da ognuno di essi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

## GIORNI ED ORARI DI DISPUTA DELLE GARE

**[\(Comunicato Ufficiale n. 3 del 1° luglio 2022 della L.N.D., link di pubblicazione\)](#)**

A causa della nota penuria di campi sportivi, le gare potranno essere disputate, oltre che nella festività della **domenica** (nei seguenti orari: dalle 8.30 all'orario federale, nonché in notturna), anche di **sabato** (ad orario federale ed in notturna) e di **lunedì** (ad orario federale ed in notturna).

Un orario diverso da quelli indicati è consentito, con facoltà riservata alla società ospitante ed obbligo di comunicazione nei termini, di cui al paragrafo "Variazioni campi ed orari", pubblicato su questo C.U., con riferimento esclusivo all'orario delle gare, previste in calendario per un giorno festivo (ad esempio: orario antimeridiano del sabato o del lunedì, se festivi).

**Le gare in notturna sono consentite, anche in ordine ai recuperi, negli orari tra le 16.00 e le 19.30, con facoltà riservata in via esclusiva alla società ospitante.**

**Al fine della tutela della regolarità del Campionato, non sono consentite, per alcun motivo, inversioni di campo.**

**Non saranno ratificate dal C.R. Campania richieste di spostamenti di gare, che comportino concomitanza di giorno di disputa con la gara di prima squadra di una delle due società interessate alla richiesta di spostamento.**

### **f) CAMPIONE REGIONALE JUNIORES UNDER 19**

Il C.R. Campania ha disposto che la società vincitrice del titolo regionale del Campionato Juniores Under 19 2021/2022 sarà autorizzata per la stagione sportiva 2022/2023, a disputare le gare del Campionato medesimo con magliette su cui è applicato il “logo” del Comitato Regionale Campania – L.N.D.

# CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES "UNDER 18"

Campionato Regionale Under 18 2022/2023: **inizio 8 / 9 / 10 ottobre 2022**

**Iscrizioni fino al 22 settembre 2022**

Il Campionato Regionale "Under 18" è organizzato da ciascun Comitato sulla base di uno o più gironi. Nella Regione Trentino Alto Adige, il Campionato Regionale "Under 18" è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano. I singoli Comitati che organizzano l'attività in epigrafe dovranno comunicare alla Segreteria della L.N.D., entro il termine che sarà reso noto con successivo Comunicato Ufficiale, in uno con il Regolamento della competizione, il nominativo della Società vincente la propria fase regionale che si qualifica alla fase nazionale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti.

## *ARTICOLAZIONE*

Al Campionato Regionale "Under 18" possono prendere parte, con una propria squadra, le Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D, ai Campionati di Eccellenza, Promozione, 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup> Categoria, "3<sup>a</sup> Categoria - Under 21", "3<sup>a</sup> Categoria - Under 19", "3<sup>a</sup> Categoria - Over 30" e "3<sup>a</sup> Categoria - Over 35", nonché le Società "Juniores" pure, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste dai Comitati organizzatori.

## *ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI ED ORGANIZZATIVI*

### **Non saranno accettate le iscrizioni di società che:**

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti come previsto dagli artt. 31 e 34 del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe e Divisioni, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Premi divenute definitive entro il 31 maggio 2022 di ciascuna stagione sportiva e per le decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 maggio 2022 le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 24 della L.N.D. del 18 maggio 2022).
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla L.N.D. a titolo di tasse ed oneri finanziari, così come segue:

<b>Tassa iscrizione Under 18</b>	<b>€ 100,00</b>
<b>Assicurazione Dirigenti</b>	<b>€ 90,00</b>
<b>Costi assicurativi (Under 18)</b>	<b>€ 27,00 x numero calciatori al 30.6.22 (*)</b>
<b>Tassa di associazione</b>	<b>€ 300,00</b>

### **ISCRIZIONI SQUADRE "RISERVE" (FUORI CLASSIFICA)**

Tassa iscrizione Under 18 riserve	€ 100,00
Spese organizzative (Under 18 riserve)	€ 100,00
Costi assicurativi (Under 18 riserve)	€ 27,00 x numero calciatori al 30.6.22 (*)

(\*) all'importo disposto di € 27,00, relativo ai calciatori, si aggiungerà quello degli addebiti della Segreteria Federale e della L.N.D.

(\*\*) Per le società nuove affiliate 2022/2023, per il solo anno di nuova affiliazione, va aggiunta la relativa tassa di € 65,00, mentre l'acconto da versare per i costi assicurativi è di € 750,00.

Il versamento della predetta somma potrà essere effettuato mediante assegno circolare non trasferibile intestato: L.N.D. – COMITATO REGIONALE CAMPANIA, o bonifico bancario.

**PER LE SQUADRE "RISERVE" L'IMPORTO DOVRÀ ESSERE INTEGRALMENTE VERSATO ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE.**

1. **LE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 18 2022/2023**, formalizzate con la procedura on-line ed attraverso la procedura di dematerializzazione - firma elettronica, a pena di decadenza, corredate da tutta la documentazione prescritta, incluso il relativo versamento, entro le ore 18.00 di **GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE 2022**. Le società, che non avranno formalizzato la domanda di iscrizione al Campionato Regionale Under 18, utilizzando sempre la procedura di dematerializzazione, entro gli indicati orario e data, non potranno essere ammesse al campionato medesimo.

### *LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ*

Alle gare del Campionato Regionale "Under 18" possono partecipare i calciatori nati **dal 1° gennaio 2005 in poi** e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati. Nelle gare del Campionato Regionale "Under 18" non è consentito l'impiego di calciatori "fuori quota".

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

### *LIMITE DI PARTECIPAZIONE DI CALCIATORI ALLE GARE*

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

## COPPA ITALIA DILETTANTI

Coppa Italia Dilettanti – fase regionale 2022/2023: **inizio 27 / 28 agosto 2022**

(Le date di inizio della competizione sono orientative e soggette a variazioni, a seguito di provvedimenti del Governo o delle Istituzioni Nazionali)

La Lega Nazionale Dilettanti organizza, per la stagione sportiva 2022/2023, la 56ª edizione della Coppa Italia Dilettanti, alla quale sono iscritte d'ufficio le società del Campionato Regionale di Eccellenza.

**Alla fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti 2022/2023 parteciperà, comunque, una società di Eccellenza.**

Le modalità di svolgimento della manifestazione nazionale sono pubblicate sul **Comunicato Ufficiale n. 4 del 1° luglio 2022**, della L.N.D., **relativo al Regolamento della fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti 2022/2023**, [visibile sul presente Comunicato Ufficiale al link di collegamento](#).

Il Comitato Regionale Campania dovrà comunicare alla Lega Nazionale Dilettanti, **entro il termine del 6 febbraio 2023**, il nominativo della società di Eccellenza, che si sarà qualificata per la fase nazionale di Coppa Italia.

**- PREMI:**

per la manifestazione in argomento sono posti in palio i seguenti premi:

**- alla società vincitrice della Coppa Italia Dilettanti 2022/2023:**

- a) Coppa Italia Dilettanti
- b) 35 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici delle squadre;

**- alle 19 società Campioni Regionali di Coppa Italia di Calcio a undici maschile:**

- a) Trofeo Campione Regionale di Coppa Italia;
- b) 35 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici di ciascuna squadra.

La squadra di Eccellenza Regionale, vincitrice della Coppa Italia Dilettanti 2022/2023 – fase nazionale –, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 49, punto 1, 5° cpv., N.O.I.F. e del Regolamento della manifestazione, acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2023/2024.

Qualora la squadra vincente la Coppa Italia Dilettanti avesse acquisito il diritto alla partecipazione al Campionato di categoria superiore, il titolo sportivo per chiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D 2023/2024 sarà riservato all'altra finalista di Coppa Italia.

Nell'ipotesi in cui entrambe le finaliste acquisiscano per meriti sportivi tale diritto, l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D 2023/2024 sarà riservata, nell'ordine e con esclusione di assegnazioni diverse da quelle che seguono:

- a) alla società vincente di apposito spareggio fra le società eliminate nelle gare della fase di semifinale;
- b) alla società semifinalista soccombente, nella previsione che l'antagonista abbia anch'essa acquisito, per proprio conto, il diritto alla partecipazione al Campionato Nazionale Serie D.

In tutte le ipotesi sopra previste il diritto all'ammissione al Campionato Nazionale Serie D non viene riconosciuto se la società interessata pur partecipando al Campionato di Eccellenza, al termine della stagione sportiva 2022/2023, retroceda al Campionato di Promozione 2023/2024.

**Qualora una società acquisisca il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D 2023/2024 attraverso la partecipazione alla Coppa Italia Dilettanti 2022/2023, la stessa società non partecipa alle gare di spareggio-promozione tra le seconde classificate nel Campionato di Eccellenza 2022/2023 nell'ipotesi in cui raggiunga tale posizione al termine del Campionato di competenza.**

In questo Comitato, dove sono previsti i *play-off* per la determinazione di tale posizione, la società che acquisisce il diritto alla promozione al Campionato Nazionale Serie D tramite la Coppa Italia Dilettanti non rientra nella griglia dei *play-off* e quest'ultima va integrata con la squadra classificatasi nella posizione immediatamente successiva all'ultima che dà diritto alla qualificazione ai *play-off* stessi.

Il Regolamento, i gironi ed il calendario della fase regionale della Coppa Italia Dilettanti 2022/2023 saranno pubblicati su un successivo C.U.

### *ORARIO DELLE GARE IN NOTTURNA*

Le gare in notturna sono consentite negli orari tra le 16.00 e le 19.00, con facoltà riservata in via esclusiva alla società ospitante.

## COPPA CAMPANIA DI PROMOZIONE

Il C.R. Campania organizza la Coppa Campania di Promozione, competizione alla quale sono iscritte le società partecipanti al Campionato Regionale di Promozione 2022/2023, organizzato dal Comitato Regionale Campania della L.N.D.

Come deliberato dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C., alla società vincitrice della Coppa Campania di Promozione sarà riservata la prima posizione della graduatoria delle ammissioni / riammissioni al Campionato di Eccellenza 2023/2024.

Nell'ipotesi di mancanza di posti disponibili nell' organico del richiamato Campionato di Eccellenza 2023/2024, alla società vincitrice la Coppa Campania di Promozione Stagione Sportiva 2022/2023 sarà, viceversa, attribuito un "bonus" di punti 30 (trenta) da aggiungere al punteggio totale, nel quadriennio di riferimento.

Le modalità di svolgimento della manifestazione saranno divulgate nel Regolamento, che sarà reso noto con successiva pubblicazione.

## COPPA CAMPANIA PRIMA CATEGORIA, SECONDA CATEGORIA E REGIONALE JUNIORES UNDER 19

Il C.R. Campania si riserva l'eventuale organizzazione delle manifestazioni in epigrafe per la stagione sportiva 2022/2023. **Le squadre delle rispettive Categorie dovranno, comunque, formalizzare l'iscrizione sul sistema informatico AS400.**

## ATTIVITÀ GIOVANILE PERIFERICA

Ai Comitati Regionali ed alle altre articolazioni periferiche della L.N.D. sono affidate le procedure amministrative di tesseramento, nonché quelle di affiliazione e di iscrizione, da attuarsi attraverso il cosiddetto "sportello unico". Ai Comitati Regionali ed alle altre articolazioni periferiche della L.N.D. è affidata l'organizzazione dell'attività giovanile a livello periferico.

## CAMPIONATI F.I.G.C. DIVISIONE CALCIO PARALIMPICO E SPERIMENTALE

Per la corrente stagione sportiva in Campania saranno organizzati i Campionati F.I.G.C. Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale. Con successivo Comunicato Ufficiale saranno fornite tutte le informazioni dettagliate.

# ATTIVITÀ AMATORI

Attività Amatori 2022/2023: **inizio sabato 29 ottobre 2022**

## *ARTICOLAZIONE*

L'Attività Amatori è organizzata sulla base di uno o più gironi, determinati dal C.R. Campania.

## *REGOLAMENTO E TESSERAMENTO DEI CALCIATORI*

**Sarà pubblicato su un successivo Comunicato Ufficiale.**

## *ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI*

Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione all'Attività Amatori entro i termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., qui di seguito riportate.

### **Non saranno accettate le iscrizioni di società che:**

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dagli artt. 31 e 34 del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe e Divisioni, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Premi divenute definitive entro il 31 maggio 2022 di ciascuna stagione sportiva e per le decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 maggio 2022 le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 24 della L.N.D. del 18 maggio 2022).
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla L.N.D. a titolo di tasse ed oneri finanziari, così come segue:

<b>Tassa di iscrizione</b>	<b>€ 375,00</b>
<b>Spese organizzative</b>	<b>€ 275,00</b>
<b>Spese direzioni gare</b>	<b>€ 1000,00</b>

**(°) all'importo disposto di € 27,00, relativo ai calciatori, si aggiungerà quello degli addebiti della Segreteria Federale e della L.N.D.**

**(\*\*) Per le società nuove affiliate 2022/2023, per il solo anno di nuova affiliazione, va aggiunta la relativa tassa di € 65,00.**

Il versamento della predetta somma dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario (IBAN: IT48Q0200803447000400242945) o assegno circolare non trasferibile intestato: L.N.D. – COMITATO REGIONALE CAMPANIA.

- 1. LE DOMANDE DI ISCRIZIONE ALL'ATTIVITÀ AMATORI 2022/2023**, formalizzate con la procedura on-line ed attraverso la procedura di dematerializzazione – firma elettronica, a pena di decadenza,

corredate da tutta la documentazione prescritta, incluso il relativo versamento, entro le ore 18.00 di **GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 2022 (termine ordinatorio)**. Le società, che non avranno formalizzato la domanda di iscrizione all'Attività Amatori, utilizzando sempre la procedura di dematerializzazione, entro gli indicati orario e data, non potranno essere ammesse al campionato medesimo.

2. Il C.R. Campania procederà alla verifica delle domande di iscrizione e della relativa documentazione, alle società, che non avranno adempiuto, entro il termine ordinario di cui al precedente n. 1, a tutte le prescrizioni, il C.R. Campania comunicherà, ai recapiti ufficiali delle società medesime, le prescrizioni non adempite, che dovranno essere eseguite, senza alcuna possibilità di ulteriore rinvio e con tutte le eventuali conseguenze, previste dalla vigente normativa in ordine alla mancata iscrizione al campionato di competenza **entro le ore 18.00 di GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 2022 (termine perentorio)**.

### **LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ**

Possono partecipare all'Attività Amatori i calciatori che **alla data del 1° ottobre 2022 abbiano compiuto anagraficamente il venticinquesimo anno di età**. Gli eventuali calciatori "fuori-quota", la cui partecipazione è consentita esclusivamente in ordine alle gare della fase regionale, dovranno aver **anagraficamente compiuto, alla stessa data del 1° ottobre 2022, il ventunesimo anno d'età**.

È consentita la partecipazione dei calciatori tesserati con altre società della L.N.D., nei limiti e con le modalità di cui al cennato Regolamento e nel rispetto delle prescrizioni relative ai NULLA-OSTA.

**L'inosservanza delle limitazioni di cui sopra comporterà, per le società inadempienti, l'applicazione delle sanzioni, di cui all'art. 10 del C.G.S. (perdita della gara).**

Le società sono tenute ad indicare, nella "distinta di gara", che consegneranno all'arbitro prima della gara, la data di nascita (giorno, mese ed anno) dei singoli calciatori in distinta.

### **ATTIVITÀ RICREATIVA E PROPAGANDISTICA**

Ai sensi dell'art. 40 del Regolamento della L.N.D., la Lega indice e autorizza, tramite il C.R. Campania e le sue Delegazioni, anche le manifestazioni ricreative e propagandistiche, aventi carattere non ufficiale.

### **ATTIVITÀ DELLE RAPPRESENTATIVE REGIONALI**

La Lega Nazionale Dilettanti regolerà le attività in epigrafe con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

### **NORME RELATIVE AI CAMPIONATI 2022/2023**

#### **QUOTA DEI BIGLIETTI RISERVATI ALLE SOCIETÀ OSPITATE**

Il C.R. Campania, salvo eventuali disposizioni di diniego da parte di organi superiori in conformità alle disposizioni di carattere nazionale relative alla presenza di sostenitori della società ospitata alle gare che si svolgono nell'ambito del C.R. Campania medesimo, *ha determinato che alla tifoseria ospitata sia riservato (a condizione che l'impianto sportivo sia munito anche del settore da riservare al pubblico della squadra ospitata) un quantitativo di biglietti pari almeno al 10% della capienza dello stadio, certificata dalla licenza di agibilità (esempio: per una capienza di 500 spettatori, alla tifoseria ospite saranno riservati almeno 50 biglietti).* **Salvo diversi provvedimenti emanati dagli organi competenti**. Ovviamente è facoltà della società ospitante riservare, a sua discrezione, un quantitativo di biglietti superiore alla quota indicata, dandone comunicazione alle autorità competenti per l'Ordine Pubblico e, per conoscenza, a questo C.R. Campania.

In caso di mancato rispetto delle disposizioni innanzi indicate, e che per tale motivo la gara non venga disputata, la/le società inadempiente/i sarà/saranno ritenuta/e responsabile/i con l'applicazione delle consequenziali sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

Ogni indicazione di questo C.R. Campania, in merito alla "Quota biglietti", è, subordinata alle disposizioni degli Organi superiori e degli Organi tutori dell'Ordine Pubblico.

## ***ESTRATTO CONTO 2021/2022 DELLE SOCIETÀ***

*Le società potranno controllare il proprio estratto conto, utilizzando la pagina web di riferimento della procedura on-line (consultare la guida iscrizioni on-line pubblicata in allegato al presente Comunicato Ufficiale).*

*A partire dalla data successiva alla pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale, dal Sito Internet del C.R. Campania è, altresì, possibile effettuare l'iscrizione ai Campionati 2022/2023 utilizzando la procedura di dematerializzazione entro il termine di scadenza dei rispettivi Campionati.*

Il presente Comunicato Ufficiale n. 1 è consultabile sul Sito Internet di questo C.R. (indirizzo [www.campania.lnd.it](http://www.campania.lnd.it)).

## ***RESTITUZIONE DEI SALDI ATTIVI***

Per motivi amministrativi, nel rispetto anche di una prassi consolidata, gli importi risultanti quali saldi attivi devono essere detratti all'atto dell'iscrizione al Campionato 2022/2023.

Nell'ipotesi di mancata iscrizione, essi saranno restituiti, a richiesta scritta dell'ultimo legale rappresentante della società, previa dichiarazione di inattività della società medesima, pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania.

La restituzione sarà formalizzata mediante rimessa, con bonifico bancario, intestato alla società.

È doveroso sottolineare all'attenzione dei dirigenti delle società del C.R. Campania che l'esonero dalle spese arbitrali disposto dalla L.N.D., per tutti i Campionati organizzati in ambito regionale e provinciale ha avuto notevole incidenza sulla possibilità di contributi a favore delle società della L.N.D. che quest'anno non sono stati erogati.

## **ISCRIZIONI AI CAMPIONATI 2022/2023**

### ***PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE***

La Lega Nazionale Dilettanti ha introdotto la possibilità, per i Dirigenti di Società abilitati, di inoltrare, alla Lega ed al C.R. Campania, e firmare le pratiche relative alla propria Società, in modo dematerializzato, attraverso l'uso della **Firma Elettronica**.

Bisogna ricaricare l'organigramma della corrente stagione sportiva 2022/2023, cliccando su recupera i nominativi dalla stagione precedente e si selezionano i soggetti che si intendono recuperare.

La procedura di dematerializzazione sostituisce la consegna cartacea delle pratiche presso gli uffici della Lega e del C.R. Campania o tramite l'invio per posta ordinaria.

La **Firma Elettronica** adottata è di tipo avanzato: consiste nell'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi ad un documento informatico, che **consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca del firmatario**, creati con mezzi sui quali il

firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati.

***La Firma Elettronica è strettamente personale ed è valida per tutti i documenti.***

Sulla *home page* del Sito Internet di questo C.R. è pubblicata una “Guida di sintesi” per le procedure di dematerializzazione.

Si riepilogano, di seguito, la documentazione che ogni singola società dovrà **compilare on-line** nell’area a lei riservata sul Sito della L.N.D., inoltrare al C.R. Campania e firmare le pratiche relative alla propria Società, in modo dematerializzato attraverso l’uso della Firma Elettronica dell’iscrizione al Campionato 2022/2023 (al riguardo, si consulti il paragrafo immediatamente successivo, in ordine al trattamento dei dati, nel rispetto della vigente legislazione sulla cosiddetta *privacy*):

- **attestato di disponibilità di un campo di giuoco, omologato e dotato dei requisiti previsti dall’art. 31 del Regolamento della L.N.D.**, per il Campionato al quale si chiede di partecipare, debitamente compilato e sottoscritto dal proprietario (Ente o privato), sull’apposito modello;
- **attestato di completa idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo**, nel rispetto sia della normativa in tema di sicurezza, sia per quanto attiene l’agibilità, rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte dell’Ente privato proprietario;
- **dichiarazione del titolare dell’impianto**, di cui all’art. 20 del Decreto Ministeriale del 18.3.1996, attestante una capienza non superiore a cento spettatori;
- **licenza di agibilità** (rilasciata dall’apposita Commissione di Vigilanza Comunale, o Provinciale, sui Pubblici Spettacoli), di cui all’art. 19 del Decreto Ministeriale del 18.3.1996, **per gli impianti con capienza superiore a cento spettatori**;
- **organigramma della società**, debitamente timbrato e firmato in originale, con l’indicazione esatta dei dati anagrafici dei dirigenti medesimi (nome, cognome, Comune e data di nascita - giorno, mese ed anno -, nonché indirizzo), così come richiesto dal sistema informatico della L.N.D. e della F.I.G.C. Nel verbale di Assemblea, che abbia proceduto ad eventuali nuove nomine, dovranno essere indicati con chiarezza i dati anagrafici (come specificati nel precedente capoverso) dei nuovi dirigenti. All’obbligo in argomento sono, invero, collegate responsabilità di natura anche assicurativa, oltre che regolamentari;
- **nell’ipotesi di nuovo Presidente della società, dichiarazione di dimissioni del Presidente uscente**, allegata alla copia del relativo verbale dell’Assemblea dei soci, timbrato e firmato in originale;
- **bonifico bancario dell’importo relativo all’iscrizione** (eventualmente suddiviso in rate, come dalle disposizioni della LND), **con detrazione del saldo attivo, o con aggiunta del saldo passivo, o assegno circolare con intestazione come segue:** "L.N.D. – COMITATO REGIONALE CAMPANIA;
- **autocertificazione "di onorabilità" (art. 22/bis – N.O.I.F.)**, con firma autenticata del Presidente della società (cfr. l’apposito paragrafo, di cui al presente C.U.), che attesta che i requisiti ricorrano anche per tutti gli altri componenti gli Organi direttivi della società, nel rispetto delle norme generali di cui al Codice di Comportamento Sportivo, approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., e nel rispetto del vigente art. 22/ bis delle N.O.I.F., modificato con Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 123/A del 7 marzo 2012 (pubblicato in allegato al C.U. n. 87 del 15 marzo 2012 di questo C.R.), richiamando l’attenzione delle società sul contenuto dei sotto riportati punti 6) e 6 bis del medesimo art. 22 bis delle N.O.I.F.;
- **art. 37, comma 1, N.O.I.F. ("Il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva") ... omissis ... Ogni variazione deve essere comunicata entro venti giorni dal suo verificarsi e, agli effetti federali, ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione;**
- **art. 4, comma 4, Regolamento della L.N.D.:** Ogni variazione allo statuto ed alle cariche sociali deve essere comunicata al Comitato, alla Divisione o ai Dipartimenti entro venti giorni dal suo verificarsi, allegando copia conforme all’originale del verbale dell’Assemblea che l’ha deliberata. Le variazioni

*hanno efficacia nei confronti del Comitato, della Divisione o dei Dipartimenti a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione.*

## ***DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ONORABILITÀ (ART.22/BIS – N.O.I.F.)***

Si fa rinvio alle norme generali di cui al Codice di Comportamento Sportivo, approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., nonché agli **artt. 22/ bis, delle N.O.I.F. e 22 ter, delle N.O.I.F.**, richiamando l'attenzione delle Società sul contenuto dei sotto riportati punti 6) e 6 bis, dell'art. 22 bis delle N.O.I.F.:

**punto 6:** *all'atto della richiesta di tesseramento (art. 37, delle N.O.I.F.) e quale imprescindibile condizione dello stesso, i dirigenti di Società o di Associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal 1° comma del presente articolo. La dichiarazione deve essere prodotta nella forma della autocertificazione. Per le Società ed Associazioni che svolgono attività in ambito regionale e provinciale l'obbligo di cui sopra grava esclusivamente sui Presidenti delle Società ed Associazioni stesse, i quali debbono anche dichiarare l'assenza di condizioni di incompatibilità degli altri dirigenti e dei collaboratori.*

**punto 6 bis:** *i Dirigenti di Società o di Associazione e i collaboratori della gestione sportiva delle stesse, ove intervenga una situazione di incompatibilità di cui al primo comma, o siano sottoposti alle misure previste dal quarto comma o siano colpiti da provvedimento restrittivo della libertà personale, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Lega o al Comitato competente.*

## ***ISCRIZIONE AL REGISTRO C.O.N.I.***

Si rammenta che l'iscrizione al Registro C.O.N.I. consente alle società di ottenere il riconoscimento del proprio status di associazione/società sportiva e di godere di benefici fiscali previsti per legge in favore delle associazioni operanti nel settore del "no profit".

Con l'entrata in vigore dello Statuto Federale (Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 60/A del 7 agosto 2019), **l'iscrizione al Registro C.O.N.I. è invece condizione necessaria per esercitare il diritto di voto da parte delle società**, fermi restando tutti gli altri requisiti stabiliti dal richiamato Statuto Federale.

Si rammenta che dal 1° agosto 2022 il Registro C.O.N.I. sarà sostituito dal Registro Nazionale delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le Società e Associazioni già iscritte a tale data nel Registro C.O.N.I. saranno automaticamente iscritte nel nuovo Registro.

## ***FUSIONI DI SOCIETÀ, SCISSIONI, CAMBIO DI DENOMINAZIONE E DI SEDE SOCIALE, IMPIANTO SPORTIVO***

Si fa rinvio a quanto disposto in materia dagli artt. 17, 18, 19 e 20, delle N.O.I.F.

**È fatta salva la deroga agli artt. 18 e 20 delle N.O.I.F., a valere in via straordinaria per la Stagione Sportiva 2022/2023, di cui al Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 96 del 30 maggio 2022 della L.N.D.**

## **TERMINI PER LE DOMANDE DI AMMISSIONE ALLA CATEGORIA SUPERIORE O DI PARTECIPAZIONE ALLA CATEGORIA INFERIORE**

Si riepilogano di seguito, i termini ultimi per la presentazione delle relative domande (l'orario di scadenza è fissato, alle ore 18.00 del rispettivo giorno):

**ECCELLENZA**

**21 LUGLIO 2022**

*Nelle date rispettivamente indicate scade il termine sia per la presentazione delle domande di ammissione alla categoria superiore (come dai criteri e modalità, di cui a questo Comunicato Ufficiale), sia per quelle delle domande di partecipazione alla categoria inferiore.*

A tale ultimo riguardo, si sottolinea che:

- *la conservazione del vincolo dei calciatori deve essere espressamente richiesta nella domanda di partecipazione alla categoria inferiore;*
- *presupposto imprescindibile per la conservazione del vincolo dei calciatori tesserati è, oltre ad un'adeguata motivazione dell'istanza, la richiesta di partecipazione ad una categoria, che risulti immediatamente inferiore, rispetto a quella alla quale la società istante avrebbe diritto di prendere parte;*
- *la società che rinunci al Campionato di competenza incorre in uno dei motivi di preclusione assoluta all'ammissione / riammissione alla categoria superiore per il quadriennio di riferimento come dalla lettera H), n. 6 dei relativi Criteri, pubblicati su questo Comunicato Ufficiale.*

Le domande di partecipazione a quella inferiore, debitamente motivate, dovranno essere redatte su carta intestata della società, timbrate e firmate in originale, e pervenire, **sempre a mezzo procedura di dematerializzazione**, a questo C.R. entro i rispettivi termini, come sopra indicati.

Per le domande di ammissione si rimanda allo specifico paragrafo, pubblicato sul presente C.U.

## INIZIO DEI CAMPIONATI E DELLA COPPA ITALIA

(Le date di inizio Campionato sono orientative e soggette a variazioni, a seguito di provvedimenti del Governo o delle Istituzioni Nazionali)

Si riepilogano, di seguito, le date di inizio dell'attività e dei Campionati organizzati dal C.R. Campania per la stagione sportiva 2022/2023:

ECCELLENZA	3 – 4 SETTEMBRE 2022
PROMOZIONE	10 – 11 SETTEMBRE 2022
PRIMA CATEGORIA	24 – 25 SETTEMBRE 2022
SECONDA CATEGORIA	1 – 2 OTTOBRE 2022
JUNIORES REGIONALE UNDER19	1 – 2 – 3 OTTOBRE 2022
JUNIORES REGIONALE UNDER 18	8 – 9 – 10 OTTOBRE 2022
TERZA CATEGORIA	29 – 30 OTTOBRE 2022
TERZA CATEGORIA – UNDER 21	29 – 30 OTTOBRE 2022
TERZA CATEGORIA – UNDER 19	29 – 30 OTTOBRE 2022
COPPA ITALIA – ECCELLENZA	27 – 28 AGOSTO 2022
COPPA CAMPANIA PROMOZIONE	3 – 4 SETTEMBRE 2022
COPPA CAMPANIA PRIMA CATEGORIA	17 – 18 SETTEMBRE 2022

## SERVIZIO PRONTO A.I.A. NEGLI ORARI DELLE GARE SERVIZIO DI PREVENZIONE DI ASSENZE E/O RITARDI ARBITRALI

In ordine all'epigrafe, prima dell'inizio delle attività agonistiche ufficiali, organizzate nell'ambito del C.R. Campania, sarà pubblicata la relativa regolamentazione.

## TESSERAMENTO ON-LINE E SVINCOLO DEI CALCIATORI ON-LINE

Sono consentiti solo on-line, con procedura di dematerializzazione – firma digitale.

L'EFFETTUAZIONE DELLA STAMPA DEI MODULI DI TESSERAMENTO NON SARÀ CONSENTITA SE IL SALDO PORTAFOGLIO TESSERAMENTI È INSUFFICIENTE

### LISTE DI SVINCOLO COLLETTIVE

**(valide come tabulato dei calciatori tesserati, aggiornato al 30 giugno 2022)**

### *SVINCOLO ON-LINE*

Con decorrenza da **venerdì 1° luglio 2022 a giovedì 14 luglio 2022 – ore 19.00** ogni società di questo C.R. potrà effettuare lo svincolo dei calciatori esclusivamente on-line, attraverso la procedura di dematerializzazione, come dalla guida consultabile in allegato al presente Comunicato Ufficiale.

Le liste di svincolo delle società di questo C.R. in ordine ai calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti" (ossia per tutti i calciatori tesserati con vincolo pluriennale nell'ambito della L.N.D.), per il **primo periodo** degli svincoli (**1° / 14 luglio 2022 – ore 19.00**) devono essere trasmesse al C.R. Campania, **esclusivamente** attraverso la **procedura telematica di dematerializzazione**.

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo primo periodo deve avvenire a far data da **venerdì 15 luglio 2022**.

I due periodi degli svincoli sono stati stabiliti, come già accennato, come segue:

il **primo** da **venerdì 1° luglio a giovedì 14 luglio 2022 - ore 19.00**;

il **secondo** (cosiddette *liste di svincolo suppletive*) da **giovedì 1° dicembre a giovedì 15 dicembre 2022 – ore 19.00** (vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo secondo periodo deve avvenire a far data da **venerdì 16 dicembre 2022**.

Sussiste una condizione imprescindibile per la validità dello svincolo: che il calciatore da svincolare sia nella disponibilità di tesseramento della rispettiva società (ossia, che non sia stato tesserato attraverso trasferimento a titolo temporaneo, cosiddetto “prestito”).

I calciatori “giovani”, tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre, possono essere inclusi in “lista di svincolo”, da parte della società di appartenenza, nel periodo delle liste di svincolo suppletive, ovvero da **giovedì 1° dicembre a giovedì 15 dicembre 2022 – ore 19.00** (vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati)

Il tesseramento dei calciatori “giovani”, tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre svincolati in questo secondo periodo deve avvenire a far data da **venerdì 16 dicembre 2022**.

Per i calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti" (nonché, in ordine alle società delle Leghe professionistiche, per i calciatori “giovani di serie”), che siano tesserati entro il 31 maggio 2022, è consentita l’inclusione nella lista di svincolo del primo periodo; per i medesimi calciatori, che siano tesserati entro il 30 novembre, è consentita l’inclusione nella lista di svincolo del secondo periodo.

**Per entrambi i periodi vale la data di invio attraverso la procedura di dematerializzazione (invio con firma elettronica).**

*Ad esempio per verificare il corretto invio delle Liste di Svincolo, al fine di evitare qualsiasi inconveniente relativo all’invio a mezzo procedura di dematerializzazione, è necessario verificare l’avvenuto invio eseguendo i seguenti passaggi nella propria area web societaria:*

- cliccare su “Firma Elettronica”
- dall’elenco “documenti firmati”, selezionare “Svincoli Dilettanti” e verificare che sia presente la data e l’orario sotto la colonna “data/ora/firma” sulla stessa riga della lista di svincolo firmata.

Tale verifica può essere effettuata per tutti i movimenti di cui all’elenco “documenti firmati”.

## **SVINCOLO PER ACCORDO (ART. 108 N.O.I.F.)**

**L'art. 108 N.O.I.F. ("Svincolo per accordo") consente la possibilità dell'accordo di svincolo tra società e calciatore, da formalizzare attraverso il deposito dello stesso accordo presso il Comitato Regionale. Di seguito, si pubblica l'art. 108 N.O.I.F. nel suo testo integrale:**

1. Le Società possono convenire con calciatori/calciatrici “non professionisti” e “giovani dilettanti” accordi per il loro svincolo da depositare, a pena di nullità, presso i competenti Comitati e Divisioni entro venti giorni dalla stipulazione (**comunque, entro e non oltre martedì 15 giugno 2023 – ore 19.00**).

2. Lo svincolo avviene conseguentemente da parte degli organi federali competenti, nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale (**a far data dal 1° luglio 2023**).

3. Le parti interessate, in caso di contestazione sulla validità degli accordi depositati, possono proporre reclamo al Tribunale Federale a livello Nazionale – Sez. Tesseramenti entro trenta giorni dalla data in cui il competente Comitato o Divisione ha provveduto a restituire all'interessato copia dell'accordo.

***Il trasferimento del calciatore ad altra società, in data successiva al deposito dell'accordo, rende inefficace l'accordo medesimo.***

***L'invio dell'art. 108 "Svincolo per accordo" deve essere trasmesso sempre attraverso la procedura di dematerializzazione (invio con firma elettronica).***

***Il controllo del corretto invio va effettuato cliccando sulla voce "Tesseramento Dilettanti" presente sotto "documenti firmati".***

## ***SVINCOLO PER DECADENZA DEL TESSERAMENTO - ART 32 BIS N.O.I.F.***

**Si rimanda all'art. 32 bis delle N.O.I.F.**

## ***RICHIESTE DI TESSERAMENTO - AGGIORNAMENTO POSIZIONE - TRASFERIMENTO***

Con decorrenza da **venerdì 1° luglio 2022** ogni società di questo C.R. può effettuare **le richieste di tesseramento, di aggiornamento posizione e di trasferimento dei calciatori esclusivamente on-line**, attraverso la procedura di dematerializzazione, come dalla guida consultabile in allegato al presente Comunicato Ufficiale.

***L'invio deve essere trasmesso sempre attraverso la procedura di dematerializzazione (invio con firma elettronica).***

***Il controllo del corretto invio va effettuato cliccando sulla voce "Tesseramento Dilettanti" presente sotto "documenti firmati".***

Di seguito, si riepilogano i periodi nei quali è consentito effettuare i movimenti di tesseramento innanzi indicati:

## ***RICHIESTE DI TESSERAMENTO E DI AGGIORNAMENTO POSIZIONE PER I SOLI CALCIATORI CON LO STATUS DILETTANTISTICO:***

**Calciatori "Giovani Dilettanti": da venerdì 1° luglio 2022 fino a mercoledì 31 maggio 2023;**

**Calciatori "Non professionisti": da venerdì 1° luglio 2022 fino a venerdì 31 marzo 2023 – ore 19.00.**

La data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

## ***RICHIESTE DI TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI***

- Trasferimento di calciatori "giovani dilettanti" e "non professionisti" tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti**

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti periodi:

**a) da venerdì 1° luglio a venerdì 16 settembre 2022 (ore 19.00);**

**b) da giovedì 1° dicembre a venerdì 23 dicembre 2022 (ore 19.00).**

Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via telematica presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

## **2. Trasferimento di calciatrici "giovani dilettanti" e "non professioniste" tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio Femminile e dalla Lega Nazionale Dilettanti**

Il trasferimento di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" da Società appartenente alla Divisione Calcio Femminile a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti periodi:

**a) da venerdì 1° luglio a venerdì 16 settembre 2022 (ore 19.00);**

**b) da giovedì 1° dicembre a venerdì 23 dicembre 2022 (ore 19.00).**

Nella seconda ipotesi, le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Il trasferimento di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" da società appartenente alla LND a società appartenente alla Divisione Calcio Femminile può avvenire nei seguenti periodi:

**a) dal 1° luglio al 16 settembre 2022 (ore 19.00);**

**b) dal 1° dicembre al 23 dicembre 2022 (ore 19.00).**

Nella seconda ipotesi, le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

## **3. Trasferimenti di calciatori "Giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società di Serie A, B e Serie C**

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle N.O.I.F., da società dilettantistiche a società di Serie A, Serie B e Serie C può avvenire nei seguenti distinti periodi:

**a) da venerdì 1° luglio a giovedì 1° settembre 2022 (ore 20.00);**

**b) da lunedì 2 gennaio 2023 a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00).**

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F. Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

La variazione di tesseramento deve essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

## **4. Trasferimenti di calciatori "Giovani di Serie" da Società di Serie A, Serie B e Serie C a società dilettantistiche**

Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" da società di Serie A, Serie B e Serie C a società dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi:

**a) da venerdì 1° luglio a giovedì 1° settembre 2022 (ore 20.00);**

**b) da lunedì 2 gennaio 2023 a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00).**

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F.

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento sono redatte, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria. La data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica), sempre ad opera della Società cessionaria, delle richieste di tesseramento presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

#### **5. Trasferimenti di calciatrici "Giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società di Serie A, B e Serie C**

Il trasferimento di una calciatrice "giovane dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle N.O.I.F., da società dilettantistiche a società di Serie A, Serie B e Serie C può avvenire nei seguenti distinti periodi:

**a) da venerdì 1° luglio a giovedì 1° settembre 2022 (ore 20.00);**

**b) da lunedì 2 gennaio 2023 a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00).**

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F. Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

La variazione di tesseramento deve essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

#### **6. Trasferimenti di calciatrici "Giovani di Serie" da Società di Serie A, Serie B e Serie C a società dilettantistiche**

Il trasferimento di una calciatrice "Giovane di Serie" da società di Serie A, Serie B e Serie C a società dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi:

**a) da venerdì 1° luglio a giovedì 1° settembre 2022 (ore 20.00);**

**b) da lunedì 2 gennaio 2023 a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00).**

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F.

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento sono redatte, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria. La data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica), sempre ad opera della Società cessionaria, delle richieste di tesseramento presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

#### **7. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis N.O.I.F.**

La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, per i calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti" deve avvenire nel rispetto dell'art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F.

Il calciatore "Giovane Dilettante", trasferito a titolo temporaneo a Società professionistica e successivamente rientrato alla originaria Società dilettantistica cedente nel rispetto della tempistica di cui

al precedente punto 3, lett. b), potrà essere nuovamente trasferito a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti entro il **31 marzo 2023 (ore 19.00)**. Le liste di trasferimento del calciatore “Giovane Dilettante”, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via telematica presso il Comitato, la Divisione Calcio a Cinque, il Dipartimento Interregionale e il Dipartimento di Calcio Femminile di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

La calciatrice “Giovane Dilettante”, trasferita a titolo temporaneo a Società professionistica e successivamente rientrata alla originaria Società dilettantistica cedente nel rispetto della tempistica di cui al precedente punto 3, lett. b), potrà essere nuovamente trasferita a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti entro il 31 marzo 2023 (ore 19.00). Le liste di trasferimento della calciatrice “Giovane Dilettante”, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via telematica presso il Comitato, la Divisione Calcio a Cinque, il Dipartimento Interregionale e il Dipartimento di Calcio Femminile di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

#### **8. Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale**

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di calciatori italiani e stranieri che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale nel seguente periodo:

***- da venerdì 1° luglio 2022 a mercoledì 1° febbraio 2023 (ore 20.00).***

È fatto salvo quanto previsto dall’art. 40 quater delle N.O.I.F.

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della LND (apposizione della firma elettronica). Il tesseramento decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

#### **9. Calciatori / calciatrici provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatori / calciatrici stranieri / e mai tesserati / e all'estero**

##### **a) Calciatori / calciatrici stranieri / e**

Fermi restando gli adempimenti previsti dalla normativa di cui al Regolamento FIFA sullo Status e i trasferimenti dei calciatori nonché le disposizioni della FIFA e della vigente legislazione in relazione ai minori di età, le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **1° febbraio 2023**, e schierare in campo calciatori stranieri, sia extra-comunitari che comunitari, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F.

Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle Società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo calciatori provenienti da Federazione estera.

Fatto salvo quanto previsto all’art. 40 quinquies delle N.O.I.F., i calciatori stranieri residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. sono parificati, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori italiani.

Tali richieste di tesseramento devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica.

La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.

A partire dalla stagione sportiva successiva al suddetto tesseramento, le richieste di tesseramento dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, ai sensi degli artt. 40 quater.

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, i calciatori con cittadinanza britannica sono considerati cittadini di Paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. e, pertanto, per il loro tesseramento dovranno applicarsi, ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies, i criteri per il tesseramento, in favore di Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti, di calciatori cittadini di Paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E.

**I calciatori con cittadinanza svizzera sono equiparati a tutti gli effetti a quelli comunitari.**

#### **b) Calciatori e calciatrici italiani / e**

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **1° febbraio 2023**, di calciatori italiani provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro il **31 marzo 2023**, di calciatori italiani dilettanti provenienti da Federazioni estere. È fatto salvo quanto previsto all'art. 40 quater, comma 2, delle N.O.I.F. delle N.O.I.F.

Le richieste di tesseramento di calciatori italiani provenienti da Federazione estera devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica.

La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

#### **10. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari**

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

##### **a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo – Art. 101 comma 5 delle N.O.I.F**

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

a1) *Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani di serie” da società professionistiche a società dilettantistiche:*

**- da lunedì 2 gennaio a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00), ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della stagione sportiva 2022/2023.**

a2) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società professionistiche:

**- da lunedì 2 gennaio a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00), ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della stagione sportiva 2022/2023.**

A3) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo delle calciatrici "giovani di serie" da società professionistiche a società dilettantistiche:

**- da lunedì 2 gennaio a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00), ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della stagione sportiva 2022/2023.**

A4) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo delle calciatrici "giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società professionistiche:

**- da lunedì 2 gennaio a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00), ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della stagione sportiva 2022/2023.**

A5) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti" tra società dilettantistiche:

**- da venerdì 1° luglio 2022 a venerdì 16 settembre 2022 (ore 19.00)**

**- da giovedì 1° dicembre 2022 a giovedì 23 dicembre 2022 (ore 19.00).**

#### **b) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)**

Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti", devono essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sottoindicati:

**- da venerdì 1° luglio 2022 a giovedì 14 luglio 2022 (ore 19.00).**

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica – sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

**Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da venerdì 15 luglio 2022.**

#### **Liste di svincolo suppletive:**

**- da giovedì 1° dicembre 2022 a giovedì 15 dicembre 2022 (ore 19.00)**

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

**Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da venerdì 16 dicembre 2022.**

#### **c) Art. 117 comma 5 delle N.O.I.F.**

Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della società dal Campionato Serie C della Stagione Sportiva **2021/2022** al Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto:

**1) da venerdì 1° luglio 2022 a giovedì 1° settembre 2022 (ore 20.00) – autonoma sottoscrizione**

**2) da lunedì 2 gennaio 2023 a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica**

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

**DOPPIO TESSERAMENTO PER LE ATTIVITÀ DI CALCIO A 11 E CALCIO A 5, MASCHILE E FEMMINILE**

Si rimanda alla Circolare n. 43 del 28 giugno 2022, peraltro consultabile in apposito paragrafo di questo Comunicato Ufficiale.

# ATTIVAZIONE PORTALE TESSERAMENTO F.I.G.C. ANCHE PER TESSERAMENTO ALLENATORI

Il portale dell'Ufficio Tesseramenti Centrale della F.I.G.C., raggiungibile all'indirizzo web: <https://portaleservizi.figc.it>, dovrà essere utilizzato, non solo per i minori stranieri, anche per il tesseramento dei tecnici.

Le pratiche relative alle istanze di trasferimenti internazionali di Calciatori minori e primo tesseramento di calciatori minori stranieri saranno gestite direttamente dalla FIGC attraverso il portale innanzi richiamato.

Si richiama l'attenzione sui contenuti delle indicazioni operative che, riportate nell'acclusa **nota riepilogativa predisposta dall'Ufficio Tesseramento Centrale della FIGC** e accompagnata da comunicazione della Segreteria Federale, attengono al processo di lavorazione delle istanze relative ai trasferimenti internazionali di calciatori minori e al primo tesseramento di minori stranieri per la Stagione Sportiva 2022/2023.

A far data **dal 1° luglio 2022**, le istanze di tesseramento riferite alle indicate casistiche, al fine di poter essere valutate dalla Commissione Federale all'uopo preposta, dovranno preliminarmente ottenere un nullaosta a procedere rilasciato dal Comitato/Divisione/Dipartimento di competenza, secondo le procedure indicate. La gestione delle relative attività avverrà all'interno del portale servizi FIGC.

Si invitano, pertanto, le rispettive Associate sui contenuti della richiamata nota, al fine di garantire la completezza della documentazione prodotta, nonché il rispetto delle normative applicabili in materia.

Si rammenta che per ogni informazione relativa alle attività della Commissione Minori Stranieri della FIGC è attivo l'indirizzo di posta elettronica [commissioneminori@figc.it](mailto:commissioneminori@figc.it).

Si pubblica di seguito quanto specificato in ordine ai rapporti fra le Società dilettantistiche e gli Allenatori per la Stagione Sportiva 2022/2023.

## *PREMIO DI TESSERAMENTO ANNUALE*

Il premio di tesseramento annuale previsto per gli Allenatori dilettanti per la corrente Stagione Sportiva 2022/2023 è **stato determinato dal Consiglio Direttivo della L.N.D.** negli importi massimi che, vengono di seguito riportati:

- Campionato Nazionale Serie D	€ 18.000,00
- Campionato di Serie C Femminile	€ 10.000,00
- Campionato di Eccellenza maschile	€ 10.000,00
- Campionato di Eccellenza femminile	€ 5.000,00
- Campionato di Promozione maschile	€ 8.000,00
- Campionato di Promozione femminile	€ 3.500,00
- Campionato di 1 <sup>a</sup> Categoria	€ 5.000,00
- Campionato di 2 <sup>a</sup> Categoria	€ 2.500,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque maschile Serie "A"	€ 30.658,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie maschile "A/2"	€ 30.658,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque maschile Serie "B"	€ 10.000,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque femminile Serie A	€ 20.000,00

- Campionato Nazionale Calcio a Cinque femminile Serie A2	€ 10.000,00
- Campionato Nazionale "Under 19" Calcio a Cinque	€ 10.000,00
- Campionato Regionale Serie C o C/1 Calcio a Cinque	€ 3.000,00
- Campionato Juniores Nazionale	€ 6.000,00
- Campionato Juniores Regionale	€ 4.000,00
- Campionato Juniores Provinciale e attività giovanile agonistica	€ 3.500,00
- Allenatore "squadre minori"	€ 2.500,00.

Il premio di tesseramento per i Tecnici con abilitazione in ambito dilettantistico, aventi mansioni differenti da quella di Allenatore responsabile della squadra, non può superare i massimali previsti per la rispettiva categoria.

### *PROCEDURE DI TESSERAMENTO*

A partire dalla decorsa Stagione Sportiva 2021/2022, le operazioni di tesseramento dei Tecnici devono essere effettuate online attraverso il Portale Servizi F.I.G.C.

### *ACCORDI ECONOMICI, CRITERI DI TESSERAMENTO E DEROGHE*

Gli accordi economici con esclusiva durata annuale, formalizzati fra le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e gli Allenatori, debbono essere depositati **all'atto del tesseramento telematico**, nel rispetto delle indicazioni all'uopo fornite dalla F.I.G.C. nell'ambito dell'applicazione delle disposizioni sul tesseramento online dei Tecnici attraverso il Portale Servizi F.I.G.C., unicamente se riguardano la conduzione tecnica della prima squadra. **Con il tesseramento, la Società è tenuta a rilasciare al Tecnico copia della richiesta di tesseramento, nonché dell'accordo economico**

Nell'ipotesi di assenza di qualsiasi forma di riconoscimento economico fra le Società e l'Allenatore, dovrà essere depositata **all'atto del tesseramento telematico** apposita dichiarazione di gratuità della conduzione tecnica, sottoscritta da entrambe le parti. **Con il tesseramento, la Società è tenuta a rilasciare al Tecnico copia della richiesta di tesseramento.**

Per tutti gli Allenatori tesserati con funzioni diverse da quelle relative alla conduzione della prima squadra, **non è obbligatorio il deposito dell'accordo economico o della dichiarazione**, ferme restando l'obbligatorietà della loro sottoscrizione e la validità dei contenuti degli stessi in caso di controversia.

Il nominativo dell'allenatore deve essere segnalato al Comitato, alla Divisione Calcio a Cinque o al Dipartimento competente, all'atto dell'iscrizione della squadra al Campionato o, al più tardi, entro i venti giorni precedenti all'inizio dello stesso.

Gli allenatori tesserati per società che disputano il Campionato Nazionale di Serie D del Dipartimento Interregionale e i **Campionati Nazionali maschili e femminili di Calcio a Cinque** possono stipulare accordi economici per un periodo massimo di tre stagioni sportive, nei termini e con le modalità di cui all'art. 94 ter, comma 12 bis, e **all'art. 94 septies, comma 10 bis**, delle N.O.I.F.

A seguito delle intese intercorse tra la Lega Nazionale Dilettanti e l'Associazione Italiana Allenatori Calcio, gli Allenatori con abilitazione professionistica tesserati con le Società dilettantistiche possono sottoscrivere accordi economici che dovranno essere redatti in forma scritta, sull'apposito modello di accordo-tipo tra L.N.D. e A.I.A.C. Gli stessi accordi economici non potranno inderogabilmente superare il massimale lordo annuale **previsto dalle vigenti disposizioni di Legge (cfr. Circolare L.N.D. n. 53 del 5 gennaio 2018) di € 30.658,00** e dovranno essere depositati **all'atto del tesseramento telematico**.

**Con il tesseramento, la Società è tenuta a rilasciare al Tecnico copia della richiesta di tesseramento, nonché dell'accordo economico.**

I premi di tesseramento annuale per gli allenatori **dilettanti con abilitazione in ambito dilettantistico** e gli importi derivanti dagli accordi economici per gli allenatori con abilitazione professionistica potranno essere corrisposti in un massimo di dieci rate.

Senza vincolo di obbligatorietà, le Società della L.N.D. possono altresì avvalersi della collaborazione di Preparatori Atletici anche attraverso la possibilità che tali soggetti possano sottoscrivere accordi economici annuali su apposito modello di accordo-tipo e con massimali annui lordi stabiliti di intesa tra la L.N.D e l'A.I.A.C.

In caso di contestazioni relative ai premi di tesseramento per gli Allenatori **dilettanti con abilitazione in ambito dilettantistico**, agli accordi economici per gli Allenatori con abilitazione professionistica e agli eventuali accordi economici per i Preparatori Atletici, competente a decidere è il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti.

## *L'ATTIVITÀ DEGLI ALLENATORI PRESSO LE SOCIETÀ DELLA L.N.D.*

### **1) Campionato Nazionale Serie D:**

I Tecnici tesserati per la prima squadra di Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo di Allenatore UEFA B, che sarà conseguito attraverso la partecipazione, con esito positivo, a Corsi periferici organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C., che ne stabilisce i programmi e l'attuazione, normalmente affidata alle articolazioni periferiche della L.N.D. o all'Associazione Italiana Allenatori di Calcio. Su segnalazione del Dipartimento Interregionale, è accordata deroga dal Settore Tecnico della F.I.G.C. alle Società di Eccellenza che, promosse al Campionato Nazionale di Serie D, intendano confermare il tecnico con abilitazione di "Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D" che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per il conseguimento del nuovo titolo abilitativo, programmato nel Comitato Regionale ove ha sede la Società, successivamente alla conferma dell'allenatore, al quale lo stesso è tenuto a presentare domanda di ammissione in quanto partecipante di diritto in sovrannumero. La deroga è, altresì, vincolata all'effettiva partecipazione al richiamato Corso e, pertanto, decadrà in caso di mancata partecipazione e/o ritiro dallo stesso da parte del Tecnico interessato.

***È concessa deroga, per la stagione sportiva 2022/2023, all'obbligo di tesserare un allenatore dei portieri abilitato da parte delle Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D.***

### **2) Campionati di Eccellenza e di Promozione:**

I Tecnici tesserati per la prima squadra di Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza e di Promozione dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo per "Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D", che sarà conseguito attraverso la partecipazione, con esito positivo, a Corsi periferici organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C., che ne stabilisce i programmi e l'attuazione, normalmente affidata alle articolazioni periferiche della L.N.D. o all'Associazione Italiana Allenatori di Calcio. Su segnalazione del Comitato Regionale competente, è accordata deroga dal Settore Tecnico della F.I.G.C. alle Società di Promozione che, promosse dal Campionato di Prima Categoria, intendano confermare il tecnico con abilitazione di "Allenatore Dilettante" (ruolo ad esaurimento dal 1° luglio 2018) che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per il conseguimento del nuovo titolo abilitativo, programmato nel Comitato Regionale ove ha sede la Società, successivamente alla conferma dell'allenatore, al quale lo stesso è tenuto a presentare domanda di in quanto partecipante di diritto in sovrannumero. La deroga è, altresì, vincolata all'effettiva partecipazione al richiamato Corso e, pertanto, decadrà in caso di mancata partecipazione e/o ritiro dallo stesso da parte del Tecnico interessato.

### **3) Campionati di Prima Categoria e di Seconda Categoria:**

I Tecnici tesserati per la prima squadra di Società partecipanti ai Campionati di 1ª Categoria e di 2ª Categoria dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo per "Allenatore Dilettante" (ruolo ad esaurimento dal 1° luglio 2018) o "Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D", che sarà conseguito

attraverso la partecipazione, con esito positivo, a Corsi periferici organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C., che ne stabilisce i programmi e l'attuazione, normalmente affidata alle articolazioni periferiche della L.N.D. o all'Associazione Italiana Allenatori di Calcio. Su segnalazione del Comitato Regionale competente, è accordata deroga dal Settore Tecnico della F.I.G.C. alle Società di Seconda Categoria che, promosse dal Campionato di Terza Categoria, intendano confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente Stagione Sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per il conseguimento del titolo abilitativo da "Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D", programmato nel Comitato Regionale ove ha sede la Società, successivamente alla conferma dell'allenatore, al quale lo stesso è tenuto a presentare in quanto partecipante di diritto in sovrannumero. La deroga è, altresì, vincolata all'effettiva partecipazione al richiamato Corso e, pertanto, decadrà in caso di mancata partecipazione e/o ritiro dallo stesso da parte del Tecnico interessato.

#### **4) Campionati Juniores:**

I Tecnici tesserati per squadre di Società partecipanti ai Campionati della categoria "Juniores Nazionali Under 19" dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo per "Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D" o Allenatori di Giovani UEFA Grassroots C – Licenza C.

I Tecnici tesserati per squadre di Società partecipanti ai Campionati della categoria "Juniores Regionali Under 19" e "Juniores Provinciali Under 19" dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo per "Allenatore Dilettante" (ruolo ad esaurimento dal 1° luglio 2018) o "Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D" o Allenatori di Giovani UEFA Grassroots C – Licenza C.

Il titolo abilitativo si consegue attraverso la partecipazione, con esito positivo, a Corsi periferici organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C., che ne stabilisce i programmi e l'attuazione, normalmente affidata alle articolazioni periferiche della L.N.D. o all'Associazione Italiana Allenatori di Calcio.

#### **Altre disposizioni:**

*Si rammenta che nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venisse a cessare il rapporto con l'allenatore tesserato, le Società interessate dovranno provvedere al tesseramento di un altro allenatore regolarmente iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici entro il termine di 30 giorni dalla cessazione del rapporto precedente.*

*D'intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C., è data facoltà agli Allenatori che vengono esonerati prima della prima gara ufficiale del Campionato di competenza di tesserarsi con altra Società nella stessa stagione sportiva.*

*Laddove l'esonero intervenga durante lo svolgimento del Campionato e, comunque, non oltre il 30 Novembre 2022, è data altresì facoltà agli Allenatori di tesserarsi nella stessa stagione sportiva 2022/2023 con altra Società anche se partecipante allo stesso Campionato di Lega purché in girone diverso, ovvero con Società partecipante ad un Campionato inferiore o ad un Campionato dilettantistico superiore.*

*D'intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C., in deroga a quanto previsto dall'art. 40, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché all'art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., è data altresì facoltà ai tecnici con abilitazione non professionistica, nel corso della medesima stagione sportiva e previo nulla-osta della società di appartenenza, di potersi tesserare come allenatore di una Società di Beach Soccer che partecipa alle attività organizzate dalla L.N.D.*

## **CONCOMITANZE GARE SULLO STESSO CAMPO**

In caso di concomitanza di più gare sullo stesso campo di gioco valgono i seguenti criteri di priorità nello svolgimento delle stesse:

#### **Calcio a Undici**

- Campionato Nazionale Serie D;
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie C
- Campionato di Eccellenza;

- Campionato di Promozione;
- Campionato di 1ª Categoria;
- Campionato di 2ª Categoria;
- Campionato Nazionale “Juniores – Under 19”;
- Campionato Nazionale Allievi (Under 17);
- Campionato Nazionale Giovanissimi (Under 15);
- Campionato Regionale Calcio Femminile di Eccellenza;
- Campionato Regionale “Juniores – Under 19” maschile;
- Campionato Regionale “Juniores” femminile;
- Campionato Regionale Under 18;
- Campionato Regionale Allievi (Under 17);
- Campionato Regionale Under 16;
- Campionato Regionale Giovanissimi (Under 15);
- Campionato Regionale Under 14;
- Campionato di 3ª Categoria;
- Campionato di “3ª Categoria – Under 21”;
- Campionato di “3ª Categoria - Under 19”;
- Campionato di “3ª Categoria-Over 30”;
- Campionato di “3ª Categoria-Over 35”;
- Campionato Provinciale “Juniores – Under 19”;
- Campionato Provinciale Under 18;
- Campionato Provinciale Calcio Femminile di Promozione;
- Coppe Regionali Settore Giovanile;
- Campionato Provinciale e Locale Settore Giovanile;
- Coppe Provinciali e Locali Settore Giovanile;
- Attività Amatori.

## GIURISDIZIONE TERRITORIALE DEI COMITATI

**Le Società partecipanti ai Campionati di Terza Categoria, di “Terza Categoria - Under 21”, di “Terza Categoria – Under 19”, di “Terza Categoria – Over 30” e di “Terza Categoria – Over 35”, sono assegnate dai Comitati alle Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali competenti.**

L'assegnazione di società a Comitato Regionale diverso da quello al quale la società dovrebbe appartenere per sede geografica è **autorizzata dalla F.I.G.C., previo parere della L.N.D.**, alla quale dovranno pervenire la richiesta motivata della società ed il parere dei due Comitati Regionali interessati.

## SOSTITUZIONE DELLE SOCIETÀ RINUNCIATARIE E NON AMMESSE AL

### CAMPIONATO DI COMPETENZA

In caso di mancato completamento dell'organico del Campionato Nazionale Serie D e del Campionato Nazionale Femminile di Serie C, conseguente a rinuncia o ad altri motivi, il perfezionamento degli stessi avviene per decisione del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti assunta, in via prioritaria, sulla base dei criteri pubblicati ciascuno per la propria competenza prima dell'inizio dei Campionati e sulla base delle graduatorie di merito pubblicate dal C.R. Campania (anche per quanto attiene al Calcio a Cinque).

In caso di mancato completamento degli organici degli altri Campionati, conseguenti a rinuncia o ad altri motivi, il perfezionamento degli stessi avviene per decisione del Consiglio Direttivo del Comitato, della Divisione e del Dipartimento Calcio a Cinque competenti e sulla base dei criteri pubblicati ciascuno per la

propria competenza prima dell'inizio dei Campionati e sulla base delle graduatorie di merito pubblicate dal C.R. Campania (anche per quanto attiene al Calcio a Cinque)

Ai fini della collocazione negli organici dei Campionati di Società decadute, delle quali il Presidente Federale abbia disposto il mantenimento dell'affiliazione alla F.I.G.C., valgono le disposizioni di cui all'art. 16, comma 2, delle N.O.I.F.

**Sono, in ogni caso, preclusi "ripescaggi" che consentano ad una Società il doppio salto di categoria nella medesima stagione sportiva o a cavallo tra la conclusione di una stagione sportiva e l'inizio di quella immediatamente successiva.**

**Il meccanismo dei ripescaggi non può, in alcun caso, prevedere la possibilità che una Società neo-promossa ad un Campionato di categoria superiore possa essere 'ripescata' – nel passaggio fra la vecchia e la nuova stagione sportiva – al Campionato di categoria ulteriormente superiore, senza disputare, di conseguenza, il Campionato intermedio di competenza determinato dal merito sportivo.**

**Analogamente, una squadra retrocessa al Campionato di categoria inferiore, non può beneficiare di un ripescaggio che si sostanzia in un doppio salto di categoria rispetto a quella in cui la squadra medesima è scesa per effetto della retrocessione stessa.**

Per i ripescaggi nel Campionato di Serie D 2022/2023, si terrà conto preliminarmente del disposto di cui al punto A/1, lett. a), del presente Comunicato Ufficiale, nonché della graduatoria appositamente stilata dalla L.N.D. tra le Società perdenti le gare di spareggio-promozione tra le seconde classificate nel Campionato di Eccellenza, disputate a conclusione della stagione sportiva 2021/2022, e della graduatoria appositamente stilata dal Dipartimento Interregionale, in via prioritaria, fra le Società perdenti le gare di play-out della stagione sportiva 2021/2022.

Per i **medesimi** ripescaggi nel Campionato di Serie D 2022/2023 in caso di mancato completamento dell'organico e previa presentazione di apposita istanza secondo quanto all'uopo stabilito dalla L.N.D. e dal Dipartimento Interregionale, fermi gli indirizzi generali ordinari fissati dalla L.N.D. per l'articolazione di detto Campionato saranno ammesse in ordine alternato una Società perdente le gare spareggio-promozione tra le seconde classificate del Campionato di Eccellenza 2021/2022, secondo la graduatoria predisposta dalla L.N.D., e una Società retrocessa dalla Serie D, seguendo la graduatoria predisposta dal Dipartimento Interregionale per il Campionato Nazionale Serie D 2021/2022. Tale alternanza verrà automaticamente ribaltata per le Stagioni Sportive seguenti a quella del 2022/2023, nel senso di stabilire il principio secondo cui il completamento dell'organico del Campionato Nazionale Serie D avverrà con una rotazione automatica, di stagione in stagione, fra le Società inserite nelle rispettive graduatorie predisposte dalla L.N.D. per le perdenti le gare spareggio-promozione fra le seconde di Eccellenza e dal Dipartimento Interregionale per le retrocesse dal Campionato di Serie D.

Fatto salvo quanto di seguito specificato in ordine alle domande di ammissione, in caso di posti disponibili, per la partecipazione al Campionato Nazionale di Serie C femminile e ai Campionati Nazionali di Serie B maschili di Calcio a Cinque e di Serie A2 femminile di Calcio a Cinque, si rende noto che tutte le società che richiedono il ripescaggio a Campionati di categoria superiore devono comunque adempiere all'iscrizione al Campionato di rispettiva competenza.

Alle Società retrocesse dal Campionato Nazionale di Serie C Femminile al Campionato Regionale di Eccellenza Femminile all'esito della Stagione Sportiva 2021/2022 è consentito richiedere l'ammissione al Campionato di Serie C Femminile, a completamento dell'organico relativo alla stagione sportiva 2022/2023, **senza specifico nulla-osta** del Comitato Regionale di competenza. **Tale nulla-osta è, invece, previsto** per le Società di Eccellenza di Calcio Femminile che, già in organico al Comitato Regionale nella

Stagione Sportiva 2021/2022 e non retrocesse al termine della medesima stagione, intendano richiedere l'ammissione al Campionato di Serie C Femminile, a completamento dell'organico relativo alla stagione sportiva 2022/2023.

Alle Società retrocesse dal Campionato Nazionale di Serie B maschile di Calcio a Cinque e dal Campionato Nazionale di Serie A2 Femminile di Calcio a Cinque all'esito della Stagione Sportiva 2021/2022 e alle Società perdenti le gare di spareggio-promozione tra le seconde classificate dei Campionati Regionali maschili e femminili di Calcio a Cinque della Stagione Sportiva 2021/2022, è consentito richiedere l'ammissione al rispettivo Campionato Nazionale di Calcio a Cinque, a completamento dell'organico relativo alla stagione sportiva 2022/2023, senza specifico nullaosta del Comitato Regionale di appartenenza. Tale nullaosta è, invece, previsto per le Società di Serie C e C1 di Calcio a Cinque maschile e di Serie C di Calcio a Cinque Femminile che, già in organico al Comitato Regionale nella Stagione Sportiva 2021/2022 e non retrocesse al termine della medesima Stagione, intendano richiedere l'ammissione ai predetti Campionati, a completamento dell'organico.

**Non potranno, in ogni caso, concorrere al "ripescaggio" per il completamento degli organici dei Campionati Nazionali di Serie C Femminile, di Serie B maschile di Calcio a Cinque e di Serie A2 Femminile di Calcio a Cinque della stagione sportiva 2022/2023 le Società che abbiano già beneficiato di "ripescaggio" in tali categorie nelle ultime tre stagioni sportive (2019/2020, 2020/2021, 2021/2022).**

## INCASSI GARE EFFETTUATE A CURA DEGLI ORGANI FEDERALI

Gli incassi relativi alle gare che vengono organizzate ai sensi dell'art. 57, delle N.O.I.F., sono ripartiti secondo le modalità stabilite dall'Organo che ne dispone l'effettuazione.

## ADEMPIMENTI TECNICO – ORGANIZZATIVI OBBLIGATORI PER LE SOCIETÀ

### PARTECIPANTI AI CAMPIONATI

Alle Società partecipanti ai Campionati è fatto obbligo di predisporre, ai bordi del campo di gioco e dallo stesso lato, due panchine sulle quali devono obbligatoriamente prendere posto l'allenatore, gli accompagnatori della squadra ed i calciatori di riserva delle rispettive squadre. **È fatto salvo quanto previsto al punto sul presente Comunicato Ufficiale, in ordine alla possibilità di aggiungere accanto o dietro la panchina fino a due posti supplementari riservati all'allenatore dei portieri ed al preparatore atletico in possesso dell'abilitazione.**

Nelle gare di tutti i Campionati, ove non siano previsti assistenti ufficiali dell'Arbitro, **gli assistenti di parte svolgono le loro funzioni rivestiti di tuta della Società di appartenenza.**

### SGOMBERO DELLA NEVE

Le Società della Lega Nazionale Dilettanti non sono tenute, di norma, allo sgombero della neve dai terreni di gioco. Peraltro, laddove particolari esigenze lo imponessero, la Lega, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono disporre lo sgombero della neve, con l'avvertenza che tale sgombero non può essere imposto se la neve è caduta nelle 72 ore precedenti l'inizio della gara, con eccezione delle Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, per le quali tale termine è ridotto alle 48 ore precedenti l'inizio della gara.

In proposito, comunque, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno impartire le eventuali disposizioni da pubblicare sui relativi Comunicati Ufficiali prima dell'inizio dei Campionati.

## ASSISTENZA MEDICA

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. ***Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.***

Per quanto concerne l'assistenza medica, le Società ospitanti che partecipano al Campionato Nazionale Serie D, ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile ed ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque, hanno l'obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata.

L'inosservanza di tale obbligo, da parte delle Società dei Campionati Nazionali della L.N.D., deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una ammenda, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie D e del Campionato Nazionale Juniores è fatto, altresì, obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una ammenda, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie A maschile e femminile di Calcio a Cinque è fatto, altresì, obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una sanzione pari a € 500,00.

Alle Società ospitanti dei Campionati Regionali maschili di Eccellenza è fatto obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata. In alternativa, alle Società ospitanti dei Campionati Regionali maschili di Eccellenza è fatto obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza. L'inosservanza di uno di tali obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una ammenda, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

Sono fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità governative e/o sanitarie in merito all'emergenza sanitaria da COVID-19 per quanto attiene al Covid-19 e all'assistenza medica connessa allo svolgimento

dei Campionati, delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale indetta e organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2022/2023.

## ATTIVITÀ UFFICIALE ED ORARIO DELLE GARE

L'attività ufficiale relativa ai Campionati la cui organizzazione è demandata ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque, ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile e alle Delegazioni Provinciali e Distrettuali deve avere inizio **non oltre il 1° ottobre 2022**, fatta salva l'adozione di nuovi provvedimenti che si rendessero necessari all'esito di eventuali indicazioni provenienti dalle Autorità sanitarie o, comunque, contenute in provvedimenti legislativi successivi alla presente comunicazione e riguardanti l'emergenza da Covid-19 al presente Comunicato Ufficiale, in relazione al Covid-19.

Limitatamente ai Campionati di Terza Categoria, nonché dei Campionati di Serie C2 e di Serie D di Calcio a Cinque e dei Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a 11 femminile e di Calcio a 5 femminile, si dispone che la data di inizio dei relativi Campionati possa essere stabilita anche successivamente al suddetto termine del **1° ottobre 2022**, considerato anche in questo caso quanto sopra specificato. **in merito all'emergenza da Covid-19.**

Resta salvo, in ogni caso, quanto stabilito all'art. 47, comma 2, delle N.O.I.F.

***La L.N.D. stabilisce con proprio Comunicato Ufficiale gli orari di inizio delle gare dei Campionati.***

Tuttavia i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile sono autorizzati a disporre orari diversi in base alle esigenze locali, dandone notizia sui loro Comunicati Ufficiali prima dell'inizio dei Campionati.

*La disputa di gare con **orario d'inizio in notturna**, limitatamente alle gare di Coppa Italia Dilettanti, Coppa di Promozione, Coppa di Prima Categoria e Coppa di Seconda Categoria, è riservata alla facoltà delle società ospitanti. In ordine a tale facoltà, è fatta eccezione per le gare in calendario su un campo isolano, o con società isolana ospitata: per tali gare, l'orario d'inizio in notturna sarà possibile esclusivamente previo accordo scritto tra le società.*

*Resta ferma la responsabilità delle società ospitanti sull'eventuale sospensione della gara dovuta a mancanza d'illuminazione dovuta a qualsiasi motivo.*

*Come già sperimentato nelle precedenti stagioni sportive, anche per i Campionati Regionali Juniores Under 19 2022/2023, per le società che ne facciano richiesta, l'orario d'inizio delle gare ad orario federale previsto ordinariamente alle ore 14.30, sia nei giorni feriali, sia in quelli festivi, è consentito alle ore 15.00, ma questo comporta la riduzione del tempo di attesa a minuti 20 (venti).*

*Al C.R. Campania è riservata la facoltà di revocare, in qualsiasi momento della stagione sportiva, lo slittamento dell'orario e di riconfermare il solo orario federale.*

## TIME-OUT NEI CAMPIONATI DILETTANTISTICI

Si rammentano le disposizioni di cui alla Regola 7 (Durata della gara) del Regolamento del Giuoco del Calcio, (edizione 2016), già contenute nella Circolare A.I.A. n. 1 2016/2017 e riferite alle interruzioni predisposte per dissetarsi (che non devono superare un minuto) ovvero per rinfrescarsi ("cooling break" da novanta secondi a tre minuti) o per altre ragioni mediche consentite dal regolamento della competizione.

# VARIAZIONI CAMPI ED ORARI NULLITÀ DELLE RICHIESTE DI INVERSIONE DI CAMPO

Le richieste di cui in epigrafe dovranno pervenire a questo Comitato **almeno cinque giorni prima della gara stabilita**. Le richieste, debitamente motivate e documentate, dovranno essere redatte su carta intestata della società, timbrate e firmate dal Presidente.

*Si ricorda che le variazioni sul portale LND (Siti Internet) devono essere effettuate entro il martedì della settimana senza il consenso della società ospitata; le variazioni effettuate dopo tale data e comunque entro le ore 12.00 del venerdì antecedente la gara, dovranno essere corredate di accettazione della società controparte; si rimanda in proposito al [link del portale web](#).*

Le richieste non documentate, o inoltrate con altro mezzo, non saranno prese in considerazione, ferma restando, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento della L.N.D., la facoltà del Comitato di accogliere o meno le richieste medesime.

In ragione della frequenza e della rilevanza temporale dei ritardi di recapito, anche relative alle comunicazioni telegrafiche (che in ogni caso rivestono carattere di segnalazione facoltativa), nonché tenuto conto della straordinaria, capillare diffusione della telefonia mobile, il C.R. Campania – fermo restando, ovviamente, l'obbligo delle società di prendere visione, fin dalla data della sua pubblicazione, del Comunicato Ufficiale – ha disposto quanto segue:

- *con riferimento alle situazioni di particolare urgenza, anche in considerazione della penuria dei campi sportivi e della loro tutt'altro che rara indisponibilità sopravvenuta, ogni variazione, di qualsiasi genere (di campo, di giorno di disputa, di orario della gara), a maggior ragione se modificativa di quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale, sia comunicata alle due società interessate a mezzo avviso telefonico, precedentemente predisposto e protocollato e che sarà dettato telefonicamente dal servizio centralino del Comitato, ad uno dei numeri dei recapiti telefonici indicati dalla società nella modulistica ufficiale, di cui all'iscrizione al Campionato della prima squadra (quello della sede, del Presidente, del Segretario e così via) e a tutti gli altri soggetti interessati alla gara;*
- *la telefonata in parola abbia valore di comunicazione ufficiale. Il Dirigente di società contattato telefonicamente – ad evitare possibili disguidi, o malintesi – sarà comunque invitato (nonché ne avrà il diritto) a trascrivere il testo dettatogli ed a ripeterlo, in sequenza immediata.*

Di conseguenza, si invitano le società ad indicare – nella documentazione per l'iscrizione al Campionato di competenza (con eventuali, successivi e tempestivi aggiornamenti), anche ad evitare precise responsabilità che graverebbero sulla società medesima – recapiti telefonici agevolmente contattabili dal Comitato.

*Al fine della tutela della regolarità dell'attività sportiva, non sono consentite, per alcun motivo, inversioni di campo. Eventuali richieste in tal senso saranno nulle e, di conseguenza, non saranno neppure esaminate.*

Non saranno ratificate richieste di variazioni, né delle gare di prima squadra, né delle gare del Campionato Regionale Juniores Under 19, che possano comportare una contemporaneità (delle gare di prima squadra e del richiamato Campionato giovanile di una delle due società controparti), non prevista dai rispettivi calendari.

Nell'ipotesi di contemporaneità delle gare di prima squadra e del richiamato Campionato giovanile (Juniores Under 19) di una delle due società controparti, il C.R. Campania ha disposto, nel rispetto dell'art. 30, comma 2, del Regolamento della L.N.D., che la gara del Campionato Juniores Under 19 sia spostata d'ufficio al lunedì (o al martedì nell'ipotesi che il campo sportivo fosse già impegnato il lunedì da gara ufficiale).

Per il Campionato Regionale Juniores Under 19, fermi restando il calendario ufficiale delle gare ed il giorno di mercoledì per la disputa delle gare di recupero, non saranno ratificate richieste di spostamento di gare, che comportino la riduzione a due giorni del periodo di intervallo.

## DISPONIBILITÀ CAMPI DA GIOCO

Il C.R. Campania, comunica che, in occasione delle iscrizioni ai Campionati 2022/2023, **non saranno accettate** le iscrizioni di società che ***non dispongano di un campo di gioco*** dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D.

Stralcio del comma 2. dell'art. 31 del Regolamento della L.N.D.: **“Costituiscono, comunque, condizioni inderogabili per l'iscrizione ai Campionati:**

- a) *la disponibilità di un impianto di giuoco omologato, dotato dei requisiti previsti dall'art. 34 del presente Regolamento. Le Società sono tenute a svolgere l'attività sportiva di competenza nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 19 delle N.O.I.F.”. ... omissis*

*Le società che nel corso della stagione sportiva hanno avuto comunicazione di prescrizioni o di sospensione dell'attività, potranno trasmettere al C.R. Campania apposita documentazione dimostrativa di essere in regola; il C.R. Campania provvederà per i campi sportivi in erba artificiale, ad inoltrare tali documenti agli uffici preposti della L.N.D. (versamenti, bonifici, ecc.).*

## USO CAMPI IN ERBA ARTIFICIALE

È autorizzato lo svolgimento dell'attività ufficiale dilettantistica e giovanile di calcio su **campi in erba artificiale regolarmente omologati oppure in deroga**. Tutte le realizzazioni in erba artificiale - comprese eventualmente devono avere necessariamente la preventiva omologazione e certificazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti in base alla normativa all'uopo emanata dalla Lega stessa.

## CAMPI SPORTIVI – AUTORIZZAZIONI PROVVISORIE

Restano fermi, ovviamente, tutti i vincoli e divieti, di cui alle norme e disposizioni in materia.

Il divieto assoluto, come innanzi specificato, non investe le società autorizzate, anche in via provvisoria, come dalle relative pubblicazioni sui Comunicati Ufficiali delle precedenti stagioni sportive.

***Per le società che, nelle precedenti stagioni sportive hanno disputato, in forza di autorizzazione provvisoria, gare su campo di comune non coincidente con quello della sede sociale, è stato altresì stabilito, per la stagione sportiva 2022/2023, che non sarà ratificata alcuna richiesta di disputa di gare su altro campo di comune diverso da quello già in precedenza autorizzato in via provvisoria, salvo casi di forza maggiore.***

***È fatta salva l'ipotesi del ripristino della situazione di coincidenza del Comune della sede federale con quello del campo di giuoco.***

Peraltro, tenuto conto dell'attività prevalentemente promozionale e di base dei Campionati, Regionale di Seconda Categoria, Provinciali di Terza Categoria, di Terza Categoria Under 19 e Provinciali di Calcio a Cinque, e di Calcio Femminile ad undici, nonché in analogia ai Criteri di ammissione / riammissione al Campionato Regionale di Seconda Categoria, il Consiglio Direttivo si riserva, esclusivamente per le attività richiamate in questo capoverso, una valutazione riferita al singolo caso, con possibilità di eventuale deroga, in via eccezionale.

*Si ribadisce che, allo scopo di assicurare uno svolgimento regolare delle gare dei Campionati organizzati nell'ambito di questo C.R, è stato disposto, per le iscrizioni ai Campionati di Eccellenza e Promozione, relative anche alla corrente stagione sportiva, che sarà obbligatorio presentare la disponibilità di un campo sportivo che abbia ottenuto, oltre che l'omologazione rilasciata da questo C.R., il parere della Commissione di Vigilanza, provinciale o comunale (D.P.R. 311/2001), per il successivo rilascio della licenza ex art. 80 T.U.L.P.S.*

**Per tutti i Campionati le società dovranno allegare alla disponibilità del campo sportivo:**

- **Dichiarazione del Titolare dell'impianto**, di cui all'art. 20 del Decreto Ministeriale del 18.3.1996, **per gli impianti con capienza non superiore a cento spettatori**;
- **Licenza di agibilità** (rilasciata dall'apposita Commissione di Vigilanza Comunale, o Provinciale, sui Pubblici Spettacoli), di cui all'art. 19 del Decreto Ministeriale del 18.3.1996, **per gli impianti con capienza superiore a cento spettatori**;
- **attestato di completa idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto sia della normativa in tema di sicurezza, sia per quanto attiene l'agibilità**, rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte dell'Ente privato proprietario.

*Con decorrenza dalla data odierna, la medesima documentazione sarà condizione necessaria per l'iscrizione a tutti gli altri Campionati.*

## INTRODUZIONE DELLO STATUS DI CALCIATORE / CALCIATRICE DI CALCIO A 11 E DI GIOCATORE / GIOCATRICE DI CALCIO A 5

A far data dal 1° Luglio 2022, entrano in vigore le nuove norme di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 212/A del 22 Marzo 2022, pubblicato dalla L.N.D. con proprio Comunicato Ufficiale n. 2 in pari data 22 marzo 2022. Con l'entrata in vigore delle suddette norme, si produce il doppio tesseramento dei calciatori e delle calciatrici per le distinte attività di Calcio a 11 e di Calcio a 5, sia maschili che femminili. In proposito, si richiama l'attenzione sui contenuti della norma transitoria di cui al citato Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 212/A del 22 marzo 2022, segnatamente:

- il doppio tesseramento in Società distinte, derivante dalla applicazione dell'art. 118 delle N.O.I.F., permarrà fino al termine del vincolo, con possibilità di svolgimento della doppia attività;
- **il tesseramento per una medesima Società che svolge la doppia attività dovrà essere distinto per le singole attività, su richiesta della Società interessata, che dovrà essere presentata al competente ufficio tesseramento nazionale o territoriale della Lega Nazionale Dilettanti entro il 31 luglio 2022.**

Si richiamano, in materia, anche i contenuti della Circolare L.N.D. n. 43 del 28 Giugno 2022.

# CAMPIONATI 2022/2023 – CAMPI (E GARE) A PORTE CHIUSE

(Circolare n. 3 del 1° luglio 2022 della L.N.D.)

Al fine di proseguire nella corretta applicazione delle disposizioni, in capo alle Società aderenti alla L.N.D., in ordine alla disputa di gare in assenza di pubblico, si invitano i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile a voler reiterare le seguenti procedure, alle quali le rispettive Società sono tenute ad attenersi tassativamente, fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità governative e/o sanitarie in merito al COVID-19 per quanto attiene allo svolgimento dei Campionati, delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale indetta e organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2022/2023:

- a) ogni Società può far entrare nella struttura sportiva un **massimo di 35 tesserati**, ivi compresi coloro che figureranno nella distinta di gara;
- b) sono ammessi all'interno dello stesso impianto coloro che sono titolari della tessera C.O.N.I. o F.I.G.C., nell'adempimento di funzioni specifiche ad essi affidate;
- c) devono essere concessi accrediti a giornalisti in possesso di regolare tessera di iscrizione all'Albo o a pubblicisti che abbiano inoltrato formale richiesta scritta su carta intestata firmata dal Legale Rappresentante della testata o dell'emittente radio televisiva presso la quale prestano la propria opera, secondo le norme vigenti; ogni altro accredito sarà negato dagli Ispettori della Lega, del Comitato, Divisione, Dipartimenti, fatto salvo quanto previsto dalla L.N.D. con propria Circolare n. 5 del 1° luglio 2022;
- d) sono consentiti gli accrediti di operatori radio – televisivi che risultino dipendenti di Emittenti debitamente autorizzate dai Comitati e dalle Divisioni;
- e) può accedere all'impianto personale appartenente alle Forze dell'Ordine in possesso di regolare tesserino di Agente/Ufficiale di P.S. o P.G., anche se non in servizio o in divisa;
- f) le biglietterie dello stadio in cui si disputano gare a porte chiuse debbono rimanere rigorosamente chiuse e non può essere tassativamente posto in vendita nessun tipo di biglietto;
- g) le Società oggetto del provvedimento restrittivo, alla pubblicazione dell'atto sul Comunicato Ufficiale, debbono darne tempestiva apposita comunicazione:
  1. alle Forze dell'Ordine del Comune ove si disputa la gara;
  2. al Sig. Prefetto e al Sig. Questore competenti di zona ove è ubicato l'impianto;
  3. all'Ufficio S.I.A.E. di zona.

Si raccomanda a tutte le Società la scrupolosa osservanza delle suddette disposizioni, rappresentando che eventuali inadempienze saranno soggette a sanzione disciplinare.

## RECUPERO DELLE GARE PER LE GARE INTERROTTE SARÀ DISPOSTA LA PROSECUZIONE DEI SOLI MINUTI NON GIOCATI

Le gare non iniziate, interrotte o annullate potranno essere recuperate anche in giorni feriali.

**Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva, nel rispetto della nuova normativa vigente, sarà disposta, in altra data, la prosecuzione dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara.**

In tal senso, valgono le disposizioni di cui all'art. 33, del Regolamento della L.N.D.

La data del recupero è stabilita con decisione inappellabile di questo Comitato e pubblicata sul Comunicato Ufficiale. In via ordinaria, **il C.R. Campania ha disposto, anche per la stagione sportiva 2022/2023, che il recupero delle gare sia effettuato il DECIMO GIORNO successivo a quello della gara da recuperare**, con le seguenti eccezioni obbligate:

- a) casi in cui il referto arbitrale non sia pervenuto;
- b) casi di forza maggiore;
- c) esigenza organizzativa di abbreviazione del termine (ad esempio, nel periodo della contemporaneità).

Nell'ipotesi di concomitanza di due o più gare di recupero della stessa società, la priorità sarà stabilita nel rispetto dei criteri, di cui al paragrafo "Concomitanze gare sullo stesso campo", pubblicato sul presente C.U., nonché dalle esigenze organizzative, nell'ordine di seguito indicato:

- 1) Coppa Italia Dilettanti (per rispettare la sequenza dei turni);
- 2) Campionati agonistici, nell'ordine del richiamato paragrafo.

Le gare di recupero del o dei Campionati non prioritari saranno rinviate, d'ufficio, alla settimana successiva, o comunque alla prima settimana utile, previa pubblicazione del rinvio sul Comunicato Ufficiale che precede la data del recupero da rinviare.

*Il recupero delle gare, necessitato da delibera del Giudice Sportivo Territoriale, **sarà disposto per il mercoledì successivo alla pubblicazione**, sul Comunicato Ufficiale, della decisione del G.S.T., o per un giorno festivo utile, nei sette giorni dalla pubblicazione della relativa delibera sul C.U.*

Nell'ipotesi di richiesta, da parte di una delle due società interessate al recupero, di differimento di esso, in ragione di ricorso alla Corte Sportiva di Appello Territoriale, sarà attesa la decisione Corte Sportiva di Appello medesima, ma non quella eventuale di altri Organi di Giustizia Sportiva, per evidenti motivi di tempestività.

Il recupero sarà definitivamente disposto, senza possibilità di ulteriori rinvii, per il mercoledì successivo alla pubblicazione, sul Comunicato Ufficiale, della decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale, o per un giorno festivo utile, nei sette giorni dalla pubblicazione della relativa delibera sul C.U.

*Per il Campionato Regionale Juniores Under 19 non saranno ratificate richieste di differimento al giovedì di gare di recupero (in via ordinaria previste per il mercoledì), nelle quali sia impegnata una società, la cui successiva gara sia in calendario per il sabato immediatamente successivo. Analogamente, come già specificato nel paragrafo precedente, Variazioni campi ed orari, fermi restando il calendario ufficiale delle gare ed il giorno di mercoledì per la disputa delle gare di recupero, non saranno ratificate richieste di spostamento di gare, che comportino la riduzione a due giorni del periodo di intervallo.*

## ORDINE PUBBLICO

Si richiama l'attenzione sulle vigenti disposizioni contenute nell'art. 62, delle N.O.I.F., in materia di ordine pubblico, ed in particolare:

“Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della Forza Pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti.

**Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all'arbitro prima dell'inizio della gara.**

**L'Arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara”.**

Per le gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di “Eccellenza” per l'ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti, ivi comprese – in quest'ultimo caso – quelle che eventualmente potrebbero svolgersi fra squadre appartenenti allo stesso Comitato Regionale), è fatto obbligo alle Società ospitanti di comunicare alla Società ospitata ed alle competenti Autorità di pubblica sicurezza – sia del proprio luogo, sia del luogo della Società ospitata – il quantitativo massimo dei biglietti di ingresso al campo sportivo messo a disposizione delle stesse Società ospitate salvo dinieghi da Organi superiori o di tutela dell'Ordine Pubblico.

## MESSAGGIO ANTI-VIOLENZA

### **"Responsabilità della società per la prevenzione di fatti violenti"**

*"Prima dell'inizio di ogni gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della società in conseguenza del comportamento da parte dei sostenitori di fatti violenti, anche se commessi fuori dello stadio".*

Ad evitare le sanzioni previste per l'omissione di tale avviso, le società provvederanno alla lettura e diffusione del messaggio anti-violenza, con mezzo idoneo, prima dell'inizio di ogni gara ufficiale.

## SQUALIFICHE CAMPI DI GIOCO – GARE IN CAMPO NEUTRO

In caso di squalifica del campo di gioco, con conseguenziale disputa di gara interna in campo neutro, **la società ospitante è tenuta a prendere contatto con l'Ente Gestore del campo designato da questo Comitato ed a corrispondere a tutti gli adempimenti preliminari (ad esempio, richiesta di servizio di Ordine Pubblico).**

## MAGLIE DA GIUOCO

Qualora i giocatori indossino maglie di colori confondibili, **spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia.**

La squadra ospitata conserva i propri colori sociali. Qualora fosse impossibile provvedere a sostituire l'equipaggiamento nella sua integrità, ciò non comporterà la conseguenza della mancata disputa della gara.

Limitatamente alle gare dei Campionati nazionali organizzati dalla Divisione Calcio a Cinque, con esclusioni dei Campionati Nazionali Under19 maschile e femminile, qualora le Società abbiano maglie di colore confondibile tra loro, la squadra ospitata sarà tenuta a cambiare la propria maglia, mentre quella ospitante manterrà i propri colori sociali.

Limitatamente alle gare dei Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché dei Campionati giovanili Juniores "Under 19" della Stagione Sportiva 2022/2023, in deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., **è consentito ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai predetti Campionati di indossare, per tutta la durata della Stagione Sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la indossa.**

Per le società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D e al Campionato Nazionale di Serie C Femminile è consentito ai rispettivi calciatori e calciatrici, in appendice a quanto sopra previsto, di indossare per la durata della Stagione Sportiva 2022/2023 maglie da gioco recanti sul dorso, oltre alla stessa numerazione non obbligatoriamente crescente, anche la personalizzazione con il cognome del calciatore e della calciatrice che indossa detta maglia.

Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e al Settore Giovanile e Scolastico è altresì consentito, in aggiunta ai marchi già previsti, un apposito recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata da ogni calciatore e calciatrice, in applicazione dell'art. 72, comma 7, delle N.O.I.F.

## MIGLIORE FORMAZIONE

Ogni Società è tenuta a schierare nelle gare dell'attività ufficiale la squadra con la migliore formazione. L'inosservanza della disposizione predetta comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

## PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO – ART. 66 N.O.I.F.

**Per le gare organizzate in ambito nazionale** sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della Società;
- e) i calciatori di riserva;
- f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

La presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria; la violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico della Società.

**Per le gare dilettantistiche e giovanili organizzate in ambito regionale dalla Lega Nazionale Dilettanti**, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un dirigente, esclusivamente per i Campionati per i quali non è previsto l'obbligo di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;
- e) un operatore sanitario ausiliario designato dal medicosociale;
- f) i calciatori di riserva;
- g) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito nazionale e per quelle dilettantistiche regionali e giovanili, accanto o dietro la panchina possono essere aggiunti fino a due posti supplementari riservati all'allenatore dei portieri ed al preparatore atletico in possesso dell'abilitazione, tesserati dalla società ed in grado di fornire alla squadra nel corso della partita assistenza tecnica nelle attività di loro esclusiva competenza, ferma restando la responsabilità oggettiva della società per la loro condotta. In nessun caso possono sedere sulla panchina aggiuntiva, ad alcun titolo, altri calciatori tesserati in aggiunta a quelli iscritti nell'elenco di gara. Le generalità delle persone occupanti la panchina aggiuntiva devono essere inserite nell'elenco di gara, con la specificazione delle funzioni di competenza di ciascuna di esse, con l'indicazione del relativo numero di tessera.

Possono, inoltre, essere ammessi nel recinto di gioco, in base alle disposizioni impartite dalla Lega, dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque, dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i barellieri, i raccattapalle, i fotografi e i tele-operatori autorizzati dalla Società ospitante, responsabile del loro comportamento.

I Tecnici che abbiano ottenuto la sospensione non possono svolgere le mansioni derivanti dall'iscrizione all'Albo di Allenatore o di Direttore Tecnico. In ogni caso, gli è preclusa la possibilità di accesso in campo durante le gare con veste diversa da quella di tecnico a meno che non sia stata concessa specifica deroga da parte del Comitato Esecutivo del Settore. Resta salva la possibilità di accesso al campo per il tecnico che, già tesserato per una squadra della società, svolga attività di dirigente per altra squadra della stessa società, purché vi sia la contemporanea presenza dell'allenatore responsabile di quest'ultima. Inoltre, se già tesserati per una società possono richiedere di espletare la nuova attività soltanto per la stessa società. La sospensione dall'Albo non deve essere richiesta dal Tecnico che intende svolgere attività di dirigente o di calciatore nella stessa Società per la quale espleta attività di Tecnico, nonché dal Tecnico dilettante che, non tesserato per alcuna Società, intenda svolgere attività di calciatore.

Tutte le persone ammesse a prendere posto nelle panchine, poste all'interno del recinto di gioco, devono essere identificate dall'Arbitro mediante apposita tessera che ne attesta la qualifica, ferme restando le disposizioni contenute all'art. 66 delle N.O.I.F.

Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società.

Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso), valgono le disposizioni all'uopo impartite dalla F.I.G.C., attraverso il **Portale Servizi Federale**.

Le ipotesi di "allenatore mancante" possono essere individuate in:

- 1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici (es.: Campionato di Terza Categoria);
- 2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l'allenatore regolarmente tesserato (es: temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);
- 3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l'allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;
- 4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.

Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco, ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., al posto dell'allenatore, il nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato nell'elenco di gara nello spazio previsto per l'allenatore, avendo l'avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola "Dirigente Ufficiale".

Parimenti, la corrispondente dizione "tessera personale F.I.G.C." deve essere sostituita con tessera di riconoscimento per Dirigenti Ufficiali di Società.

Va da sé che il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell'allenatore, nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F., deve essere pertanto presente nella predetta tessera di riconoscimento per Dirigenti Ufficiali di Società, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.

Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell'operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore), nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F. In entrambi i casi esaminati corre l'obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, e non lo sostituiscono.

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'Arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

*Si rammenta che, in base al vigente Regolamento del Giuoco del Calcio, corredato delle Decisioni Ufficiali F.I.G.C. e della Guida Pratica A.I.A., il "terreno di gioco", il "campo per destinazione", il "recinto di gioco" e il "campo di gioco" sono così definiti:*

- **Terreno di gioco:** è il rettangolo entro il quale si svolge effettivamente il gioco;
- **Campo per destinazione:** è una fascia piana di terreno, larga almeno 1,50 mt., situata intorno al terreno di gioco ed a livello dello stesso;
- **Recinto di gioco:** è costituito dal "terreno di gioco", dal "campo per destinazione", dall'area tecnica, da eventuali piste, pedane e/o strutture per l'atletica o altro sport ed è delimitato da una rete o altro mezzo appropriato di recinzione;
- **Campo di gioco:** è l'intera struttura sportiva, che comprende anche il "recinto di gioco", gli spogliatoi ed ogni altro locale annesso, con i relativi accessi.

## SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI E GIOCATORI DI RISERVA

**Nel corso delle gare di Campionato e nelle gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, fatta eccezione per le gare delle categorie Allievi e Giovanissimi organizzate in ambito nazionale e periferico, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e CINQUE calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.**

Per le competizioni organizzate dal Dipartimento Interregionale, nell'elenco dei calciatori di riserva possono essere indicati un massimo di 9 calciatori, tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti.

Fatta salva la particolare disciplina del Calcio a Cinque, come determinato dal Consiglio Direttivo del C.R. Campania, **per le competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti, in deroga alle Decisioni Ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3, del Regolamento del Giuoco del Calcio, è consentito anche per la Stagione Sportiva 2022/2023 indicare nell'elenco dei calciatori/calciatrici di riserva un massimo di 9 calciatori/calciatrici**, tra cui saranno scelti gli eventuali sostituti/e.

Ciò premesso, si illustrano le procedure da seguire per la sostituzione dei calciatori/calciatrici:

- la segnalazione all'arbitro dei calciatori/calciatrici che si intendono sostituire sarà effettuata – a gioco fermo e sulla linea mediana del terreno di gioco - a mezzo di cartellini riportanti i numeri di maglia dei calciatori/calciatrici che debbono uscire dal terreno stesso o di tabellone luminoso;
- i calciatori/calciatrici di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo;
- i calciatori/calciatrici di riserva, finché non prendono parte al gioco, devono sostare sulla panchina riservata alla propria Società e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo;

le stesse prescrizioni valgono per i calciatori/calciatrici sostituiti/e e per i calciatori/calciatrici non utilizzati/e, i quali non sono tenuti ad abbandonare il campo al momento delle sostituzioni.

## TUTELA MEDICO—SPORTIVA – ART. 43 N.O.I.F.

**(Comunicato Ufficiale n. 2 del 1° luglio 2022 della L.N.D.)**

**Si richiama l'attenzione delle società al rigoroso rispetto della normativa contenuta nell'art. 43 delle N.O.I.F., al fine di sensibilizzare i propri tesserati a sottoporsi a visita medica per l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica.**

Ciò in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentati delle società sono soggetti a responsabilità civili e penali nel caso di rischio infortunistico mortale nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della innanzi indicata certificazione medica, in assenza della quale non è riconosciuta alcuna tutela assicurativa.

Si rende noto, altresì, che in dipendenza del persistente stato di attenzione in ordine al COVID-19, ove sia riscontrata la presenza di pregressa infezione al virus gli atleti praticanti l'attività agonistica dovranno provvedere ad una visita specialistica medico sportiva per "return to play" o, in alternativa, ad una nuova visita.

Di seguito si trascrive l'art. 43 N.O.I.F.:

1. Salvo quanto previsto da disposizioni di legge, i tesserati di ogni Società sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine dell'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva.

2. L'accertamento della idoneità fisica alla pratica sportiva non agonistica, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 24 aprile 2013, è richiesto per i calciatori fino agli 11 anni di età, salvo quanto successivamente previsto per i calciatori che compiano 12 anni nel corso della stagione sportiva. Per i calciatori di età superiore ad 11 anni o che compiano il 12° anno di età nel corso della stagione sportiva, è prescritto l'accertamento della idoneità alla attività sportiva agonistica, ai sensi del D.M. 18 febbraio 1982 e, nel caso di cui all'art. 34, comma 3 ultima parte, anche il conseguimento della specifica autorizzazione.
3. Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della società, prima dell'inizio dell'attività, e vanno ripetuti alla scadenza del certificato.
4. Le certificazioni di idoneità sono tenute agli atti delle società.
5. Le società hanno l'obbligo di informare immediatamente, a mezzo di lettera raccomandata, la Segreteria Federale, la Divisione, il Comitato o il Dipartimento di competenza, nonché la Sezione Medica del Settore Tecnico, della accertata inidoneità alla pratica agonistica di un loro calciatore tesserato, di qualsiasi categoria, ai fini della tempestiva revoca del tesseramento.
6. Le Società sono responsabili dell'utilizzo del calciatore dal momento della dichiarazione di inidoneità, nonché dell'utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all'attività sportiva.
7. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta il deferimento dei responsabili al Tribunale Federale competente a cura della Procura Federale.
8. In applicazione della norma di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. 13 marzo 1995, è istituita la figura del medico federale, munito della specializzazione in Medicina dello Sport. La Sezione Medica del Settore Tecnico provvede a definire attribuzioni e funzioni del medico federale in aggiunta a quella prevista dal D.M. sopra citato.

## IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI / CALCIATRICI

L'identificazione dei calciatori / calciatrici può avvenire:

- mediante una tessera plastificata munita di foto (o attestazione sostitutiva), rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile;
- attraverso la conoscenza personale da parte dell'arbitro;
- mediante un documento ufficiale di riconoscimento in corso di validità rilasciato dalle Autorità competenti ovvero fotocopia autenticata dal Comune di Residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio;
- mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio.

## MANCATA PARTECIPAZIONE ALLE GARE ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO

### ALLA QUARTA RINUNCIA

Si trascrivono, di seguito, le disposizioni di cui all'art. 53 delle N.O.I.F., con particolare riferimento al comma 5, nella sua nuova formulazione pubblicata sul C.U. n. 301/A della F.I.G.C. il 30 giugno 2022:

1. Le società hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate.
2. La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria nonché la penalizzazione di un punto in classifica, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 1 comma 1 del C.G.S.
3. Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione, tutte le gare disputate nel corso del campionato di competenza non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa.
4. Abrogato
5. la società che rinuncia per la seconda volta a disputare gare è esclusa dal campionato o dalla manifestazione ufficiale. Tale disposizione non si applica alle società della Divisione Calcio a Cinque e alle società della L.N.D. e del Settore Giovanile e Scolastico appartenenti ai Comitati Regionali ed ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, per le quali l'esclusione interviene alla quarta rinuncia a disputare gare del Campionato o della manifestazione ufficiale di rispettiva competenza. È fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5 bis.
- 5 bis. le società dilettantistiche che, a causa del mancato adempimento degli oneri di iscrizione al Campionato, non disputino due gare, ai sensi del regolamento della LND, sono escluse dal campionato stesso.
6. Il mancato pagamento di somme, coattivamente disposto dalle Leghe, dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, dalle Divisioni, dai Comitati e dai Dipartimenti, equivale a rinuncia alla disputa della gara.
7. Alle società che rinunciano a disputare gare od a proseguire nella disputa delle stesse, sono irrogate anche sanzioni pecuniarie nella misura annualmente fissata dalle Leghe, dalla Divisione Calcio Femminile e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Le stesse sono altresì tenute a corrispondere eventuali indennizzi, secondo le determinazioni degli organi disciplinari.
8. Alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nei casi di cui al comma 3 del presente articolo sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia; le stesse sono altresì tenute a restituire eventuali percentuali alle società che le hanno in precedenza ospitate e che, per effetto della rinuncia o della esclusione, non possono essere a loro volta ospitate.
9. Sono parimenti irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nel caso di cui al comma 4 del presente articolo.
10. Le Leghe, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, le Divisioni ed i Comitati, quando ritengono che il ritiro di una società da una manifestazione ufficiale sia dovuto a causa di forza maggiore, possono, su motivata istanza della società interessata, richiedere al Presidente Federale una deroga alle disposizioni del presente articolo.

## ART. 55 – N.O.I.F.: MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER CAUSA

### DI FORZA MAGGIORE

1- Le squadre che non si presentano in campo nel termine di cui all'art. 54, comma 2, sono considerate rinunciarie alla gara con le conseguenze previste dall'art. 53, salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore.

2- La declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo Territoriale in prima istanza ed alla Corte Sportiva di Appello Territoriale in seconda ed ultima istanza.

**Il procedimento innanzi al Giudice Sportivo Territoriale ed alla Corte Sportiva di Appello Territoriale è instaurato nel rispetto delle modalità procedurali previste dagli artt. del Codice di Giustizia Sportiva.**

N.B.: Il ricorso alla **Corte Sportiva di Appello Nazionale** in ordine alla richiesta di riconoscimento della causa di forza maggiore **non è ammesso**.

### FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE

Le classifiche di tutti i Campionati indetti dalla L.N.D. verranno compilate in base all'art. 51 – N.O.I.F. In particolare, si richiama il dettato del comma 2: "La classifica è stabilita per punteggio, con attribuzione di **TRE PUNTI** per la gara vinta, di **UN PUNTO** per la gara pareggiata. Per la gara perduta non vengono attribuiti punti".

È fatto salvo quanto previsto nel presente Comunicato Ufficiale per quanto attiene alla conclusione delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale di competenza della Lega Nazionale Dilettanti per la corrente stagione sportiva 2022/2023.

Per le ipotesi di società classificatesi a parità di punteggio, sia per le posizioni utili alla promozione alla categoria superiore, sia per quelle che comportano la retrocessione alla categoria inferiore, si rimanda al testo integrale dell'art. 51 N.O.I.F.

## CLASSIFICHE, SPAREGGI PER PROMOZIONI O RETROCESSIONI, PLAY-OFF E

### PLAY-OUT

Si reputa opportuno ricordare che per definire la promozione alla categoria superiore o la retrocessione alla categoria inferiore, oppure per stabilire la qualificazione o una posizione in classifica ovvero al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai *play-off* e ai *play-out* dei Campionati dilettantistici, si applica la disposizione di cui all'art. 51, delle N.O.I.F.

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 51, delle N.O.I.F., in esse ricompresa la particolare disciplina per l'attività nazionale di competenza della Divisione Calcio a Cinque, i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono organizzare – nell'ambito delle proprie competenze – gare di *play-off* e di *play-out*. Le modalità e i criteri di svolgimento delle eventuali gare di *play-off* e di *play-out* sono demandate ai singoli Comitati e Dipartimenti, previa approvazione da parte del Consiglio di Presidenza della L.N.D.

Salvo diverse determinazioni, gli spareggi per la promozione e/o per la non retrocessione saranno disputati **entro la seconda domenica** successiva all'ultima giornata di gare del Campionato di riferimento, così come anche le gare di play-off e di play-out.

Da tale disposizione, ovviamente, sono esclusi gli eventuali spareggi per la promozione al Campionato Nazionale Serie D 2023/2024, in ragione delle specifiche statuizioni, relative ad essi.

É fatta salva l'ipotesi di reclami pendenti presso Organi della Giustizia Sportiva, potenzialmente incidenti sulle posizioni di classifica, di cui agli spareggi medesimi.

In tale ipotesi, nonché in ordine ai Campionati Provinciali di Terza Categoria, salvo diverse specifiche determinazioni, il **termine ultimo** per la disputa di eventuali spareggi o play-off e play-out è comunque stabilito fin d'ora in **domenica 22 giugno 2023**.

In ordine alle *retrocessioni aggiuntive* (determinabili da retrocessioni di società campane del Campionato Nazionale Serie D, in numero eccedente rispetto a quello delle promozioni dal Campionato di Eccellenza al Campionato Nazionale Serie D) si rinvia al paragrafo "Retrocessioni 2022/2023" pubblicato su questo Comunicato Ufficiale.

## CONTEMPORANEITÀ DELLE ULTIME DUE GIORNATE DI GARA

Avvalendosi della facoltà concessa dalla Lega Nazionale Dilettanti, il C.R. Campania ha stabilito, ai fini del massimo rispetto possibile della regolarità dei singoli Campionati, nonché per la finalità di prevenzione di potenziali incidenti, che le gare delle **ultime due giornate** dei Campionati **Regionali di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria e Seconda Categoria** si disputino in **contemporaneità di orario**, anche per la stagione sportiva 2022/2023.

In ragione della nota carenza di campi sportivi, tale disposizione sarà circoscritta alle gare che abbiano rilevanza in prospettiva della promozione alle categorie superiori o della non retrocessione a quelle inferiori (con esclusione, dunque, del Campionato Regionale Juniores Under 19, anche in considerazione della peculiarità dei giorni di gara per essi consentiti).

*Per le gare dei Campionati Regionali di Eccellenza e Promozione della stagione sportiva 2022/2023 la contemporaneità sarà disposta in modo uniforme per tutte le gare delle ultime due giornate, le quali saranno disposte per il sabato e per la domenica, come sarà pubblicato sui calendari dei Campionati medesimi.*

*In ragione della nota carenza di campi sportivi, anche per i Campionati Regionali di Prima e Seconda Categoria, le gare delle ultime due giornate si disputeranno in contemporaneità di orario, anche per la stagione sportiva 2022/2023.*

*Con particolare riferimento ed attenzione al periodo della contemporaneità di disputa delle gare, ogni società è obbligata – nel rispetto degli interessi sportivi, sia della società antagonista nella specifica gara, sia di tutte le altre società del rispettivo girone, ovvero al fine della regolarità del Campionato – ad acquisire certezza assoluta, presso l'ente proprietario (pubblico, o privato che sia) dell'impianto sportivo sul quale è programmata la gara medesima, che non sussista alcun problema ostativo al suo svolgimento, nel giorno e nell'orario di cui al calendario ufficiale.*

*Per l'applicazione delle disposizioni sulla contemporaneità, bisognerà comunque tenere conto di eventuali Ordinanze del Prefetto, sulla base dell'art. 7 bis della Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (articolo introdotto con la Legge di conversione n. 88 del 24 aprile 2003), che di seguito si riporta integralmente:*

**art. 7-bis: Differimento o divieto di manifestazioni sportive**

*“Per urgenti e gravi necessità pubbliche connesso allo svolgimento di manifestazioni sportive, il Prefetto, al fine di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, può disporre, sentito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, integrato per la circostanza da rappresentanti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del C.O.N.I., il differimento dello svolgimento di manifestazioni sportive ad altra data ritenuta idonea ovvero, in situazioni connotate dalla permanenza del pericolo di grave turbativa, il divieto dello svolgimento di manifestazioni sportive per periodi ciascuno di durata non superiore ai trenta giorni” .*

Al riguardo, la Lega Nazionale Dilettanti ha disposto che al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, tutte le gare delle ultime due giornate, aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell'ammissione alle eventuali gare di *play-off* e *play-out*, si disputino in contemporaneità di data e di orario.

## RIDUZIONE DEL TEMPO DI ATTESA (“TEMPO DI TOLLERANZA”)

### CAMPIONATI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE

Come per le scorse stagioni sportive, anche per il 2022/2023, al fine dell'effettivo rispetto del principio della contemporaneità, **per le gare dei Campionati Regionali di Eccellenza e Promozione**, a decorrere dalle gare della penultima giornata, il C.R. Campania disporrà – nell'esercizio della facoltà, di cui all'art. 54, n. 3, N.O.I.F. – la riduzione del tempo di attesa (comunemente definito "tempo di tolleranza"), dagli ordinari quarantacinque minuti, a **QUINDICI MINUTI**.

Il C.R. Campania si riserva di applicare detta facoltà anche per i Campionati di Prima e Seconda Categoria.

## RIDUZIONE DEL TEMPO DI ATTESA (“TEMPO DI TOLLERANZA”)

### CAMPIONATI “JUNIORES – UNDER 19”

Come già sperimentato nelle precedenti stagioni sportive, anche per il Campionato Regionale Juniores Under 19 2022/2023, per le società che ne facciano richiesta, **l'orario d'inizio delle gare ad orario federale** previsto ordinariamente alle ore 14.30, sia nei giorni feriali, sia in quelli festivi, **è consentito alle ore 15.00, ma con riduzione del tempo di attesa a minuti 20(venti)**.

Al C.R. Campania è riservata la facoltà di revocare, in qualsiasi momento della stagione sportiva, lo slittamento dell'orario e di riconfermare il solo orario federale.

## ELENCO POST-GARA DEI CALCIATORI: SOSTITUITI-AMMONITI-ESPULSI

Come per le scorse stagioni sportive, al termine di ogni gara l'arbitro sottopone alla visione ed alla firma dei rispettivi dirigenti accompagnatori ufficiali delle due società in gara un modello (ripubblicato, in allegato sul presente C.U.), sul quale vengono elencati – a cura dell'arbitro stesso – i calciatori eventualmente sostituiti e/o ammoniti e/o espulsi nel corso della gara medesima, nonché provvede

all'indicazione dell'effettuata (o dell'omessa) consegna all'arbitro della domanda di servizio di Ordine Pubblico.

Il dirigente accompagnatore ufficiale di ogni singola società ha il **diritto – dovere di chiedere copia del modello** all'arbitro, ovviamente dopo un ragionevole intervallo dal termine della gara e dopo averne preso visione ed averlo, a sua volta, sottoscritto.

Il modello in argomento è finalizzato ad evitare gli inconvenienti degli anni sportivi scorsi (errori nelle indicazioni delle ammonizioni e/o delle espulsioni, con conseguenziale convocazione a chiarimento dell'arbitro e pubblicazione dei Comunicati Ufficiali di rettifica).

**L'elenco in argomento, pur di rilevante valore pratico, è tuttavia meramente indicativo.** *Documenti ufficiali restano, invero, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva, i rapporti dell'arbitro e degli eventuali assistenti federali dell'arbitro e Commissario di Campo.*

**Si raccomanda alle società, nell'interesse della regolarità e serenità dell'attività agonistica, di fornire agli arbitri la massima collaborazione, nei termini di assoluta lealtà e correttezza.**

Le richieste di revoca di "ammende per assenza F.P." saranno nulle nell'ipotesi che il modello post-gara, regolarmente controfirmato dal dirigente della società che presenti la richiesta di revoca, indichi la mancata consegna all'arbitro, prima dell'inizio della gara, della domanda di F.P., specificamente finalizzata alla gara di riferimento.

Si raccomanda alle società di Eccellenza e Promozione di prestare particolare attenzione alla registrazione delle sostituzioni, con riferimento specifico ai calciatori "giovani", la cui presenza in gara è obbligatoria per tutta la durata. A tale riguardo, le società chiederanno all'arbitro della gara di indicare sul modello, oltre ai numeri di maglia esatti di ogni calciatore sostituito e di ogni rispettivo subentrato, anche il minuto esatto di ogni singola sostituzione.

Le società sono invitate, nel loro interesse sportivo, a munirsi prima di ogni gara di copia del presente paragrafo, da esibire all'arbitro nell'ipotesi che ne sia sprovvisto.

Si segnala, altresì, nell'interesse di ogni singola società, l'esigenza che le distinte di gara – conformi all'innovazione normativa della cosiddetta "panchina allungata", di cui all'apposito paragrafo, pubblicato su questo Comunicato Ufficiale – siano redatte in modo chiaro, ad evitare che eventuali errori nell'indicazione dei dati anagrafici dei calciatori possano comportare, in conseguenza della più volte richiamata predisposizione computerizzata del Comunicato Ufficiale, che il Giudice Sportivo sanzioni la società in argomento con la punizione sportiva della perdita della gara, d'ufficio.

## **RICHIESTE DI RETTIFICA COMUNICATO UFFICIALE**

La rettifica di un provvedimento disciplinare necessita, per la sua formalizzazione a seguito di richiesta della società interessata, oltre all'ovvio presupposto della sua effettiva erroneità:

- dell'immediata convocazione del Giudice Sportivo Territoriale presso il C.R. Campania;
- dell'immediato reperimento dell'arbitro della gara di riferimento ed eventualmente degli assistenti federali e/o del Commissario di Campo;
- della pubblicazione sul Sito Internet di apposito Comunicato Ufficiale;

- della tempestiva comunicazione dell'eventuale rettifica sia alla società che ne abbia presentato la richiesta, sia alla società antagonista nella gara ufficiale, del Campionato di riferimento, immediatamente successiva.

Tanto premesso, il C.R. Campania ha disposto quanto segue:

- per i **casì di omonimia tra calciatori tesserati** a favore della stessa società, evidenziare tassativamente la circostanza facendo seguire il cognome ed il nome del calciatore dalla ripetuta indicazione della sua data di nascita, anche nell'ipotesi che nella specifica distinta di gara sia indicato un solo calciatore, tra quelli omonimi. Ad esempio:

**14/12/1972 – RIVA Luigi** – aggiungere, di seguito, nella casella del cognome e nome:

**nato il 14/12/1972;**

**25/06/1969 – RIVA Luigi** – aggiungere, di seguito, nella casella del cognome e nome:

**nato il 25/06/1969;**

- *le eventuali richieste di rettifica saranno prese in esame esclusivamente a condizione che esse siano pervenute al C.R. Campania entro le ore 13.30 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale di riferimento;*
- *per evidente impossibilità di diversa formalizzazione, la relativa comunicazione alla società antagonista nella gara ufficiale immediatamente successiva del Campionato di riferimento, sarà effettuata attraverso telegramma, o notifica a mano, o avviso telefonico (fonogramma registrato al protocollo del Comitato, dettato, previa espressa qualifica della persona che provvede alla trasmissione, ad uno dei recapiti telefonici indicati dalla società nel modello di censimento o nelle successive segnalazioni ufficiali o posta elettronica certificata), ferma restando la pubblicazione ed affissione all'albo del C.R. Campania dell'apposito Comunicato Ufficiale.*

*Si richiama l'attenzione delle società sul paragrafo "Elenco post-gara", pubblicato sul presente Comunicato Ufficiale.*

## UFFICIO CAMPI SPORTIVI

L'Ufficio Campi Sportivi del C.R. Campania anche per la corrente stagione sportiva svolgerà la consueta funzione di supporto operativo per le società ed associazioni sportive, per i Comuni e per gli Enti del territorio regionale.

La composizione della Commissione Impianti Sportivi ed il suo funzionamento saranno pubblicati su un Comunicato Ufficiale di prossima pubblicazione.

## PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI

Le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell'ambito Federale sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. I Comunicati Ufficiali si intendono comunque pubblicati mediante l'affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi. **I Comunicati Ufficiali possono essere diffusi anche in forma telematica.** I Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti

Interregionale e Calcio Femminile dovranno pubblicare i propri Comunicati Ufficiali per tutta la stagione sportiva, numerati progressivamente a partire dall'inizio della stessa.

Qualora l'attività agonistica dovesse protrarsi oltre il 30 giugno, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno avere cura di continuare la numerazione dei Comunicati Ufficiali oltre tale data.

Nei propri Comunicati Ufficiali, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno riportare integralmente:

- le decisioni adottate dagli organi di Giustizia Sportiva di rispettiva competenza;
- i provvedimenti disciplinari assunti, anche dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali, che si estendono oltre il termine della stagione sportiva in corso. **Ai fini della esecuzione delle sanzioni, fa comunque fede, in via esclusiva, quanto riportato nei Comunicati Ufficiali contenenti i provvedimenti disciplinari emessi dagli Organi di Giustizia Sportiva.**

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali dovranno pubblicare i propri Comunicati per tutto il periodo dell'attività agonistica sul proprio Sito Internet.

Ai sensi delle disposizioni di cui al vigente Codice di Giustizia Sportiva, si rammenta che l'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I Comunicati Ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

## ESECUZIONE DELLE SANZIONI

Si rimanda agli **artt. 19, 20 e 21** del **vigente Codice di Giustizia Sportiva**.

## RECLAMI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Si richiama l'attenzione delle società sul Titolo VII **“Disciplina sportiva, in ambito regionale della L.N.D. e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica”** del Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio, approvato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I., ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. l) dello Statuto C.O.N.I., con deliberazione n. 258 dell'11 giugno 2019, pertanto in vigore dal 12 giugno 2019.

*Si sottolinea che, nell'ipotesi di reclamo da parte di una società, nel caso in cui i conti societari non abbiano la capienza per l'addebito “Contributo per l'accesso alla giustizia sportiva”, quest'ultimo dovrà essere allegato al reclamo, pena l'improcedibilità dello stesso.*

## NUMERAZIONE DELLE MAGLIE

Anche per la corrente stagione sportiva, a titolo sperimentale e a carattere facoltativo, la F.I.G.C., in deroga a quanto indicato nell'art. 72 delle N.O.I.F., ha autorizzato, anche nei campionati di calcio a 11 della LND e del SGS, l'adozione di maglie di giuoco con numerazione personalizzata (da 1 a 99), escludendo, nel contempo qualsiasi altra forma di personalizzazione (cognome).

In tale eventualità sarà cura del Dirigente Accompagnatore Ufficiale evidenziare nella distinta di gara gli undici calciatori titolari che inizieranno la gara, cerchiando il numero di maglia, come da esempio



F.I.G.C. - LND

Distinta dei giocatori partecipanti alla gara _____				
(Campionato/Anchevole)				
N° del Ruolo	Data di Nascita			Cognome
	G	M	A	
10				
28				
37				
47				
55				
60				
78				
83				
94				

\*è ammessa comunque ogni altra annotazione e/o evidenziazione idonea a identificare con chiarezza i calciatori titolari. Le variazioni saranno tempestivamente comunicate sia al Direttore di gara sia alla società avversaria a norma dell'art. 61, comma 3, N.O.I.F.

*Solo nel caso venga adottata la numerazione delle maglie personalizzata ciascun calciatore dovrà conservare lo stesso numero per tutta la durata della stagione sportiva, **le società sono invitate a comunicare tempestivamente i numeri di maglia al C.R. Campania da indossare per l'intera stagione sportiva 2022/2023** così come previsto dal comunicato ufficiale n. 294/A FIGC del 30/6/2022 deroga art.72 N.O.I.F.; l'inosservanza di tale obbligo, sarà sanzionata dal Giudice Sportivo Territoriale con l'applicazione dell'art. 8, comma 1., punto b) prevista dal codice di giustizia sportiva.*

## TABELLA VALUTATIVA

Al fine di consentire l'applicazione di idonei criteri di valutazione per l'eventuale completamento degli organici dei Campionati 2022/2023 organizzati sia in ambito nazionale che regionale, saranno applicati, allo scopo di attribuire i punteggi per i cosiddetti "ripescaggi", i seguenti criteri:

- valore sportivo (meriti sportivi, comportamento disciplinare e partecipazione alle Assemblee);
- disponibilità di un impianto sportivo particolarmente idoneo;
- anzianità di affiliazione.

Saranno, in ogni caso, escluse dalla graduatoria di "ripescaggio" per il completamento degli Organici dei Campionati 2022/2023 le Società sanzionate per illecito sportivo nelle ultime tre stagioni sportive (2019/2020, 2020/2021, 2021/2022) fatto salvo quanto previsto per i "ripescaggi" nel Campionato Nazionale di Serie D della stagione sportiva 2022/2023 e fatto salvo quanto specificato .

I criteri sulle ammissioni alle categorie superiori delle società non aventi diritto (cosiddetti "ripescaggi") sono demandati al C.R. Campania per tutti i rispettivi campionati, fatte salve le competenze in materia della F.I.G.C., della L.N.D. e quanto previsto dall'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

# NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI

## PERSONALI

Si ricorda che il Regolamento Europeo 2016/679, noto anche come GDPR, a partire dal 25 maggio 2018 rappresenta in tutti i paesi dell'Unione Europea e dunque anche in Italia il riferimento normativo da osservare in materia di protezione dati personali per tutte le organizzazioni/enti/associazioni, sia private sia pubbliche.

Il GDPR richiede il rispetto dei principi privacy e adempimenti nei riguardi degli interessati (informative, consenso, esercizio dei diritti), l'adozione di idonee misure sia di tipo organizzativo che tecnico a protezione dei dati, l'osservanza di nuove disposizioni (quali il registro delle attività di trattamento, comunicazioni di violazioni dei dati personali, etc.), il rispetto delle regole per trasferire i dati personali al di fuori della Unione Europea, la capacità di dimostrare l'osservanza delle sue prescrizioni.

Si evidenzia l'importanza di corrispondere al nuovo quadro normativo in materia di privacy, anche in considerazione delle elevate sanzioni previste in caso di inadempienze.

## ASSICURAZIONE TESSERATI

Le disposizioni concernenti la copertura assicurativa dei calciatori e degli allenatori delle Società della L.N.D., nonché dei Dirigenti delle medesime Società, relativamente alla Stagione Sportiva 2022/2023, saranno rese note con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione

## ONERI RELATIVI AL TESSERAMENTO DI DIRIGENTI E CALCIATORI

La L.N.D. ha stabilito, per la Stagione Sportiva 2022/2023, gli importi relativi ai sottoelencati oneri di tesseramento:

- |   |               |
|---|---------------|
| - <b>Tessera riconoscimento calciatori e calciatrici</b> (Calcio a Undici)  | <b>€ 3,00</b> |
| - <b>Tessera riconoscimento calciatori e calciatrici</b> (Calcio a Cinque)  | <b>€ 3,00</b> |
| - <b>Tessera riconoscimento Dirigenti</b> (dirigenti indicati come accompagnatori ufficiali; dirigenti indicati come addetti agli ufficiali di gara; dirigenti che svolgono mansioni di assistenti di parte; dirigenti ammessi nel recinto di gioco al posto dell'Allenatore) | <b>€ 3,00</b> |

Gli oneri di tesseramento a calciatori/calciatrici (Calcio a Undici) e giocatori/giocatrici (Calcio a Cinque) si applicano per ciascuna delle due distinte attività, sia maschile che femminile

## ACCONTO SPESE E ORGANIZZAZIONE – ATTIVITÀ REGIONALE

Le società partecipanti ai Campionati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti hanno l'obbligo di costituire un **acconto spese e organizzazione**, di importi stabiliti dai Comitati della L.N.D., secondo criteri di discrezionalità.

# ASPETTI ECONOMICI, ONERI E TASSE VARIE STAGIONE SPORTIVA

2022/2023

## TASSE PER RICORSI - TASSE DI TESSERAMENTI - STAMPATI FEDERALI

Gli importi relativi ai contributi per l'accesso alla Giustizia Sportiva, alle tasse di tesseramento ed agli oneri per gli stampati federali, saranno resi noti dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio con proprio Comunicato Ufficiale.

## AMMENDE

I competenti Organi della Giustizia Sportiva provvedono al riguardo secondo quanto previsto dal Codice di Giustizia Sportiva, **le ammende devono essere versate entro il settimo giorno dalla data di pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale.** *Per le ammende **non versate** entro tale termine, il C.R. Campania potrà disporre l'esazione coattiva, con l'aggravio delle relative spese, nella misura del dieci per cento.*

## AMMENZE PER RINUNCIA

La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre alle sanzioni previste dalle N.O.I.F. e dal C.G.S., anche le ammende, come di seguito:

– **Campionato di Eccellenza**

– **Campionato di Promozione**

1 <sup>a</sup> rinuncia	€ 300,00
2 <sup>a</sup> rinuncia	€ 600,00
3 <sup>a</sup> rinuncia	€ 1000,00

– **Campionato di Prima Categoria**

1 <sup>a</sup> rinuncia	€ 150,00
2 <sup>a</sup> rinuncia	€ 300,00
3 <sup>a</sup> rinuncia	€ 600,00

– **Campionato di Seconda Categoria – Campionato di Terza Categoria – Campionato di Terza Categoria Under 21 – Campionato di Terza Categoria Under 19 – Campionato di Terza Categoria Over 30 – Campionato di Terza Categoria Over 35 – Campionato Regionale e Provinciale Juniores Under 19 – Campionato Regionale e Provinciale Juniores Under 18 – Campionato Regionale o Provinciale di Calcio Femminile (Calcio a Undici e Calcio a Cinque, maschile e femminile) – Campionati di Calcio a Cinque (Regionale e Provinciale)**

1 <sup>a</sup> rinuncia	€ 100,00
2 <sup>a</sup> rinuncia	€ 200,00
3 <sup>a</sup> rinuncia	€ 400,00

– **Attività Amatori**

1 <sup>a</sup> rinuncia	€ 50,00
2 <sup>a</sup> rinuncia	€ 100,00
3 <sup>a</sup> rinuncia	€ 200,00

Le sanzioni pecuniarie, così come sopra distinte per i vari Campionati, saranno applicate in misura doppia se le rinunce alla disputa di gare si verificheranno quando manchino tre gare, o meno, alla conclusione dei Campionati. Saranno, altresì, applicate in misura quadrupla, qualora la rinuncia si verifichi nelle fasi successive ai Campionati stessi.

**In riferimento alle società che si ritirino o siano escluse dal campionato o da altre manifestazioni ufficiali si rimanda all'art. 53, comma 8. N.O.I.F.**

I Comitati, la Divisione Calcio a Cinque, il Dipartimento Interregionale e il Dipartimento Calcio Femminile fissano con apposito Comunicato Ufficiale e ciascuno per le rispettive competenze le ammende relative alla rinuncia alla disputa delle gare di Coppa Italia e di Coppa Regione, nei limiti massimi fissati per ciascuna categoria delle due competizioni.

Il Dipartimento Beach Soccer fissa con apposito Comunicato Ufficiale, previa approvazione da parte del Consiglio di Presidenza della L.N.D., le ammende relative alla rinuncia alla disputa delle gare di Campionato, di Coppa Italia e di Supercoppa, nei limiti massimi fissati per ciascuna delle competizioni nazionali in programma nell'anno solare 2023.

## INDENNIZZI DI MANCATO INCASSO A SEGUITO DI RINUNCIA A GARA

Il C.R. Campania ha stabilito, come di seguito indicato, gli importi degli indennizzi per mancato incasso dovuti alle società ospitanti, in ordine alla rinuncia delle società ospitate, relativa alla stagione sportiva 2022/2023, con esclusione dei Campionati non elencati:

<b>ECCELLENZA</b>	<b>€ 500,00</b>
<b>PROMOZIONE</b>	<b>€ 300,00</b>
<b>PRIMA CATEGORIA</b>	<b>€ 150,00</b>
<b>SECONDA CATEGORIA</b>	<b>€ 80,00</b>
<b>TERZA CATEGORIA</b>	<b>€ 60,00</b>

## RICHIESTE COMMISSARI DI CAMPO

**Commissario di Campo** € 100,00

La società che chiedi la designazione di Commissario di Campo **dovrà far pervenire** al C.R. Campania la relativa istanza entro il termine del QUARTO giorno, che precede la gara di riferimento.

Ognuna delle richieste, come sopra specificate, dovrà essere corredata da copia del bonifico bancario effettuato o da assegno circolare, del relativo importo, come indicato nel prospetto in questo paragrafo, intestato come segue: "L.N.D. COMITATO REGIONALE CAMPANIA", da versare direttamente presso l'ufficio Contabilità del C.R. Campania.

## TUTELA DEGLI UFFICIALI DI GARA

### *ART. 65 N.O.I.F. "ASSISTENZA AGLI UFFICIALI DI GARA"*

1. Le società debbono curare che gli ufficiali di gara siano rispettati, impedendo ogni comportamento che possa ledere l'autorità ed il prestigio. Debbono inoltre proteggerli prima, durante e dopo la gara per consentire loro di svolgere la funzione in completa sicurezza.
2. Le società ospitanti - o considerate tali - sono tenute a mettere a disposizione degli ufficiali di gara un dirigente incaricato all'assistenza dei medesimi. Nelle gare della Lega Nazionale Dilettanti in ambito Regionale e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica tale incarico può essere conferito anche al dirigente designato come accompagnatore ufficiale. Il dirigente deve svolgere attività di assistenza agli ufficiali di gara anche dopo il termine della stessa e fino a quando i medesimi non abbiano lasciato il campo, salvo particolari casi che consiglino una più prolungata assistenza.
3. La responsabilità di proteggere gli ufficiali di gara incombe principalmente alla società ospitante - o considerata tale - e cessa soltanto quando i medesimi rinunciano espressamente alle relative misure fuori del campo. Alla protezione degli ufficiali di gara deve comunque concorrere, ove le circostanze lo richiedano, anche la società ospitata.
4. In caso di incidenti in campo, è fatto obbligo anche ai calciatori delle due squadre di dare protezione agli ufficiali di gara.

### *CUSTODIA AUTOVETTURE DEGLI UFFICIALI DI GARA*

Gli Arbitri e gli Assistenti arbitrali che si recano a dirigere gare con il proprio veicolo dovranno:

- chiedere al Dirigente responsabile della Società ospitante il luogo preciso dove parcheggiare – prima della gara - e consegnare le chiavi allo stesso; il tutto previa verifica dello stato dell'autovettura;
- constatare con il responsabile della Società ospitante – al termine della gara - eventuali danni rilevati al veicolo;
- compilare e sottoscrivere con il Dirigente Responsabile una “DICHIAZIONE DI CUSTODIA DELL'AUTOVETTURA DELL'ARBITRO”:

1) INIZIO CUSTODIA, alla verifica prima della gara.

2) FINE CUSTODIA, terminate le operazioni di controllo e di riconsegna delle chiavi.

Analogamente, dovranno essere seguite le indicazioni sopra riportate per la consegna e la custodia dello spogliatoio assegnato al Direttore di gara.

Sarà cura del Direttore di gara, all'arrivo all'impianto di gioco, chiedere le chiavi dello spogliatoio arbitrale al Dirigente responsabile e, una volta ultimate le operazioni, riconsegnare le chiavi in custodia al medesimo dirigente responsabile della società ospitante.

**Ove gli Ufficiali di gara non adempiano esattamente alle disposizioni sopra indicate, non sarà possibile, in qualsiasi forma, procedere ad alcuna richiesta di danni.**

### *DANNI AGLI SPOGLIATOI E/O IMPIANTO*

Il Dirigente Responsabile della società ospitante è tenuto a mostrare al direttore di gara lo stato della struttura e degli spogliatoi **PRIMA dell'inizio della gara**, in caso di rilievo di danni, farne immediata comunicazione al Direttore di gara che verificherà lo stato dei luoghi e ne farà menzione all'interno del referto arbitrale e ne darà tempestiva comunicazione alla società Ospitata.

## **SPONSORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI MARCHI**

Con riferimento alla materia in epigrafe, si rimanda a quanto contenuto all'art. 56, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

## **SPESE ISTITUZIONALI – ORGANIZZATIVE AMMINISTRATIVE – GESTIONALI**

Entro il termine della stagione sportiva **2022/2023**, la Lega Nazionale Dilettanti addebiterà a ciascuna Società associata, attraverso l'estratto conto presso la F.I.G.C., l'importo di €. 50,00 a titolo di spese istituzionali, organizzative, amministrative e gestionali, nonché l'importo di € 1,50 a tesserato per spese di gestione e funzionamento.

## **NOMINA DEL SEGRETARIO, DEL VICE SEGRETARIO E DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DEL C.R. CAMPANIA – L.N.D. – F.I.G.C.**

Nella riunione del Consiglio Direttivo, di martedì 28 giugno 2022, in applicazione delle vigenti norme della Lega Nazionale Dilettanti si è proceduto alla nomina del Segretario, del Vice Segretario e del Responsabile Amministrativo del C.R. Campania – L.N.D. – F.I.G.C.

Risultano nominati, su proposta dal Presidente dott. Carmine Zigarelli, i seguenti sigg.:

- dott. Giuseppe Aversano: Segretario del C.R. Campania con l'assunzione della carica di Responsabile Amministrativo f.f.;
- sig. Eduardo Seno: Vice Segretario del C.R. Campania;

Le nomine decorrono dal 1° luglio 2022 e sono a valere fino al 30 giugno 2023.

## NOMINE DELEGAZIONI PROVINCIALI, DISTRETTUALI E ZONALI DELLA L.N.D.

Le nomine di cui all'epigrafe, a valere fino al 30 giugno 2023, sono pubblicate sul link: [Comunicato Ufficiale n. 6 del 1° luglio 2022 della L.N.D.](#)

### POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Si rende noto che **per le società non professionistiche e per i tesserati delle società non professionistiche**, che come più volte pubblicato sui Comunicati Ufficiali di questo C.R. in base a quanto stabilito dalle "Disposizioni transitorie" dell'art. 142 del Codice di Giustizia Sportiva, di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 201/A del 20 maggio 2020 dal Codice, **dal 1° luglio 2021, vige l'obbligo dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata ATTIVA.**

Le Società dovranno comunicare un indirizzo di **posta elettronica certificata** quale dato obbligatorio per procedere all'affiliazione o al suo rinnovo.

**Per i tesserati delle Società non professionistiche**, all'atto del tesseramento o del rinnovo dello stesso, **dovrà essere comunicato l'indirizzo di posta elettronica certificata della Società per la quale si tesserano.**

Tale comunicazione sarà condizione per il tesseramento.

### CONVENZIONE L.N.D. - U.S.S.I.

Anche per la stagione sportiva 2022/2023 è valida la convenzione stipulata tra La Lega Nazionale Dilettanti e l'Unione Stampa Sportiva Italiana finalizzata a favorire il libero accesso alle gare dei Campionati dilettantistici a favore dei giornalisti dell'U.S.S.I.

Per le disposizioni in materia si rimanda al link: [Circolare n. 5 della L.N.D., del 1° luglio 2022.](#)

### ATTIVITÀ SPORTIVA 2022/2023

Per le disposizioni in materia si rimanda ai link: [Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° luglio 2022](#) e [Circolare n. 1 del 1° luglio della L.N.D.](#), documenti consultabili ai rispettivi link di collegamento

# DECADENZA DALL’AFFILIAZIONE E DICHIARAZIONE D’INATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ

Si rimanda al link: [Circolare n. 2 della L.N.D., del 1° luglio 2022](#),

## MANIFESTAZIONI NAZIONALI 2022/2023 ORGANIZZATE DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Per le disposizioni in materia si rimanda al [Comunicato Ufficiale n. 5 del 1° luglio 2022 della L.N.D.](#), consultabile al link di collegamento.

### *OSSERVATORIO NAZIONALE SULLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE*

[\(Circolare n. 4 della L.N.D., del 1° luglio 2022\)](#)

La **Circolare n. 4 della L.N.D. del 1° luglio 2022**, consultabile al link di collegamento, richiama l’attenzione sulla **necessità di collaborazione da parte di tutti i soggetti deputati all’organizzazione delle competizioni agonistiche, sollecitata dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, istituito presso il Ministero dell’Interno.**

### *RAPPORTI CON GLI ORGANI DI INFORMAZIONE PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA PER LA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023*

La L.N.D. – ai sensi dell’art. 48, comma 2, del Regolamento della L.N.D. – stabilisce i limiti e le modalità per le autorizzazioni e le ratifiche relative ad accordi attinenti la concessione dei diritti di immagine e diffusione radiotelevisiva.

Per le disposizioni in materia si rimanda alla [Circolare n. 6 della L.N.D., del 1° luglio 2022](#), consultabile al link di collegamento.

### *ACQUISIZIONE DIRITTI AUDIO-VIDEO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023*

Per le disposizioni in materia si rimanda al link: [Circolare n. 7 della L.N.D., del 1° luglio 2022](#),

### *TRASMISSIONE IN DIRETTA DELLE GARE DEI CAMPIONATI DILETTANTISTICI ATTRAVERSO I CANALI SOCIAL UFFICIALI DELLE SOCIETÀ ASSOCIATE ALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI*

Per le disposizioni in materia si rimanda alla [Circolare n. 8 della L.N.D., del 1° luglio 2022](#), consultabile al link di collegamento.

## DEROGA APPLICAZIONE ART. 34, REGOLAMENTO L.N.D.

*Su autorizzazione della F.I.G.C., si rende noto che, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 34, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e fino alla conclusione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 temporalmente prevista dalle Autorità Governative, i c.d. “allenamenti congiunti” potranno essere*

effettuati da Società diverse senza alcun obbligo di preventiva autorizzazione, così come previsto, viceversa, per le gare amichevoli e i Tornei.

## PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Si rammenta che, ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Statuto Federale, nessuna Società partecipante a Campionati della L.N.D. può avere soci, amministratori o dirigenti in comune con altra Società partecipante allo stesso Campionato. Nessuna Società del settore dilettantistico può avere collegamenti o accordi di collaborazione, non autorizzati dalla L.N.D. e non comunicati alla F.I.G.C., con altra società partecipante allo stesso Campionato.

*In tema di partecipazioni societarie si applica, altresì, quanto previsto dall'art.16 bis, delle N.O.I.F.*

## ORARI DI CONTATTO CON GLI UFFICI DEL C.R. CAMPANIA

Gli Uffici del C.R. Campania saranno aperti al pubblico esclusivamente, come segue:

- **il martedì:** dalle ore **15.00** alle ore **17.30**;
- **il giovedì:** dalle ore **15.00** alle ore **17.30**.

Gli Uffici resteranno chiusi al pubblico negli altri giorni.

Gli uffici saranno, altresì, contattabili a mezzo contralino telefonico (081 5537216):

- dalle ore 9.00 alle ore 14.30 dei gironi dispari della settimana (lunedì, mercoledì e venerdì);
- dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 dei gironi pari della settimana (martedì e giovedì).

Il Presidente, i Vice Presidenti, i Consiglieri ed i Responsabili Regionali del Calcio a Cinque e del Calcio Femminile ricevono tramite appuntamento da concordare, direttamente con i medesimi e tramite il servizio centralino.

## AMBULANZA NEI CAMPIONATI REGIONALI

Alle Società ospitanti dei Campionati Regionali maschili di Eccellenza è fatto obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata, **il quale sarà a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata**. In alternativa, alle Società ospitanti dei Campionati Regionali maschili di Eccellenza è fatto obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

L'inosservanza di uno di tali obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una ammenda, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata, **il quale sarà a**

**disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata**, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

## **DEROGA APPLICAZIONE ART. 40, COMMA 3 BIS – N.O.I.F.**

Per le disposizioni in materia si rimanda al **Comunicato Ufficiale n. 7 del 1° luglio 2022 della L.N.D.**, consultabile al link di collegamento.

**Publicato in Napoli il 6 luglio 2022.**

**Il Segretario  
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**